SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL FROSINONE

REGIONE LAZIO

S.C. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

PROCEDURE ATTIVITA' DI VIGILANZA NEGLI ALLEVAMENTI DI API E NEI LABORATORI DI SMIELATURA






ASL FROSINONE
Via A. Fabi snc
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609

UOC Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
Tel. 0775 8822260 – 0775 8822329 .
dipvet.areac@aslfrosinone.it - **veterinaria@pec.aslfrosinone.it**

PROCEDURE ATTIVITÀ DI VIGILANZA NEGLI ALLEVAMENTI DI API E NEI LABORATORI DI SMIELATURA

EMISSIONE/REVISIONE			
DATA	**REDAZIONE**	**VERIFICA**	**APPROVAZIONE**
09/10/2023	Dott.ssa Carolina Magnapera Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - Area C – ASL FR Incarico professionale: "Apicoltura e Produzioni"	Gruppo di verifica dell'efficacia, art. 12 Reg. (UE) 2017/625	Dir. UOC - Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - Area C- ASL FR- Dott. Francesco Maria Marini
DATA	**REVISIONE**	**VERIFICA**	**APPROVAZIONE**
DATA	**REVISIONE**	**VERIFICA**	**APPROVAZIONE**

INDICE

1. PREMESSA 3
1.1 Riepilogo di quanto previsto dal d.lgs 134/2022 e dal suo manuale per quanto riguarda gli apicoltori, sia professionisti che per autoconsumo: 4
2. SCOPO/OBIETTIVI 5
3. CAMPO DI APPLICAZIONE 6
4. TERMINOLOGIA/DEFINIZIONI/ABBREVIAZIONI 6
5. IL CONTROLLO UFFICIALE NEL SETTORE APISTICO 9
5.1 APICOLTURA 9
5.1.1 Obblighi degli apicoltori : 10
5.1.2 Adempimenti del Servizio Veterinario “apicoltori non per autoconsumo/familiare” 11
5.2 REGISTRAZIONE E CONTROLLO DEI LABORATORI DI SMIELATURA 11
5.2.1 Produttori esclusi dal campo di applicazione del regolamento 852/2004 (CE): 11
5.2.2 Produttori non esclusi dal campo di applicazione del regolamento 852/2004 (CE): 12
5.2.3 Registrazione e controllo ufficiale dei laboratori di smielatura che non rientrano nel 14
campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 14
5.2.4 Registrazione e controllo ufficiale dei laboratori di smielatura che rientrano nel campo di. 15
applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 (ad uso degli apicoltori che possiedono un numero superiore a 50 alveari). 15
5.3. ETICHETTATURA 18
6. RIFERIMENTI NORMATIVI 19
7. COMPETENZE/DESCRIZIONI DELLE ATTIVITA’ 20
7.1 Competenze del Servizio Veterinario IAPZ dell’ASL FR: 20
7.2 Programmazione 20
7.3 Modulistica da utilizzare, registrazioni e tabella di rischio 21
7.4 Sanzioni amministrative 25
7.5 Verifica 25
8. DIFFUSIONE /ARCHIVIAZIONE/REGISTRAZIONE 26
9. DOCUMENTI CORRELATI 26
10. MODULISTICA/ALLEGATI 26

1. PREMESSA

Negli ultimi anni, l'attenzione rivolta al settore dell'apicoltura nel Lazio, perlopiù caratterizzata da apicoltura nomade per le caratteristiche del suo territorio, ha portato alla recente legge regionale 25 ottobre 2022, n. 17[1] (Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e l'esercizio dell'apicoltura), che approva le disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e l'esercizio dell'apicoltura e abroga la precedente legge regionale n. 75 del 21 novembre 1988 (Norme per l'incremento e il potenziamento dell'apicoltura laziale).

La Regione Lazio, con la recente normativa, riconosce e valorizza l'apicoltura come attività agricola **e** zootecnica funzionale agli equilibri dell'ambiente, degli ecosistemi e dell'agricoltura nonché allo sviluppo del settore agro-zootecnico e delle attività produttive e di filiera.

La legge regionale n. 17/2022, si va a integrare ai regolamenti comunitari, alle norme nazionali e regionali ancora in vigore.

Il regolamento CE n. 852/2004, considera le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura, ivi compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele, gli altri prodotti aziendali e il relativo confezionamento e/o imballaggio che avvengono all'interno dell'azienda "produzione primaria", (come definita dall'art. 3, comma 1, numero 17, del regolamento CE n. 178/2002).

Il regolamento CE n. 853/2004, pur definendo il miele "prodotto di origine animale", non prevede per questo prodotto alcuna norma specifica in materia di igiene, facendo pertanto ricadere tutte le attività di produzione del miele nell'ambito di applicazione del regolamento CE n. 852/2004.

Il regolamento CE n. 852/2004, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, esclude dall'applicazione delle norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari: - la produzione primaria per uso domestico nonché la preparazione, manipolazione e conservazione domestica degli alimenti destinati al consumo privato; - la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale.

La normativa europea, (regolamento CE n. 178/2002 e regolamento CE n. 852/2004), mira ad assicurare l'immissione sul mercato dei cittadini della comunità europea, di alimenti sicuri e sani e rappresenta uno strumento ideale per il controllo della catena alimentare della produzione del miele, in quanto basa i suoi principi sul legame imprescindibile esistente fra la sanità e l'igiene degli animali e la salubrità degli alimenti da essi ottenuti. Legame particolarmente importante anche nella produzione di altri prodotti dell'alveare, dato che spesso le contaminazioni dei prodotti avvengono già nella fase di allevamento.

Inoltre, con l'istituzione dell'Anagrafe Apistica Nazionale (Decreto interministeriale 04.12.2009 "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"), che ha rappresentato un ulteriore elemento utile per la gestione dell'apicoltura, sono state migliorate in maniera significativa le condizioni igienico-sanitarie degli allevamenti nel loro complesso e le conoscenze del settore garantendo dati aggiornati del patrimonio apistico nazionale e regionale.

Il d.lgs n. 5 agosto 2022, n. 134[2] "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00142) (GU n.213 del 12-9-2022), introduce novità anche nel

[1] B.U.R. Lazio P. I-II 27/10/2022, n. 89

[2] Il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 abroga:

- l'articolo 6 della legge del 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina dell'apicoltura, denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività;
- l'articolo 34, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici.

settore apistico, il cui manuale operativo è stato approvato con il decreto ministeriale del 7 marzo 2023 del Ministero della Salute.

Con l'introduzione dei due nuovi impianti legislativi, la nuova legge regionale sull'apicoltura (legge regionale 17/2022) e il decreto legislativo 134/2022, da subito si sono evidenziati molteplici criticità per il settore apistico in quanto le due norme in alcuni punti vanno in contraddizione.

Si evidenzia che la legge regionale 17/2022 negli articoli 7, 8, 9, e 10 sancisce le modalità di registrazione e aggiornamento della BDA sia delle attività per autoconsumo che per quelle commerciali, richiamando l'articolo 6 della legge 313/04 e il d.m. del ministero della Salute del 11 agosto 2014; mentre il d.lgs n. 134/22 abroga **l'articolo 6** della legge del 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina dell'apicoltura, denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività e **l'articolo 34**, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici. In ultimo, vi è incongruenza tra l'art.2 co.1 e) della legge regionale n°17 del 2022 e quanto nel manuale operativo del d.lgs n. 134 del 2022 al punto 2.4 punto 1 / A g) inerente la definizione di allevamento FAMILIARE e la definizione AUTOCONSUMO nella legge regionale.

1.1 Riepilogo di quanto previsto dal d.lgs 134/2022 e dal suo manuale per quanto riguarda gli apicoltori, sia professionisti che per autoconsumo:

- Ogni apicoltore deve registrare in BDA il numero di alveari, nuclei e eventuale associazione di appartenenza.
- Cambia la scritta sui cartelli d'apiario che ora recita: "SISTEMA I&R NAZIONALE – DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2022, n. 134", oltre che il codice aziendale ed il progressivo dell'apiario. Per gli apiari già aperti e dotati di cartello rimanere il cartello con la "vecchia" scritta.
- Vanno registrati in BDA tutti i tipi di spostamenti tra apiari, anche se dello stesso apicoltore e anche se limitrofi, di materiale apistico vivo, quali nuclei, pacchi di api, api regine, celle reali e telaini con covata.
- Le movimentazioni di materiale apistico vivo tra apiari della stessa azienda e all'interno della stessa provincia possono essere redatte in forma cartacea previa scelta di tale opzione all'ASL competente.
- L'apicoltore deve utilizzare un documento di registrazione degli sciami non propri catturati e deve registrare il movimento in entrata al proprio apiario in BDA entro 7 giorni.
- L'apicoltore deve denunciare tempestivamente all'ASL i casi di alta mortalità e comunque registrare entro 7 giorni in BDA l'evento.
- Le postazioni anche senza alveari devono mantenere visibile il cartello e comunque vanno aggiornate nel periodo 1 Novembre – 31 Dicembre.
- Ogni contenitore utilizzato per la movimentazione di api deve riportare il codice aziendale.

Alla data odierna non essendo ancora definite le incongruenze tra le due normative suddette ci si riserva di modificare/aggiornare la presente procedura alle future nuove disposizioni legislative nazionali/regionali.

2. SCOPO/OBIETTIVI

La presente procedura ha lo scopo di fornire istruzioni operative al personale ASL del Servizio Veterinario "Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche" incaricato dei controlli ufficiali (dirigenti veterinari, personale tecnico) al fine di garantire appropriatezza e omogeneità nei comportamenti e ottenere maggiore efficacia per lo svolgimento dell'attività di vigilanza negli allevamenti apistici e di produzione del miele, esclusi gli apicoltori registrati per autoconsumo/familiare, e si propone di sintetizzare le varie normative regionali e nazionali del settore, e i requisiti e gli obblighi che il regolamento CE n. 852/2004 impone.

A tale scopo per la stesura di questo documento si è tenuto conto:

- del verbale di intesa (in attesa di essere convertito in legge): Nota Regione Lazio Reg. uff. n. 0821388 del 13/10/2021 -Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Promozionale della Salute e Prevenzione: verbale riunione del 5 ottobre 2021 – Apicoltura e produzione del miele (allegato F);
- della Deliberazione Regione Lazio n. 159 del 3 luglio 2013 "Disciplina igienico-sanitaria del Settore Apistico"[3], e della relativa modulistica;
- della legge regionale 25 ottobre 2022, n. 17[4] "Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e l'esercizio dell'apicoltura" (allegato B);
- delle "Procedure operative ministeriali per la registrazione dei trattamenti a base di medicinali veterinari somministrati alle api" (ai sensi dell'art. 108 del regolamento (UE) 2019/6)[5] (allegato C);
- della tabella degli acaricidi consentiti in Italia per il controllo della varroatosi delle api quale strumento di facile consultazione dei prodotti reperibili in commercio (allegato D);
- delle indicazioni sulle "Buone Prassi Apistiche" (BPA) che l'allevatore deve adottare;
- della tabella "indicatori del rischio" elaborata da personale IAPZ incaricato della stesura di questa procedura – Tabella n. 1;
- dei "Requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate" di cui agli All. I del regolamento CE 852/04 e dei "Requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare (diversi da quelli di cui all'allegato I)" di cui All. II del regolamento CE 852/04 (allegato E);
- del regolamento UE n. 625/2017- relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
- del d.lgs n. 5 agosto 2022, n. 134[6] "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00142) (GU n.213 del 12-9-2022), che introduce novità anche nel settore apistico, e del suo manuale operativo che è stato approvato con il decreto ministeriale del 7 marzo 2023 del Ministero della Salute.

[3] B.U.R. Lazio 11/97/2013 n. 56.
[4] B.U. R. Lazio P. I-II 27/10/2022, n. 89
[5] Come da nota Ministero della Salute del 08/07/ 2022
[6] Il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 abroga:
- l'articolo 6 della legge del 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina dell'apicoltura, denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività;
- l'articolo 34, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Si applica:

- alle seguenti attività apistiche considerate attività di produzione primaria (ai sensi del regolamento CE 852/2004 e della legge regionale Lazio 25 ottobre 2022, n. 17[7]):
  1. allevamento delle api;
  2. raccolta del miele;
  3. confezionamento e/o l'imballaggio nel contesto dell'azienda di apicoltura.

- all'attività di vigilanza degli allevamenti registrati ai sensi del regolamento CE 852/2004 e ai relativi controlli ufficiali (Reg. UE 625/2017).

4. TERMINOLOGIA/DEFINIZIONI/ABBREVIAZIONI

Viene di seguito indicato il significato dei termini utilizzati, con alcune considerazioni che possono essere utili per comprendere le particolarità di questo settore:

- ***apicoltura:*** attività di conduzione zootecnica delle api, considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno (come indicato dalla legge 313/2004);
- ***imprenditore apistico:*** chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile (come indicato dalla legge 313/2004);
- ***apicoltore professionista:*** l'imprenditore apistico che esercita tale attività a titolo principale (come indicato dalla legge 313/2004);
- ***operatore del Settore Alimentare (OSA):*** la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo (come da regolamento CE 178/2002);
- ***arnia:*** il contenitore per api, che può essere in legno o altro materiale(come indicato dalla legge 313/2004),;
- ***alveare:*** l'arnia contenente una famiglia di api (come indicato dalla legge 313/2004), che costituisce l'unità zootecnica di base. Gli alveari attualmente allevati sono definiti "razionali" e sono molto diversi da quelli allevati un tempo (cosiddetti "bugni villici"), nei quali non era possibile l'estrazione e lo scambio dei favi in essi inseriti; rispetto al passato, l'applicazione delle svariate tecniche apistiche rende ora possibili numerose e differenti pratiche di allevamento. Le moderne tecniche apistiche hanno aumentato la produttività e migliorato il controllo di molte patologie però, in determinate situazioni, possono costituire una criticità. La conoscenza delle buone pratiche d'allevamento da parte degli apicoltori si rende necessaria al fine di impedire che tecniche apistiche scorrette, possano diventare un elemento di diffusione delle malattie e/o contaminazioni, piuttosto che un elemento di prevenzione;

[7] Legge Regionale 25 ottobre 2022, n. 17 (B.U. R. Lazio P. I-II 27/10/2022, n. 89) "Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e l'esercizio dell'apicoltura": Attività di apicoltura a fini commerciali, art. 9, comma 4: …. alle attività multifunzionali produttive di cui all'art. 2 della l.r. 14/2006 relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura, considerate produzione primaria ai sensi dell'Accordo 29 aprile 2010 tra Governo, Regioni e le province autonome relativo a "Linee guida applicative del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari", si applicano i requisiti di igiene di cui al predetto regolamento.

- ***apiario:*** un insieme unitario di alveari (come indicato dalla legge 313/2004): può essere nomade o stanziale;
- ***postazione:*** il sito di un apiario (come indicato dalla legge 313/2004);
- ***azienda:*** qualsiasi luogo in cui gli animali sono allevati o detenuti anche transitoriamente (come indicato dal d.lgs 158/2004).;
- ***SUAP:*** sportello unico delle attività produttive attivo presso i Comuni;
- ***bottinare:*** indica la raccolta, da parte delle api operaie bottinatrici, di vari tipi di sostanze naturali come pollini e nettari;
- ***miele:*** "la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare" (d.lgs 21/05/2004 n. 179);
- ***miele in favo:*** il miele contenuto nei favi o in pezzi di favo;
- ***favo (da nido o da melario):*** costruzione in cera, costituita dall'insieme delle celle, in cui le api allevano la covata e immagazzinano miele e polline;
- ***cera d'api:*** è una sostanza prodotta dalle api indicativamente dal decimo al diciottesimo giorno di vita, tramite le ghiandole ceripare a partire da una trasformazione degli zuccheri contenuti nel miele e viene impiegata per la costruzione dei favi;
- ***melario:*** parte mobile che viene posta sopra l'alveare (detto anche "nido"), contenente i favi da melario, destinati a contenere il miele;
- ***disopercolatura:*** operazione che precede la smielatura e che consiste nell'asportazione degli opercoli di cera che ricoprono il miele maturo contenuto nei favi;
- ***smielatura:*** estrazione del miele dai favi mediante utilizzo dello smielatore, che agisce senza distruggere i favi, per forza centrifuga;
- ***maturatore:*** recipiente utilizzato per decantare il miele, dopo la smielatura (contrariamente al nome non è destinato alla maturazione, che avviene all'interno dell'alveare);
- ***polline:*** l'insieme delle cellule fecondanti delle piante (granelli di polline);
- ***propoli:*** è il prodotto raccolto ed elaborato dalle api a partire dalla patina resinosa che ricopre le gemme di certi alberi (es. pioppo);
- ***pappa (o gelatina) reale:*** deriva dalla trasformazione del polline, elaborata dalle api nutrici attraverso la secrezione delle ghiandole ipofaringee e mandibolari. Costituisce il nutrimento esclusivo di tutte le larve dalla schiusa al terzo giorno di vita e dell'ape regina per tutta la durata della sua vita;
- ***pericolo (in tema di sicurezza alimentare):*** "Agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o in un mangime o condizione in cui un alimento o mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute" (regolamento CE 178/2002);
- ***manuali di corretta prassi igienica od operativa:*** l'articolo 7 del regolamento CE 852/2004 prevede che gli stati membri promuovano l'elaborazione di manuali nazionali di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP.

Ferme restando le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 313/2004, ai fini della legge regionale 25 ottobre 2022, n. 17, si intende per:

- ***apiario in stato di abbandono*****:** un apiario i cui alveari, in parte o anche singolarmente, si trovano in evidente stato di incuria relativamente alla gestione e all'accudimento delle famiglie di api e con presenza di materiali apistici che determinano fenomeni di saccheggio nonché possibili

focolai di malattie e parassitosi; tale definizione è valida anche per le arnie, arniette da impollinazione o altri porta sciami contenenti i nuclei o sciami artificiali;
- ***apiario nomade*:** un insieme unitario di alveari la cui ubicazione geografica viene mutata una o più volte nel corso dell'anno, al fine di favorire un incremento qualitativo e quantitativo della produzione dei singoli alveari;
- ***apiario stanziale*:** un insieme unitario di alveari la cui ubicazione geografica non viene mutata nell'arco dell'anno;
- ***apicoltore*:** persona fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari;
- ***autoconsumo*:** una produzione non destinata alla commercializzazione derivante da allevamenti, non operanti il nomadismo, di massimo 10 alveari, se posizionati ad altitudini inferiori ai 400 mt slm, o di massimo 15 alveari, se posizionati ad altitudini superiori ai 400 mt slm, detenuti e gestiti da un nucleo familiare, nel periodo produttivo;
- ***bugno villico*:** arnia rustica costituita da un tronco cavo o da una cassetta di legno o di vimini o da altro contenitore;
- ***favo da nido*:** la costruzione di cera ad opera delle api da miele entro un apposito telaio nella quale si può avere la covata maschile e femminile e l'accumulo di scorte di miele e/o di polline o pane delle api; l'insieme di più favi da nido, con la relativa colonia di api e la regina, costituisce l'alveare;
- ***sciame*:** famiglia fuoriuscita naturalmente dall'alveare e recuperata dall'apicoltore;
- ***nucleo:*** una colonia di api con regina in fase di sviluppo, composta da non più di sei favi, principalmente utilizzata per la rimonta interna dell'allevamento o per la vendita, la cui produzione di miele, polline e pappa reale è destinata prevalentemente al sostentamento della colonia;
- ***nomadismo*:** la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;
- ***apicidio*:** tecnica che consiste nell'uccisione delle api per estrarre il miele dall'arnia;
- ***forme associate*:** le organizzazioni di produttori del settore apistico e le loro unioni, le associazioni di apicoltori, le federazioni, le società, le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico.

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale), si intende per:
- ***allevamento*:** uno o più apiari, anche collocati in postazioni differenti, appartenenti ad un unico proprietario o detentore;
- ***anagrafe apistica*:** il sistema di identificazione e di registrazione degli apicoltori e degli apiari;
- ***Banca Dati Apistica* (BDA):** la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale gestita dal Centro servizi nazionale dell'anagrafe zootecnica (CSN).

Definizione di cui all'art. 2 del reg. UE n. 142/2011 (allegato I) recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera:
- ***sottoprodotti apicoli:*** miele, cera d'api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano;

5. IL CONTROLLO UFFICIALE NEL SETTORE APISTICO[8]

Il **Regolamento CE n. 852/2004,** detta le norme sull'**igiene dei prodotti alimentari** tra cui sono ricompresi miele, propoli, pappa reale e altri prodotti derivati destinati all'alimentazione umana[9].

Con la Deliberazione Regione Lazio n. 159 del 03/07/2013 vengono:

- definite **le indicazioni regionali** per l'applicazione di tale regolamento, destinate agli operatori del settore e agli organismi di controllo, per garantire un'uniforme applicazione delle normative in materia di igiene e controllo dei prodotti dell'apicoltura e rendere omogenee sul territorio regionale le verifiche ufficiali in materia di sicurezza alimentare;
- specificate **le semplificazioni** previste per i soggetti che non superano il limite di 50 alveari, che sono esclusi dall'applicazione del regolamento CE n. 852/2004, in quanto la loro attività è considerata marginale, e possono operare anche in assenza di un vero e proprio laboratorio, e possono vendere il miele al consumatore finale o al dettagliante della provincia e delle province limitrofe.

Nella DGR n. 159/2013 sono riportati gli **adempimenti** per i diversi produttori in base al **numero di arnie** possedute e all'**attività svolta**. Tuttavia, a seguito di mutamenti intercorsi dal 2013 ad oggi, la Regione Lazio "Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Promozionale della Salute e Prevenzione" con verbale d'intesa concordato con i rappresentanti delle ASL regionali ("nota Registro Ufficiale U. 0821388 del 13/10/2021: verbale riunione del 5 ottobre 2021), riconsidera alcuni contenuti della DGR 159/2013, oramai superati.

In sede di riunione, e in attesa della modifica definitiva dell'atto suddetto, sono state riconsiderate le modalità di registrazione delle attività di apicoltura e dei relativi laboratori di smielatura ai sensi del regolamento CE n. 852/2004, anche in funzione della nuova scheda di "notifica sanitaria" da presentare presso i SUAP comunali ai sensi della determinazione 22 settembre 2017 n. G12877.

Di seguito si riportano le varie tipologie di attività così come modificate dalla nota suddetta.

5.1 APICOLTURA

Nella regione Lazio, tutti i possessori di alveari devono essere registrati in BDA[10] presso il Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio (ai sensi degli artt. 7, 8, 9, 10 della legge regionale 25 ottobre 2022, n. 17 "Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e l'esercizio dell'apicoltura"; e secondo quanto definito nel d.lgs del 5 agosto 2022, n. 134) specificando se trattasi di allevamento finalizzato alla produzione di miele o di altri prodotti dell'alveare, anche se per autoconsumo/familiare.

[8] Delibera Regione Lazio n. 159 del 3 luglio 2013 "Disciplina igienico-sanitaria del Settore Apistico (B.U.R. Lazio 11/97/2013 n. 56)"; Verbale di intesa, in attesa di essere convertito in legge - Nota Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Promozionale della Salute e Prevenzione Reg. uff. U. 0821388 del 13/10/2021: verbale riunione del 5 ottobre 2021 – Apicoltura e produzione del miele; Reg. UE 625/2017- relativo ai controlli e tutta la normativa di riferimento per il controllo nel settore della salute delle piante e dei prodotti fitosanitari; Determinazione n. D1166 del 17 marzo 2008 "Il controllo ufficiale nel settore apistico";

[9] Per quanto i Regolamenti (CE) 852/04 e 853/04 (recepiti dalla Regione Lazio rispettivamente con le DGR n. 275/06 e DGR n. 326/06) non nominino gli altri prodotti dell'alveare (propoli, polline, ecc.), appare comunque ragionevole considerare, anche questi alimenti, assimilandoli al miele.

[10] BDA: Banca Dati Nazionale Apistica

5.1.1 Obblighi degli apicoltori[11] :

a) **Apicoltori per autoconsumo/familiare (fino a massimo 10/15 alveari[12]) devono:** essere iscritti in BDA e essere in possesso del Codice Aziendale (registrazione a cura Serv. Vet. "Area A"); apporre il cartello identificativo in prossimità dell'apiario riportante il codice ministeriale dell'apicoltore[13]; aggiornare annualmente la consistenza, gli spostamenti di api/alveari, ecc.; rispettare BPA[14], possedere il **registro dei trattamenti**, **non vidimato dall'ASL**, ai sensi dell'art. 108 del Reg. (UE) 2019/6 (allegato A, scheda 5)[15].

b) **Gli apicoltori che detengono un numero di alveari superiore a 10/15 che necessitano di notifica con SCIA[16] devono:** notificare all'Autorità competente al fine della registrazione, tramite SCIA, tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, e vendita da loro realizzate[17]; essere iscritti in BDA e possedere il Codice Aziendale (registrazione a cura Serv. Vet. "Area C"); apporre il cartello identificativo in prossimità dell'apiario riportante il codice ministeriale dell'apicoltore; aggiornare annualmente la consistenza (1 Novembre – 31 Dicembre), gli spostamenti di api/alveari, pacchi di api, telaini con covata, ecc. (vedi par. 1.1) entro 7 giorni in BDA; rispettare BPA; possedere i seguenti registri: **registro dei trattamenti vidimato dall'ASL** ai sensi dell'art. 108 del Reg. (UE) 2019/6 (allegato A, scheda 5); registro degli alimenti somministrati alle api (allegato A scheda 6); registro delle analisi effettuate (allegato A scheda 7); denunciare tempestivamente all'ASL i casi di alta mortalità e comunque registrare entro 7 giorni in BDA l'evento (d.lgs n. 134/22).

c) **Gli apiari detenuti ai fini di sperimentazione da Enti di ricerca** devono essere dichiarati come tali al Servizio Veterinario ASL territorialmente competente e non devono essere adibiti alla produzione di alimenti per l'uomo (art. 13 legge regionale 25 ottobre 2022, n. 17).



[11] Art. 1, sezione 2 - Deliberazione Regione Lazio n. 159 del 3 luglio 2013 " Disciplina igienico-sanitaria del Settore Apistico (B.U.R. Lazio 11/97/2013 n. 56).

[12] Definizione della Legge Regionale 25 ottobre 2022, n. 17: "Autoconsumo" una produzione non destinata alla commercializzazione derivante da allevamenti, non operanti il nomadismo, di **massimo 10 alveari**, se posizionati ad altitudini **inferiori ai 400 mt slm**, o di **massimo 15 alveari**, se posizionati ad altitudini superiori ai 400 mt slm, detenuti e gestiti da un nucleo familiare, nel periodo produttivo.

[13] Cambia la scritta sui cartelli d'apiario che ora recita: "SISTEMA I&R NAZIONALE – DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2022, n. 134", oltre che il codice aziendale ed il progressivo dell'apiario. Per apiari già aperti e dotati di cartello può rimanere il cartello con la "vecchia" scritta.

[14] Buone Pratiche di allevamento in Apiario (Art.2, sezione 2 "Obblighi degli apicoltori e le buone pratiche di allevamento in apiario"- Delibera Regione Lazio n. 159 del 3 luglio 2013).

[15] E' il registro ufficiale (come da nota Ministero della Salute del 08/07/2022), ai sensi dell'art. 108 del Reg. (UE) 2019/6, nel quale ogni apicoltore è tenuto a registrare i trattamenti effettuati nel proprio apiario entro 48 ore, impiegando esclusivamente farmaci autorizzati per l'apicoltura (per i trattamenti antivarroa vedi allegato E) e conservando le prove di acquisto (fatture/scontrini) dei medicinali utilizzati per **cinque** anni. Anche il registro dei trattamenti va conservato per **cinque** anni. Questo obbligo ha il duplice significato di conservazione della tracciabilità dei prodotti utilizzati negli alveari e di dimostrazione della reale effettuazione dei trattamenti obbligatori.

[16] Nota Regione Lazio- Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Promozionale della Salute e Prevenzione Reg. uff. U. 0821388 del 13/10/2021: verbale riunione del 5 ottobre 2021 – Apicoltura e produzione del miele (in allegato).

[17] Sez. 3-4-5 della Delibera Regione Lazio n. 159 del 3 luglio 2013 " Disciplina igienico-sanitaria del Settore Apistico (B.U.R. Lazio 11/97/2013 n. 56) e succ.ve modifiche.

5.1.2 Adempimenti del Servizio Veterinario "apicoltori non per autoconsumo/familiare"

Il personale del Servizio Veterinario dell'ASL "AREA C" che dovrà compiere l'attività di **sopralluogo/vigilanza presso l'apiario**, dovrà:

1. effettuare una verifica documentale considerando i seguenti punti:
   - iscrizione all'anagrafe zootecnica apistica (BDA); - consistenza alveari e dislocazione apiario; - numerazione degli alveari e loro identificazione con il codice aziendale; - presenza e corretta compilazione dei registri previsti (registro dei trattamenti, registro di carico/scarico, registro delle analisi, registro degli alimenti somministrati alle api; - documentazione relativa alla provenienza delle api (sciami/famiglie/regine): modelloA/14/4; - formazione del personale.

2. utilizzare per la verifica tecnico-sanitaria degli **apiari** la **relazione di Controllo Ufficiale** (modulo all. B) e la **scheda di rilevazione tecnico-sanitaria degli APIARI (**allegato A **scheda n. 1)** [18]. Registrare l'attività sul portale interno DIVET utilizzando il codice **LUISS n.16** per **controllo SCIA**, oppure il codice **LUISS n. 17** per **controlli successivi.**

Si ricorda che le comunicazioni di inizio attività notificate tramite SCIA vanno registrate sul portale SIP e sulla BDA.

Frequenza del controllo: periodicità variabile, in base alla classe di rischio di appartenenza (vedi Tab.1 e Tab. 2 RISCHIO) e come da programmazione annuale UOC.

5.2 REGISTRAZIONE E CONTROLLO DEI LABORATORI DI SMIELATURA

Secondo quanto riportato dalla DGR 159/2013 e ss.mm.ii., i produttori di miele possono essere suddivisi in:

5.2.1 Produttori esclusi dal campo di applicazione del regolamento 852/2004 (CE):

a) apicoltori che svolgono attività di produzione dei prodotti dell'apicoltura a titolo di **autoconsumo/familiare** e che abbiano denunciato non più di 10/15[19] alveari, la cui produzione di miele è destinata a lui e alla sua famiglia, e comunque non destinata alla vendita al pubblico[20], ma che comunque possono fornire occasionalmente dietro richiesta del consumatore finale piccoli quantitativi del miele prodotto[21]. Tale tipologia non necessita di notifica SCIA;
   L'apicoltore per autoconsumo/familiare che ceda occasionalmente piccoli quantitativi di prodotti dell'alveare deve avere un locale, anche non esclusivamente dedicato, nel quale sia possibile smielare in condizioni igieniche di base ed un locale o armadio dove sia possibile stoccare il miele confezionato.

[18] Deliberazione Regione Lazio del 3 luglio 2013, n.159.
[19] Definizione della Legge Regionale 25 ottobre 2022, n. 17
[20] DGR 159/2013.
[21] Verbale d'intesa nota Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Promozionale della Salute e Prevenzione Reg. uff. U. 0821388 del 13/10/2021: verbale riunione del 5 ottobre 2021 – Apicoltura e produzione del miele.

b) apicoltori che posseggono **fino a 50 alveari** e che effettuano le operazioni di smielatura e/o confezionamento in locali utilizzati principalmente come abitazione privata o ad essi annessi, temporaneamente dedicati alle operazioni di smielatura (**procedura semplificata**). Tale tipologia necessita di notifica con SCIA[22]: l'apicoltore presenta notifica al SUAP l'avvio dell'attività produttiva in sede fissa, inserendo come sede l'indirizzo dove ha luogo l'attività che svolge: specificando alla voce **produzione primaria** apicoltura e se del caso vendita diretta di miele. Altresì dichiarerà alla voce altro: *"smielatura in locali utilizzati principalmente come abitazione privata o ad essa annessi",* in ragione della temporaneità delle operazioni, del rapporto di vendita diretta dall'azienda produttrice al consumatore finale[23] e della cessione di quantitativi non prevalenti della produzione (< 49%) ad altri dettaglianti nell'ambito della Provincia e Province contermini.

c) apicoltori **senza produzioni edibili** di prodotti dell'apicoltura (ad esempio produttori di prodotti cosmetici; sottoprodotti apicoli[24]**:** miele, cera d'api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano di cui al reg. (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo.

I produttori di cui alla lettera a) e b), benché esenti dagli obblighi previsti dal regolamento 852/2004 (CE), secondo quanto riportato dalla DGR 159/2013, che possono cedere piccoli quantitativi di prodotti occasionalmente e su richiesta del consumatore finale o a commercianti locali (stesso comune o comuni confinanti), sono tenuti al rispetto delle regole base di igiene degli alimenti e di buona prassi agricola.

5.2.2 Produttori non esclusi dal campo di applicazione del regolamento 852/2004 (CE)[25]:

Produzione per la commercializzazione: questi apicoltori sono a tutti gli effetti degli Operatori del Settore Alimentare (OSA): sono quindi tenuti a registrare la propria attività ai sensi del Reg. 852/04 (CE) - requisiti All. I e All. II del regolamento CE n. 852/04. Possiamo suddividerli in:

a) apicoltori che **smielano presso laboratori conto terzi** o consortili o a locazione temporanea, regolarmente registrati ai sensi del Reg. CE 852/04 e **che vendono il proprio prodotto anche direttamente al consumatore finale:** l'apicoltore presenta notifica al SUAP l'avvio dell'attività produttiva in sede fissa, inserendo come sede l'indirizzo dove ha luogo l'attività che svolge, specificando alla voce ***produzione primaria*** *apicoltura* e se del caso, **vendita diretta di miele**. Altresì dichiarerà alla voce altro:*"smielatura presso laboratori conto terzi regolarmente registrati ai sensi del Reg. CE 852/04";*

[22] *Ibidem.*
[23] Nel Lazio la maggior parte degli operatori di questo settore svolge la propria attività solitamente presso edifici rurali con la vendita in loco di piccoli quantitativi di miele direttamente al consumatore finale o a commercianti locali (stesso Comune o comuni confinanti). Pertanto, diventa estremamente importante definire delle "regole" capaci di compensare il vuoto normativo derivante dall'esclusione dal campo di applicazione del pacchetto igiene degli apicoltori di cui all'articolo 1, comma 2 lettera c) del Reg. CE 852/04, che la DGR 159/2013 individua fra coloro che possiedono fino a 50 alveari. Si sottolinea che tale esclusione dal campo di applicazione del Reg. CE 852/04 non esime l'operatore alimentare, durante la sua attività, dall'adozione delle regole base di igiene e delle buone pratiche agricole (BPA – allegato F), al fine di ottenere un prodotto sicuro assicurando al tempo stesso al consumatore finale adeguate garanzie sull'origine del miele e sulle condizioni igienico-sanitarie di produzione (art. 1 sez. sez. 3 -Delibera Regione Lazio n. 159 del 3 luglio 2013 " Disciplina igienico-sanitaria del Settore Apistico (B.U.R. Lazio 11/97/2013 n. 56).
[24] Per tutto ciò che concerne la lavorazione, lo smaltimento, l'esportazione, ecc. dei sottoprodotti apicoli fare riferimento alla relativa normativa (reg. (UE) n. 142/2011).
[25] Verbale d'intesa nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Promozionale della Salute e Prevenzione Reg. uff. U. 0821388 del 13/10/2021: verbale riunione del 5 ottobre 2021.

b) apicoltori che **smielano presso proprie strutture adibite** a laboratori di smielatura in forma permanente, e che **smielano e vendono solo il proprio prodotto** anche direttamente al consumatore finale: l'apicoltore presenta notifica al SUAP l'avvio dell'attività produttiva in sede fissa, inserendo come sede l'indirizzo dove ha luogo l'attività di smielatura, specificando alla voce ***produzione primaria*** *apicoltura*, registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento prodotti dell'apiario – **raccolta e lavorazione** e se del caso, **vendita diretta di miele**. Altresì dichiarerà alla voce altro: "*produzione primaria smielatura esclusiva proprio miele – requisiti All. 1 Reg. CE 852/2004*";

c) apicoltori che **smielano presso proprie strutture** adibite a laboratori di smielatura in forma permanente e **che smielano anche miele conto terzi**: l'apicoltore presenta notifica al SUAP l'avvio dell'attività produttiva in sede fissa, inserendo come sede l'indirizzo dove ha luogo l'attività di smielatura, specificando alla voce ***produzione primaria*** *apicoltura*, registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento prodotti dell'apiario – **raccolta e lavorazione** e se del caso, **vendita diretta di miele**. Altresì dichiarerà alla voce altro: "*produzione post-primaria smielatura anche conto terzi – requisiti All. 2 Reg. CE 852/2004*";

d) **laboratorio di smielatura conto terzi** (anche consortile e a locazione temporanea): l'operatore presenta notifica al SUAP l'avvio dell'attività produttiva in sede fissa, inserendo come sede l'indirizzo dove ha luogo l'attività di smielatura, specificando alla *sezione alimenti di origine animale* – registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento la voce prodotti dell'apiario – **raccolta e lavorazione** e se del caso, **vendita diretta di miele**. Altresì dichiarerà alla voce altro: "*produzione post-primaria smielatura conto terzi – requisiti All. 2 Reg. CE 852/2004".*

LABORATORI SMIELATURA

A) NON RIENTRANO nel regolamento 852/04 (CE),

(benchè rientrano nel verbale d'intesa nota Regione Lazio Reg. uff. U. 0821388 del 13/10/2021*)

Produzioni per:

- Autoconsumo/familiare;
- autorizzazione semplificata per possessori di alveari fino a 50*;
- produzioni non edibili (ad esempio: prodotti cosmetici; sottoprodotti apicoli**: miele, cera d'api, pappa reale, propoli o polline non destinati al consumo umano di cui al reg. (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo.

* Verbale d'intesa nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Promozionale della Salute e Prevenzione Reg. uff. U. 0821388 del 13/10/2021: verbale riunione del 5 ottobre 2021.
** Per tutto ciò che concerne la lavorazione, lo smaltimento, l'esportazione, ecc. dei sottoprodotti apicoli fare riferimento alla relativa normativa (reg. (UE) n. 142/2011).

B) RIENTRANO nel regolamento 852/04 (CE)

Produzioni per:

1. **conto proprio / apicoltori che posseggono più di 50 alveari**:
   a) *apicoltori senza laboratorio di smielatura che vendono il proprio prodotto "smielatura presso laboratori conto terzi regolarmente registrati ai sensi del Reg. 852/04"*;
   b) apicoltori conto proprio "*produzione primaria smielatura esclusiva proprio miele – requisiti All. 1 Reg. 852/2004*";
   c) apicoltori conto proprio che smielano per conto terzi "*produzione post-primaria smielatura anche conto terzi – requisiti All. 2 Reg. 852/2004*".

2. **Laboratori conto terzi, consortili o a localizzazione temporanea**: "*produzione post-primaria smielatura conto terzi – requisiti All. 2 Reg. 852/2004".*

5.2.3 Registrazione e controllo ufficiale dei laboratori di smielatura che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004

(PROCEDURA SEMPLIFICATA ad uso degli apicoltori che possiedono fino a 50 alveari[26]):

1) La registrazione semplificata per gli apicoltori che possiedono fino a 50 alveari.

Premesso che tutti i possessori di alveari devono essere registrati presso il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio in BDA, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs n. 158/06 (e s.m.i.) e d.lgs n. 134/22, specificando se trattasi di allevamento finalizzato alla produzione di miele o altri prodotti dell'alveare, anche se per autoconsumo/familiare; mentre, l'attività di smielatura e confezionamento operata dal produttore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) dovrà essere sempre registrata presso il Servizio Veterinario della Asl di competenza (Servizio Vet. IAPZ), ai sensi della DGR 159/2013.

Le aziende apistiche della regione Lazio rientrano nell'iter autorizzativo semplificato per i laboratori di smielatura purchè non posseggano più di 50 alveari, secondo quanto previsto nelle: "Linee guida per la registrazione ed il controllo ufficiale del laboratori di smielatura che non rientrano nel campo di applicazione del Reg. CE n. 852/2004"[27] (vedi punto 5.2.1. lettera b).

Si ricorda che l'apicoltore che smiela deve darne "Comunicazione di inizio attività annuale" (Allegato A scheda 8) con i giorni di impiego dei locali di smielatura, da compilarsi ogni anno per consentire ai Servizi Veterinari lo svolgimento della vigilanza.

2) I requisiti strutturali per i laboratori di smielatura con registrazione semplificata sono descritti nella DGR del 03/07/2013.

3) Adempimenti del Servizio Veterinario

Il personale del Servizio Veterinario dell'ASL "AREA C" dovrà compiere l'attività di sopralluogo/vigilanza presso la struttura di smielatura:

1. per la verifica della struttura di smielatura viene proposta in allegato A la "check list n. 9"
2. registrare l'attività sul portale interno DIVET utilizzando il codice LUISS n.16 per controllo SCIA, oppure il codice LUISS n. 17 per controlli successivi.
3. controllare la corretta etichettatura dei prodotti e le procedure aziendali di rintracciabilità in caso di non conformità (rispetto delle indicazioni/prescrizioni emanate con d.lgs 181/2003, d.lgs 179/2004, d.lgs 109/1992, legge 81 del 11/03/2006 e reg. UE 1169/11 (etichettatura) e ss.mm.ii.);
4. controllare le procedure aziendali/piani/manuali ai fini del controllo dei rischi e la presenza e corretta compilazione dei: registro trattamenti, registro consistenza apiario, registro alimenti somministrati alle api, registro analisi effettuate, registro rintracciabilità dei prodotti (lotto, data produzione, quantità[28], ecc.).

Si ricorda che le comunicazioni di inizio attività notificate tramite SCIA vanno registrate sul portale SIP.

---

[26] Ai sensi della DGR 159/2013 e del verbale d'intesa nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Promozionale della Salute e Prevenzione Reg. uff. U. 0821388 del 13/10/2021: verbale riunione del 5 ottobre 2021.

[27] Delibera n.159 del 3/7/2013, Sezione 3, e verbale d'intesa nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Promozionale della Salute e Prevenzione Reg. uff. U. 0821388 del 13/10/2021: verbale riunione del 5 ottobre 2021.

[28] Al fine di una corretta vigilanza sulla produzione si suggerisce di considerare quale indicatore di quantità di miele prodotto da ciascun alveare il valore medio di circa 20 Kg per una famiglia di api in buone condizioni di salute (DGR 159/2013).

Frequenza del controllo: periodicità variabile, in base alla classe di rischio di appartenenza (vedi Tab.1 RISCHIO) e come da programmazione annuale.

5.2.4 Registrazione e controllo ufficiale dei laboratori di smielatura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 (ad uso degli apicoltori che possiedono un numero superiore a 50 alveari[29]).

Tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita sono soggette a procedura di registrazione/SCIA, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi del Reg. CE 852/2004.

Produzione per la commercializzazione: questi apicoltori sono a tutti gli effetti degli Operatori del Settore Alimentare **(OSA)**, sono quindi tenuti a registrare la propria attività ai sensi del Reg. 852/04 (CE) - requisiti All. I e All. II del Reg. CE 852/04.



1) La registrazione per gli apicoltori che possiedono più di 50 alveari

Varie tipologie:

a) **apicoltori senza laboratorio di smielatura** che vendono il proprio prodotto "smielatura presso laboratori conto terzi regolarmente registrati ai sensi del Reg. 852/04";
b) **apicoltori conto proprio** "produzione primaria smielatura esclusiva proprio miele – requisiti All. 1 Reg. 852/2004";
c) **apicoltori conto proprio che smielano per conto terzi** "produzione post-primaria smielatura anche conto terzi – requisiti All. 2 Reg. 852/2004".

Nella regione Lazio, gli apicoltori che possiedono più di 50 alveari (**OSA**) devono effettuare la registrazione della propria attività di smielatura con la usuale procedura eseguita ai sensi del regolamento CE 852/2004.

[29] DGR 159/2013

L'apicoltore (OSA) presenta notifica alla ASL dell'avvio dell'attività produttiva (mod. SCIA) da presentare tramite il SUAP del Comune di appartenenza[30] allegando:

1. una relazione tecnica sulle caratteristiche degli impianti e del ciclo produttivo (Fac- simile allegato A scheda 11);
2. una relazione tecnica sull'eventuale impianto di aerazione firmata e timbrata da un professionista abilitato e iscritto al relativo Albo;
3. una piantina planimetrica scala 1:50 o 1:100 dei locali ove si svolge l'attività firmata da un tecnico abilitato;
4. una attestazione di versamento ai Servizi Veterinari della ASL;
5. una copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
6. autodichiarazione presenza procedure aziendali: piano di autocontrollo basato sui principi HACCP.

1.1) I requisiti dei laboratori di smielatura per gli apicoltori che posseggono più di 50 alveari sono descritti nella DGR del 03/07/2013 e in particolare dal regolamento CE n. 852/2004.

I requisiti igienici che gli OSA devono rispettare per quanto riguarda i locali di produzione, le attrezzature, il trasporto degli alimenti, il personale, i rifiuti e il confezionamento sono riportati negli AII. 1 e All. 2 del Reg. CE 852/04.

1.2) Adempimenti del Servizio Veterinario

Il personale del Servizio Veterinario dell'ASL "AREA C" dovrà compiere l'attività di sopralluogo/vigilanza **presso la struttura di smielatura**:

1. per la verifica della struttura di smielatura viene proposta la scheda di rilevazione tecnico-sanitaria dei laboratori di smielatura **allegato A scheda n. 10** (DGR 159/2013);
2. registrare l'attività sul portale interno DIVET utilizzando il codice LUISS n.16 per controllo SCIA, oppure il codice LUISS n. 17 per controlli successivi.
3. controllare la corretta etichettatura dei prodotti e le procedure aziendali di rintracciabilità in caso di non conformità (rispetto delle indicazioni/prescrizioni emanate con d.lgs 181/2003, d.lgs 179/2004, d.lgs 109/1992, legge 81 del 11/03/2006 e Reg. UE 1169/11 (etichettatura) e ss.mm.ii.);
4. controllare le procedure aziendali ai fini del controllo dei rischi (piano di autocontrollo basato sui principi HACCP) e la presenza e corretta compilazione dei: registro trattamenti, registro consistenza apiario, registro alimenti somministrati alle api, registro analisi effettuate; registro rintracciabilità dei prodotti (lotto, data produzione, quantità, ecc.), eventuale registro laboratori conto terzi per la smielatura[31], ecc..

Si ricorda che le comunicazioni di inizio attività notificate tramite SCIA vanno registrate sul portale SIP.

Frequenza del controllo: periodicità variabile, in base alla classe di rischio di appartenenza (vedi Tab.1 RISCHIO) e come da programmazione annuale UOC.

2) Laboratori di smielatura conto terzi, consortili o a locazione temporanea

"produzione post-primaria smielatura conto terzi – requisiti All. 2 Reg. 852/2004".

[30] Per le varie tipologia di attività vedi par. 5.2 punto 2).

[31] *Apicoltori senza laboratorio di smielatura* che vendono il proprio prodotto "smielatura presso laboratori conto terzi regolarmente registrati ai sensi del Reg. 852/04".

2.1) Registrazione, comunicazione di inizio attività e requisiti di utilizzo dei laboratori di smielatura

Le Aziende che intendono iniziare l'attività di laboratorio di smielatura conto terzi, consortile o locazione temporanea devono presentare istanza di registrazione (SCIA) alla ASL di competenza dell'avvio dell'attività produttiva tramite il SUAP del Comune di appartenenza, ai sensi del regolamento CE 852/2004, allegando:

1. una relazione tecnica sulle caratteristiche degli impianti e del ciclo produttivo (Fac- simile allegato A scheda 11);
2. una relazione tecnica sull'eventuale impianto di aerazione firmata e timbrata da un professionista abilitato e iscritto al relativo Albo;
3. una piantina planimetrica scala 1:50 o 1:100 dei locali ove si svolge l'attività firmata da un tecnico abilitato;
4. una attestazione di versamento ai Servizi Veterinari della ASL;
5. una copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
6. autodichiarazione presenza procedure aziendali: piano di autocontrollo basato sui principi HACCP.

- Le Aziende che invece sono già in possesso di registrazione o autorizzazione devono presentare richiesta di modifica dell'attività.
- Le Aziende che usufruiscono di procedure semplificate (Determinazione 1 giugno 2007 n. 1948) non rientrano in tale campo di applicazione.
- Gli apicoltori che intendono usufruire dei laboratori di smielatura a locazione temporanea devono essere in possesso del codice aziendale ai sensi della d.lgs 158/2006 art.14 e succ. mod. ed essere registrati come produttore primario di miele.

2.2) Requisiti generali in materia di igiene dei laboratori smielatura conto terzi, consortili o a locazione temporanea (Applicazione art. 5 e Allegato II° Reg. CE 852/04)

Fatto salvo quanto previsto dal regolamento 852/2004 (CE) e relative linee guida applicative regionali (DGR 298 del 24/06/2011 e DGR del 03/07/2013) i laboratori di smielatura conto terzi, consortili o a locazione temporanea devono disporre di un sufficiente numero di locali costruiti e gestiti in modo tale da garantire condizioni igieniche e di pulizia soddisfacenti e tali da non influire negativamente sulle operazioni di smielatura e manipolazione del miele.

2.3) Adempimenti del Servizio Veterinario

Il personale del Servizio Veterinario dell'ASL "AREA C" dovrà compiere l'attività di sopralluogo/vigilanza presso la struttura di smielatura:

1. per la verifica della struttura di smielatura viene proposta la scheda di rilevazione tecnico-sanitaria dei laboratori di smielatura **allegato A scheda n. 12** (DGR 159/2013);
2. registrare l'attività sul portale interno DIVET utilizzando il codice LUISS n. 17;
3. controllare la corretta etichettatura dei prodotti e le procedure aziendali di rintracciabilità in caso di non conformità (rispetto delle indicazioni/prescrizioni emanate con d.lgs 181/2003, d.lgs 179/2004, d.lgs 109/1992, legge 81 del 11/03/2006 e Reg. UE 1169/11 (etichettatura) e ss.mm.ii.);

4. controllare le procedure aziendali ai fini del controllo dei rischi (piano di autocontrollo basato sui principi HACCP) e la presenza e corretta compilazione dei: registro del locatore[32], registro rintracciabilità dei prodotti (lotto, data produzione, quantità, ecc.), ecc.

Si ricorda che le comunicazioni di inizio attività notificate tramite SCIA vanno registrate sul portale SIP.

Frequenza del controllo: periodicità variabile, in base alla classe di rischio di appartenenza (vedi Tab.1 RISCHIO) e come da programmazione annuale UOC.

5.3. ETICHETTATURA

L'etichettatura del miele è regolamentata dalle seguenti norme: d.lgs 181/2003, d.lgs 179/2004, d.lgs 109/1992, legge 81 del 11/03/2006 e Reg. UE 1169/11 (etichettatura) e ss.mm.ii.

Sull'etichetta vanno riportate alcune indicazioni che sono obbligatorie per tutti i tipi di miele e sono le seguenti: la parola "miele", il peso netto, il nome e l'indirizzo del produttore o del confezionatore o di un venditore, l'indicazione del lotto di appartenenza e il paese o i paesi di origine in cui il miele è stato raccolto. Il produttore può anche indicare l'origine botanica, l'origine geografica del prodotto locale, la data di produzione e la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro il...", le indicazioni dei valori nutrizionali, quelle ambientali, quelle per la corretta conservazione e per l'utilizzo.

Non è invece consentito scrivere frasi di fantasia come ad esempio "miele di prato" o "miele di montagna".

Per ciò che concerne l'etichettatura del miele fare riferimento alla sezione 5 della Deliberazione Regione Lazio del 3 luglio 2013. N. 159.

[32] vedi par. 2.5 Il locatore deve predisporre un "Registro del Locatore" nel quale siano riportati i seguenti dati del fruitore: nome e cognome e/o ragione sociale; residenza dell'apicoltore; ubicazione dell'azienda apistica; codice aziendale; estremi registrazione come produttore primario di miele presso la ASL di appartenenza; data, ora di entrata ed ora di uscita dalla sala; condizioni igienico sanitarie degli ambienti e delle apparecchiature al momento dell'utilizzo; numero dei melari in entrata; identificazione dei maturatori e numero di lotto del miele; quantitativo e specifica dei contenitori di miele prodotto; copia del Documento di Trasporto Miele (DDT).

6. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge Regionale 25 ottobre 2022, n. 17 (B.U. R. Lazio P. I-II 27/10/2022, n. 89) - Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e l'esercizio dell'apicoltura;
- Delibera della Regione Lazio n. 159 del 3 luglio 2013 "Disciplina igienico-sanitaria del Settore Apistico (B.U.R. Lazio 11/97/2013 n. 56)";
- Legge 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura" e successive modifiche[33];
- Legge regionale 1 marzo 2000, n. 15 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario) e successive modifiche, con particolare riferimento all'Apis mellifera sottospecie ligustica (Apis mellifera ligustica) e dei suoi endemismi locali;
- Procedure operative ministeriali per la registrazione dei trattamenti a base di medicinali veterinari somministrati alle api (ai sensi dell'art. 108 del regolamento (UE) 2019/6) -(come da nota Ministero della Salute del 08/07/ 2022);
- Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134[34] "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00142) (GU n.213 del 12-9-2022)";
- Decreto interministeriale 04.12.2009 "disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale";
- Decreto Ministeriale 11.08.2014 "manuale operativo per la gestione dell'anagrafe";
- Decreto Direttoriale del 22 novembre 2017, che dà indicazioni su tipologia di movimentazioni per le quali è prevista la registrazione nella BDN e sull'identificazione dei singoli alveari;
- Legge n.154 del 28.07.2016, che prescrive sanzioni amministrative in caso di omessa comunicazione).
- Regolamento CE 178/02 – Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e indicazione di procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Regolamento CE 852/04 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento UE 625/2017- relativo ai controlli e tutta la normativa di riferimento per il controllo nel settore della salute delle piante e dei prodotti fitosanitari;
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193 – Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
- Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n. 179 - Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele;
- Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158 – Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;
- Linee Guida applicative del DLgs 158/06 emanate il 04.03.2013;
- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 – Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
- PRIC (Piano Regionale Integrato dei Controlli sulla sicurezza alimentare, il benessere e a sanità animale);
- Nota del ministero della salute prot. 7447 del 24/03/2016 "Anagrafe apistica: trasmissione check-list per i controlli in allevamento";
- Nota del ministero della salute prot. 20240 del 31.08.2016 "Anagrafe apistica nazionale: aggiornamenti normativi".
- Regolamento UE n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

[33] L'articolo 6 della legge del 24 dicembre 2004 è stato abrogato dal d.lgs 5 agosto 2022, n. 134.

[34] Il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 abroga:

- l'articolo 6 della legge del 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina dell'apicoltura, denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività;
- l'articolo 34, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici.

7. COMPETENZE/DESCRIZIONI DELLE ATTIVITA'

7.1 Competenze del Servizio Veterinario IAPZ dell'ASL FR:

- Vigilanza e controllo su anagrafe, registrazione apiari e alveari (si ricorda che il rilascio dei codici aziendali per le aziende non per autoconsumo/familiare è competenza del servizio vet. IAPZ).
- Vigilanza e controllo su igiene dell'allevamento, benessere animale, farmaci veterinari, lavorazione e confezionamento del miele nell'ambito della produzione primaria e su tutto quanto connesso ai predetti compiti.

Riguardo all'attività di controllo ufficiale si ricorda che la normativa comunitaria prevede che, in caso di più unità nell'ambito dell'autorità competente ad effettuare i controlli, deve essere assicurato il coordinamento e la cooperazione efficaci ed efficienti fra questa diverse unità, come d'altronde esplicitamente sottolineato dalle Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Provincie autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria.

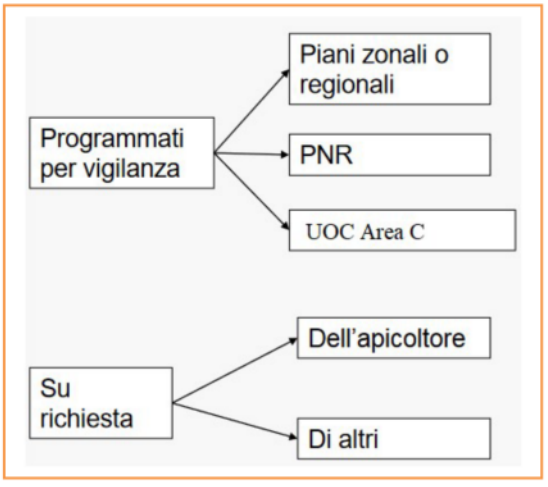
7.2 Programmazione

La programmazione di controllo e vigilanza sugli apiari (igiene dell'allevamento, benessere animale, alimentazione, farmaci veterinari) e sui laboratori di smielatura (lavorazione e confezionamento del miele nell'ambito della produzione primaria e su tutto quanto ad esso connesso) ha carattere annuale e viene programmata:

- secondo le indicazioni previste dai piani Nazionali/Regionali: basati sul criterio del rischio in funzione di specifici parametri epidemiologici (come ad esempio il piano di Farmacosorveglianza);
- per PNR (campionamento: casuale mirato, su sospetto o per positività);
- per malattie infettive soggette a denuncia come da regolamento (UE) 2016/429, del 09 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili (normativa in materia di sanità animale).
  [Si ricorda che per le api, le malattie soggette a denuncia sono: peste americana, peste europea, nosemiasi (Nosema apis), acariasi, varroasi (forma clinica di malattia), infestazioni parassitarie causate Aethina tumida, Tropilaelaps spp.];
- secondo la programmazione dell'UOC "Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche".

Relativamente ai controlli sugli apiari, come previsto dai piani Nazionali/Regionali, dovrà essere garantita una percentuale minima del controlli annui pari all'1% dei siti produttivi registrati in BDA.

PROGRAMMAZIONE CONTROLLI UFFICIALI



Le attività di controllo e vigilanza espletate dal personale veterinario e tecnico IAPZ della ASL di Frosinone sono sempre adeguatamente documentate e registrate su appositi registri interni presenti nelle varie sedi dei distretti e sui portali VETINFO (sezioni: SINVSA, CLASSYFARM) e DIVET (portale interno).

7.3 Modulistica da utilizzare, registrazioni e tabella di rischio

Modulistica da utilizzare IAPZ :

- Per i controlli ufficiali di competenza del Servizio Veterinario IAPZ, utilizzare la relazione di controllo ufficiale (modulo "allegato B") associata alla check list specifica secondo il controllo da effettuare, tranne per il controllo della farmacosorveglianza la cui check list va utilizzata senza relazione di controllo ufficiale.

- Al fine di uniformare le attività di controllo devono essere utilizzate check list mirate e appositamente studiate (in allegato A) quali:

  1. **verifica tecnico-sanitaria apiario:** modulo CU (mod. allegato B) + check list n. 1 (registrare l'attività sul portale interno DIVET utilizzando il codice LUISS n.16 per controllo SCIA, oppure il codice LUISS n. 17 per controlli successivi);

  2. **verifica della struttura di smielatura con registrazione semplificata:** modulo CU (mod. allegato B) + check list n. 9 (registrare l'attività sul portale interno DIVET utilizzando il codice LUISS n.16 per controllo SCIA, oppure il codice LUISS n. 17 per controlli successivi);

  3. **verifica della struttura di smielatura con registrazione ordinaria:** modulo CU (mod. allegato B) + check list n. 10 (registrare l'attività sul portale interno DIVET utilizzando il codice LUISS n.16 per controllo SCIA, oppure il codice LUISS n. 17 per controlli successivi);

  4. **verifica della struttura di smielatura conto terzi, consortili, o a locazione temporanea**: modulo CU (mod. allegato B) + check list n. 12 (registrare l'attività sul portale interno DIVET utilizzando il codice LUISS n.16 per controllo SCIA, oppure il codice LUISS n. 17 per controlli successivi).

  5. **Farmacosorveglianza**: utilizzare modulo REV 1.2022 senza modulo controllo ufficiale (registrare l'attività sul portale interno DIVET utilizzando il codice LUISS n.22/22A; inserire la check list sul portale Classyfarm alla voce ALTRE SPECIE).

Tutte le attività di controllo espletate dal personale ispettivo IAPZ (personale veterinario e tecnico), devono essere sempre adeguatamente documentate e **registrate** su:

- registri interni presenti nelle sedi distrettuali (registro controlli ufficiali, registro attività, registro non conformità, ecc.);
- portali specifici (ad esempio per i controlli di farmacosorveglianza sugli apiari registrare la check list sul portale Classyfarm alla voce ALTRE SPECIE);
- portale interno DIVET, registrando anche la valutazione del **rischio** (**BASSO, MEDIO, ALTO).**

Per la valutazione del **rischio** fare riferimento alle sotto indicate **Tabella n.1 e Tabella n.2.**
La dicitura RISCHIO: BASSO, MEDIO, ALTO deve essere inserita sia sul portale DIVET e sia riportata sulle check list utilizzate per le attività di vigilanza.
A tal proposito:

- considerare per la sola valutazione del **rischio dei laboratori di smielatura** (check list n. 9, 10, 12) soltanto gli **"Indicatori di rischio gestionali"** (Tabella n. 1 sez. A);
- considerare entrambi gli indicatori **"indicatori di rischio gestionali"** e **"indicatori di rischio apiario"** (Tabella n. 1 sez. A e B) per la **valutazione del rischio sugli apiari** (check list n.1): indicare sulla check list n.1 il **rischio totale** (C = A x B) che scaturisce dalla media tra gli "Indicatori di rischio gestionali" (A) e gli "Indicatori di rischio apiario" (B). Per il calcolo del rischio totale utilizzare la Tabella n.2.

Tabella n. 1

A. INDICATORI DI RISCHIO GESTIONALI

		RISCHIO BASSO	RISCHIO MEDIO	RISCHIO ALTO
Principali non conformità documentali/altro				
1	Registro trattamenti terapeutici e vidimazione (ai sensi dell'art. 108 Reg. UE 2019/6).	Presenza del registro e corretta vidimazione ASL (0)	Presenza del registro e assenza di vidimazione ASL (3)	Assenza di registro **(NC)** (6)
2	Registrazione trattamenti per anno/ o registrazione dei trattamenti antivarroa e rispetto dei tempi di attesa secondo quanto indicato nei programmi annuali e territoriali del piano* *Se si utilizzano tecniche apistiche particolari per i trattamenti non valutare il punto 2 e passare direttamente al punto 3.	Conforme (Almeno 2 trattamenti per anno) registrazioni complete e coerenti/ rispetto programma annuale e territoriale – trattamento estivo e autunnale antivarroa (0)	Parzialmente conforme (Almeno 1 trattamento per anno) registrazioni parziali un solo trattamento/ parziale rispetto dei tempi per il trattamento antivarroa previsti dal piano (3)	Non conforme **(NC)** (Nessun trattamento) Assenza trattamenti/Assenza trattamenti antivarroa (6)
3	Utilizzo di tecniche apistiche particolari con modifica della frequenza del numero dei trattamenti (un solo trattamento o nessun trattamento) o di altri strumenti di controllo, in presenza di specifica proceduralizzazione inserita nel manuale di buona prassi igienico-sanitaria* *Non valutare se si valuta il punto 2	Utilizzo di tecniche apistiche particolari con presenza di specifica proceduralizzazione inserita nel manuale di buona prassi igienico-sanitaria (0)	Utilizzo di tecniche apistiche particolari con parziale presenza di specifica proceduralizzazione inserita nel manuale di buona prassi igienico-sanitaria (3)	Utilizzo di tecniche apistiche particolari con assenza di specifica proceduralizzazione inserita nel manuale di buona prassi igienico-sanitaria **(NC)** (6)
4	Documentazione fiscale di acquisto dei farmaci/prodotti per il trattamento attestante la tracciabilità degli stessi	Presente (0)	Parzialmente presente (3)	Assente (6)
5	Registrazione prodotti per l'alimentazione e tracciabilità dei prodotti somministrati	Registrazioni complete e coerenti / presenza di documentazione attestante la tracciabilità dei prodotti somministrati (0)	Registrazioni parziali o incomplete / parziale tracciabilità dei prodotti somministrati (3)	Assenza di registrazioni o assenza di tracciabilità dei prodotti somministrati **(NC)** (6)
6	Manuali/piani/HACCP/ procedure aziendali e loro corretta applicazione	Presenza manuali/piani/HACCP/ procedure aziendali e loro corretta applicazione (0)	Presenza manuali/piani/HACCP/ procedure aziendali e loro superficiale applicazione (3)	Assenza manuali/piani/HACCP/ procedure aziendali (6)
7	Gestione dei locali e delle attrezzature dei laboratori di smielatura (valutare in generale lo stato di pulizia e disinfezione, corretta gestione dei prodotti e delle materie prime, ecc.) * * Il punto 7 non va valutato se la smielatura avviene conto terzi.	Corretta (0)	Parzialmente corretta (3)	Non corretta (6)
8	Formazione del personale	Personale correttamente formato (presenza di certificati di frequenza di corsi di formazione o esperienza > 5 anni) (0)	Personale parzialmente formato (presenza di certificati di frequenza di corsi di formazione + esperienza < 5 anni) (3)	Assenza di formazione specifica /assenza esperienza (6)
Valutazione del RISCHIO (in base al punteggio raggiunto)				
RISCHIO BASSO		0 - 17		
RISCHIO MEDIO		18 - 30		
RISCHIO ALTO		31 - 42 o in caso di Non Conformità **(NC)**		

B. INDICATORI DI RISCHIO APIARIO				
		RISCHIO BASSO	**RISCHIO MEDIO**	**RISCHIO ALTO**
Principali non conformità apiario				
1	Cartello identificativo apiario	Presente (0)		Assente **(NC)** (6)
2	Compilazione registri apiari (carico/scarico, alveari o altra documentazione obbligatoria)	Registrazioni complete e coerenti (0)	Registrazioni parziali (3)	Assenza di registrazioni **(NC)** (6)
3	Condizioni igieniche generali dell'apiario (considerare lo stato igienico delle arnie, materiale di costruzione, manutenzione, ecc.)	Buone (0)	Sufficienti (3)	Scarse (6)
4	Distanze apiari da insediamenti industriali, siti potenzialmente inquinati, discariche, agricoltura intensiva, ecc. (ai sensi dell'art. 8 della Legge Nazionale 313/2004, e dell'art. n. 896 bis Codice Civile[35]).	Distanze conformi alla normativa vigente (0)	Distanze parzialmente conformi alla normativa vigente (3)	Distanze non conformi < 1 Km (6)
5	Distanze apiari rispetto ad altri apiari, abitazioni, strade di pubblico transito, proprietà private o pubbliche (ai sensi dell'art. 8 della Legge Nazionale 313/2004, e dell'art. n. 896 bis Codice Civile[36]). ***≤ 10 m da strade di pubblico transito; ≤ 5 m dai confini di proprietà pubbliche o private.***	Distanze conformi alla normativa vigente (0)	Distanze parzialmente conformi alla normativa vigente (3)	Distanze non conformi alla normativa vigente (6)
Valutazione del RISCHIO (in base al punteggio raggiunto)				
RISCHIO BASSO		0 - 8		
RISCHIO MEDIO		9 - 19		
RISCHIO ALTO		20 - 30 o in caso di Non Conformità **(NC)**		

Tabella n. 2 **RISCHIO TOTALE (C) (C= A x B)**	**INDICATORI DI RISCHIO GESTIONALI (A)**			
INDICATORI DI RISCHIO APIARIO (B)	**X**	**RISCHIO BASSO**	**RISCHIO MEDIO**	**RISCHIO ALTO**
	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO	RISCHIO BASSO	RISCHIO MEDIO
	RISCHIO MEDIO	RISCHIO BASSO	RISCHIO MEDIO	RISCHIO ALTO
	RISCHIO ALTO	RISCHIO MEDIO	RISCHIO ALTO	RISCHIO ALTO
	N.B. in caso di Non Conformità il RISCHIO è sempre da considerarsi ALTO			

[35] Art. 8 della Legge Nazionale 313/2004 e Dispositivo dell'art. 896 bis Codice Civile: gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.

[36] Ibidem.

7.4 Sanzioni amministrative

Riferimento normativo:

- art.17 della Legge Regionale 25 ottobre 2022, n. 17;
- artt. 17, 18, 19 del Decreto legislativo del 05/08/2022 n. 134.

7.5 Verifica

L'attività d'ispezione, gli atti e adempimenti correlati sono sottoposti a verifica e valutazione secondo quanto previsto da apposita procedura documentata.

8. DIFFUSIONE /ARCHIVIAZIONE/REGISTRAZIONE

La presente procedura è registrata e conservata presso il Dipartimento di Prevenzione ASL Frosinone ufficio della U.O.C "Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche".

La documentazione delle attività di vigilanza e gli eventuali provvedimenti conseguenti, dopo opportuna registrazione negli appositi registri cartacei/informatici (come già specificato nel punto 7.3), sono archiviate nel fascicolo proprio dell'impresa oggetto di vigilanza nel distretto del servizio veterinario IAPZ di competenza.

9. DOCUMENTI CORRELATI

- Procedura di controllo ufficiale e azioni da intraprendere in caso di non conformità alla normativa.
- Procedura verifica efficacia controlli ufficiali.

10. MODULISTICA/ALLEGATI

- **ALLEGATO A -** Modulistica in uso ASL FR;
- **ALLEGATO B -** Legge Regionale 25 ottobre 2022, n. 17 "Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e l'esercizio dell'apicoltura";
- **ALLEGATO C -** Procedure operative ministeriali per la registrazione dei trattamenti a base di medicinali veterinari somministrati alle api" (ai sensi dell'art. 108 del regolamento (UE) 2019/6);
- **ALLEGATO D -** Tabella degli acaricidi consentiti in Italia per il controllo della varroatosi delle api;
- **ALLEGATO E -** Allegato I e II Reg. CE n. 852/04;
- **ALLEGATO F –** nota Regione Lazio Reg. uff. n. 0821388 del 13/10/2021 -Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Promozionale della Salute e Prevenzione: verbale riunione del 5 ottobre 2021 – Apicoltura e produzione del miele.
- **ALLEGATO G –** "Buone Prassi Apistiche" (BPA).

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL FROSINONE

REGIONE LAZIO

ALLEGATO A - Modulistica in uso ASL FR

SCHEDE da n.1 a n.12

SCHEDA 1

SCHEDA DI RILEVAZIONE TECNICO-SANITARIA DEGLI APIARI

GENERALITA' DELL'APICOLTORE

Apicoltore _____ nato a _____
il _____ Rappresentante Legale (Società) _____
Residente nel Comune di _____ Prov_____ Cap _____
Loc./ Via _____
C.F. / p.IVA _____Tel. _____
Cell. _____ e-mail _____

Ubicazione principale dell'Azienda Apistica Codice Aziendale: IT [_][_][_] [_][_] [_][_][_]
Denominata _____
Sita nel Comune di _____
Loc. / Via _____
Prov _____ Cap _____Tel. _____

Conduzione: Familiare Dipendenti Autoconsumo: Si No
Possiede in totale n. _____ Apiari così stanziati:

1) Comune di _____ASL _____
Località _____
Via _____ N° alveari: _____

2) Comune di _____ASL _____
Località _____
Via _____ N° alveari: _____

3) Comune di _____ASL _____
Località _____
Via _____ N° alveari:_____

4) Comune di _____ASL _____
Località _____
Via _____ N° alveari: _____

5) Comune di _____ASL _____
Località _____
Via _____ N° alveari: _____

6) Comune di _____ASL _____
Località _____
Via _____ N° alveari: _____

7) Comune di _____ASL _____
Località _____
Via _____ N° alveari: _____

Viene effettuato nomadismo SI NO

per la fioritura di: _____

Nei seguenti comuni_____

_____

Viene effettuato servizio di impollinazione SI NO

Per: CONTO PROPRIO CONTO TERZI

IN FRUTTETI COLTURE IN SERRA

tipo di coltura

_____

DATI RELATIVI ALL'APIARIO SOTTOPOSTO A RILEVAZIONE

APIARIO STANZIALE

APIARIO NOMADE proveniente dal Comune di _____

ASL _____

L'APIARIO SOTTOPOSTO A RILEVAZIONE è ubicato nel :

Comune di_____

Località _____

Via _____N° alveari presenti: ____

VERIFICA DOCUMENTALE

1) Presenza registri consistenza apiario	SI	NO
2) Presenza del registro dei trattamenti	SI	NO
3) Presenza del registro degli alimenti somministrati alle api	SI	NO
4) Presenza registro delle analisi effettuate	SI	NO
5) Presenza di ricette veterinarie in triplice copia	SI	NO
6) E' certificata la movimentazione animale (Dichiarazione di movimentazione delle api)	SI	NO

VERIFICA DELLA CONDUZIONE DELL'APIARIO

1) Identificazione degli alveari con il codice aziendale	SI	NO
2) Numerazione degli alveari	SI	NO
3) Rispondenza della consistenza alveari a quanto precedentemente denunciato	SI	NO
4) Utilizzo di arnie con fondo mobile antivarroa	SI	NO

Collocazione dell'apiario

- Appropriata collocazione (esposizione a sud / sud-est) SI NO
- Zona umida o esposta a forti venti SI NO
- Le arnie sono correttamente orientate SI NO

Rispetto delle distanze

- Meno di dieci metri da strade di pubblico transito SI NO
- Meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private SI NO

Possibili fonti di inquinamento per vicinanza < 1 Km

impianti industriali discariche altro:……

Sono state mai segnalate morie di api per sospetto avvelenamento? SI NO

Quale sostanza viene sospettata come responsabile dall'apicoltore? ……

Esiste agricoltura intensiva nelle immediate vicinanze dell'apiario? SI NO

Di quali colture? _____

Registrazione metodica dei trattamenti effettuati SI NO

Vengono registrati anche i prodotti che non richiedono ricetta veterinaria SI NO

Tecniche apistiche/manutenzione periodica

Impiego dell'apiscampo SI NO

Impiego escludiregina SI NO

Arnie in buono stato di manutenzione SI NO

Presenza di telaini con favi vecchi (> 4 anni) SI NO

Frequenza di sostituzione telaini vecchi (N° espresso in anni)……

Gestione delle api regine

Sostituzione delle api regine SI NO

In caso di sostituzione, ogni quanti anni? (specificare il numero)……

Marcatura delle regine SI NO

Regine di produzione propria SI NO

In caso di acquisto di api regine, da quale regione/Paese provengono?.....

Alimentazione delle api

L'apicoltore effettua alimentazione delle api? SI NO

In caso affermativo, viene effettuata:
Alimentazione invernale, con (specificare)……
Alimentazione primaverile/estiva, con (specificare)…….....

Nel caso venga impiegato miele, questo è: PROPRIO DI TERZI

Acquisto di sciami e famiglie SI NO

In caso di acquisto sciami, da quale regione/Paese provengono?.....

Si previene la sciamatura con la divisione degli alveari? SI NO

INDIRIZZO PRODUTTIVO

cera	propoli	polline	pappa reale
sciami	regine	miele	veleno

Il miele prodotto è di tipo_____

Quantità di miele prodotto nell'ultimo anno _____ autoconsumo

vendita diretta in azienda vendita a dettaglianti vendita a grossisti

ATTIVITA' DI SMIELATURA

In proprio:
Autorizzazione/S.C.I.A. prot. _____ rilasciata/presentata il _____
al Comune di _____ Prov. _____
Laboratorio_____
Ubicato nel Comune di _____ Prov_____ Cap _____
Loc./ Via _____Tel. _____

Presso terzi:
Laboratorio _____
Codice Aziendale IT [_][_][_] [_][_] [_][_][_] ASL n. _____ di _____
Ubicata nel Comune di _____ Prov _____ Cap _____
Loc. / Via _____ Tel. _____

Note ……

……..

Data _____

L'apicoltore Il rilevatore

_____ _____

☐ RISCHIO BASSO ☐ RISCHIO MEDIO ☐ RISCHIO ALTO

SCHEDA 2

REGIONE LAZIO

AZIENDA USL _____ - DISTRETTO: _____

VERBALE DI CAMPIONAMENTO PRESSO GLI ALLEVAMENTI APISTICI

In data: _____ alle ore: _____, il/i sottoscritto/i verbalizzante/i: _____

_____

con la qualifica di: _____ si è/sono recato/i presso l'apiario:

del Sig.: _____ codice aziendale IT [_][_][_] [_][_] [_][_][_]

nel Comune di:_____ Prov. _____ via/loc._____

Alla presenza del Sig.: _____ nato a:_____

il _____ residente a: _____ via/loc._____

n. _____ tel. _____, preso atto che l'apiario è composto da N. _____ alveari,

dopo essersi qualificato/i ed aver motivato la visita, il/i sottoscritto/i ha/hanno proceduto ad un campionamento dei prodotti degli alveari sotto riportati, dopo aver effettuato una rilevazione dello stato sanitario.

Verifica dello stato sanitario degli alveari

Malattie riscontrate in apiario dall'apicoltore negli ultimi 3 anni:…….

……

Attualmente sono presenti in apiario famiglie che si sospetta ammalate? SI NO

In caso affermativo, quali malattie sono sospettate dall'apicoltore?…….

……

Ricorso ad analisi di laboratorio

Ricorso a laboratorio di analisi per diagnosi malattie api SI NO
Ricorso a laboratorio di analisi per ricerca di residui nel miele SI NO

Visita sanitaria

Effettuare la visita sugli alveari più deboli o su quelli che l'apicoltore indica come ammalati adottando la specifica "Scheda sanitaria":

"Scheda sanitaria"
(da compilare per ogni alveare soggetto a visita)

Identificativo dell'alveare:……

La famiglia, rispetto alle altre presenti in apiario si manifesta spopolata? SI NO

All'apertura dell'alveare si riscontrano materiali estranei? SI NO
(es. strisce di legno, polveri, dispositivi particolari, etc.).
In caso affermativo, descrivere :_____

Si notano api morte sul predellino di volo o sul fondo interno dell'arnia? SI NO
(in caso affermativo, è indicato campionare per avvelenamento, virosi o nosemiasi)

E' presente covata? SI NO
(in caso di assenza di covata, la famiglia è probabilmente orfana o sta sostituendo la regina)

Se presente, la covata manifesta quadri lesivi? SI NO
(es. opercoli forati/anneriti, distribuzione irregolare, odore anomalo, larve filanti, etc…).
In caso affermativo, prelevare tutto il telaino o sua porzione ed inviarlo al laboratorio.

Specificare il quadro lesivo che si presenta a carico della covata……..
……

Si nota la presenza di adulti di varroa sulle api? SI NO
In caso affermativo (sospetto di varroatosi), prelevare api adulte o covata malata per il laboratorio

Si nota la presenza di api morte in fase di farfallamento? SI NO
In caso affermativo (sospetto di virosi) prelevare tutto il telaino o una sua porzione con covata malata ed inviarlo al laboratorio.

Si nota la presenza di api piccole, nere o con ali deformi? SI NO
In caso affermativo (sospetto di virosi), realizzare un campionamento di api adulte per virosi o per varroatosi.

Si notano escrementi diarroici sul predellino di volo e/o all'interno dell'alveare? SI NO
Si notano api morte all'interno dell'arnia o famiglie spopolate? SI NO
In caso affermativo, effettuare un campionamento di api adulte per diagnosi di nosemiasi e virosi.

Trattamento antivarroa effettuati: APISTAN® APIVAR® APIGUARD®
THYMOVAR® APILIFE VAR® API-BIOXAL® GOCCIOLATO
API-BIOXAL® SUBLIMATO

Quando (specificare):…….
……...

Note……

……

"Scheda di campionamento"

Si inviano i seguenti campioni:

⊙ N° ……CAMPIONE/I DI TELAINO/I o PORZIONE/I DI FAVO

(nota: è indispensabile la presenza di covata per la diagnosi di: peste americana, peste europea)

PRELEVATO/I DALL'ALVEARE/I N° (specificare identificativo alveari di provenienza):_____

_____

per la ricerca di_____

_____

⊙ N° ……CAMPIONE/I DI API ADULTE

(è indispensabile la presenza di api adulte per la diagnosi di: varroatosi, nosemiasi, virosi)

PRELEVATO/I DALL'ALVEARE/I N° (specificare identificativo alveari di provenienza):_____

_____

per la ricerca di_____

_____

⊙ ALTRO (specificare N° e tipologia del campione): _____

PRELEVATO/I DALL'ALVEARE/I N° (specificare identificativo):_____

_____

per la ricerca di_____

_____

Eventuali annotazioni del verbalizzante:_____

_____

_____

Eventuali annotazioni dell'apicoltore: :_____

FIRMA DELL'ALLEVATORE

FIRMA DEL/I VERBALIZZANTI

REGIONE LAZIO SCHEDA 3

AZIENDA SANITARIA LOCALE _____DISTRETTO_____

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Servizi di Medicina Veterinaria

Prot. _____

RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE DI IDENTIFICAZIONE AZIENDALE AI SENSI DEL D.Lgs 158/06 art. 14 e D.lgs 336/99

Il sottoscritto_____nato a _____il _____
Indirizzo_____ Comune _____prov _____
Cap_____telefono_____CF/p IVA_____
In qualità di Responsabile dell'Azienda agricola

(Notizie riguardanti l'ubicazione dell'Azienda)

Denominazione_____
Rappresentante legale (per Società) _____
Indirizzo_____Comune_____prov_____
Cap _____telefono _____CF/p IVA_____

Specie allevate e/o detenute Equidi ☐ Volatili da cortile ☐ Conigli ☐
Ruminanti selvatici ☐ Ratiti ☐ Api ☐

Chiede l'attribuzione del codice aziendale ai sensi del D.Lgs. 336/99 impegnandosi a comunicare ogni variazione dei dati entro il termine massimo di 7 giorni.

A tal fine dichiara che:

Quadro A (da compilare solo nel caso in cui il proprietario non coincida con le figure precedenti)

Il proprietario è _____nato a _____il _____
Rappresentate legale (per Società) _____
Indirizzo _____Comune_____prov _____
Cap _____telefono_____CF/p IVA _____
Specie di proprietà _____
_____

Quadro B (da compilare solo nel caso in cui il detentore non coincida con le figure precedenti)

Detentore / responsabile degli animali _____
Indirizzo _____Comune_____prov _____
Cap _____telefono_____CF/p IVA _____
Specie detenute _____
_____

Dichiara inoltre che l'Azienda ha le seguenti finalità:

☐ Autoconsumo

☐ Altri fini. Specificare _____

Data _____ Firma del responsabile _____
Firma per accettazione _____
di eventuali comproprietari _____

CODICE AZIENDALE ATTRIBUITO

IT |___|___|___| Codice ISTAT |___|___|___| Codice Provincia |___|___|___| Numero progressivo su base comunale

Data _____ IL VETERINARIO RESPONSABILE

SCHEDA 4

SCHEDA IDENTIFICATIVA APIARI REGIONE LAZIO

-DENUNCIA DEGLI ALVEARI-

(L. 313 del 24/12/2004; L. R. Lazio n. 75 del 21/11/1988)

IDENTIFICATIVO FIGURA ANAGRAFICA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
Rappresentante Legale (Società) _____
Residente nel Comune di _____ Prov_____ Cap _____
Loc./ Via _____C.F. / p. IVA _____
Tel. _____ Cell. _____ e-mail _____

UBICAZIONE ALLEVAMENTO PRINCIPALE

In qualità di Responsabile dell'Azienda Apistica
Codice Aziendale IT [_][_][_] [_][_] [_][_][_]
Denominata _____ Sita nel Comune di _____
Loc. / Via _____ Prov _____ Cap _____
Tel. _____

DETENTORE
(da compilare solo nel caso in cui il detentore non coincida con le figure precedenti)

Detentore _____nato a _____ il _____
Residente nel Comune di _____ Prov_____ Cap _____
Loc./ Via _____C.F. / p. IVA _____
Tel. _____ Cell. _____ e-mail _____

CONDUZIONE:
Familiare Dipendenti N°:_____ Autoconsumo: Si No
Effettua Nomadismo ◎ SI ◎ NO

INDIRIZZO PRODUTTIVO

MIELE ◎ PROPOLI ◎ PAPPA REALE ◎ POLLINE ◎
REGINE ◎ SCIAMI ◎ CERA ◎ VELENO ◎

Il miele prodotto è di tipo_____
Quantità di produzione ultimo anno _____

ATTIVITA' DI SMIELATURA

IN PROPRIO:
Autorizzazione/S.C.I.A prot. _____ rilasciata/presentata il _____
al Comune di _____ Prov. _____
Laboratorio _____
Ubicato nel Comune di _____ Prov_____ Cap _____
Loc./ Via _____Tel. _____

PRESSO TERZI:

Laboratorio _____
Codice Aziendale IT [_][_][_] [_][_] [_][_][_] ASL n. _____ di _____
Ubicata nel Comune di _____ Prov _____ Cap _____
Loc. / Via _____ Tel. _____

APIARI

Dichiara sotto la propria responsabilità di possedere n. _____ alveari, così stanziati:

n. _____ nel Comune di _____ località _____ASL _____
presso il fondo di proprietà di _____Comune di _____
Prov_____ Cap _____Loc./ Via _____ Tel. _____
Data apertura _____ Data chiusura _____

n. _____ nel Comune di _____ località _____ASL _____
presso il fondo di proprietà di _____Comune di _____
Prov_____ Cap _____Loc./ Via _____ Tel. _____
Data apertura _____ Data chiusura _____

n. _____ nel Comune di _____ località _____ASL _____
presso il fondo di proprietà di _____Comune di _____
Prov_____ Cap _____Loc./ Via _____ Tel. _____
Data apertura _____ Data chiusura _____

n. _____ nel Comune di _____ località _____ASL _____
presso il fondo di proprietà di _____Comune di _____
Prov_____ Cap _____Loc./ Via _____ Tel. _____
Data apertura _____ Data chiusura _____

SEZIONE PER CHI EFFETTUA NOMADISMO

Di tali Alveari n. _____ sono soggetti a Nomadismo:

n. _____ nel Comune di _____ località _____ASL _____
presso il fondo di proprietà di _____Comune di _____
Prov_____ Cap _____Loc./ Via _____ Tel. _____
Data prevista trasferimento _____ periodo di permanenza _____
Tipo di fioritura _____

n. _____ nel Comune di _____ località _____ASL _____
presso il fondo di proprietà di _____Comune di _____
Prov_____ Cap _____Loc./ Via _____ Tel. _____
Data prevista trasferimento _____ periodo di permanenza _____
Tipo di fioritura _____

n. _____ nel Comune di _____ località _____ASL _____
presso il fondo di proprietà di _____Comune di _____
Prov_____ Cap _____Loc./ Via _____ Tel. _____
Data prevista trasferimento _____ periodo di permanenza _____
Tipo di fioritura _____

n. _____ nel Comune di _____ località _____ASL _____

presso il fondo di proprietà di _____Comune di _____
Prov_____ Cap _____Loc./ Via _____ Tel. _____
Data prevista trasferimento _____ periodo di permanenza _____
Tipo di fioritura _____

n. _____ nel Comune di _____ località _____ASL _____
presso il fondo di proprietà di _____Comune di _____
Prov_____ Cap _____Loc./ Via _____ Tel. _____
Data prevista trasferimento _____ periodo di permanenza _____
Tipo di fioritura _____

Data _____ Firma _____

MODELLO PER LA REGISTRAZIONE DEI MEDICINALI VETERINARI SOMMINISTRATI ALLE API

(ai sensi dell'art. 108 del Regolamento (UE) 2019/6)

SCHEDA 5

REGISTRAZIONI DEI TRATTAMENTI

(Reg. (UE) 2019/6)

Titolare allevamento/Ragione sociale ditta	Codice allevamento I T ☐☐☐☐☐☐☐☐
Sede aziendale *(sede legale così come indicata in BDA)*	Firma del titolare/legale rappresentante dell'azienda
Firma del detentore degli alveari *(ove non coincida con i dati precedenti)*	Firma del responsabile della tenuta del documento cartaceo

NOTE PER LA COMPILAZIONE E TENUTA DELLE REGISTRAZIONI

1. Le presenti registrazioni, su pagine prenumerate e vidimate dal servizio veterinario locale che ha rilasciato il codice aziendale, vanno conservate per un periodo di almeno cinque anni dall'ultima registrazione unitamente a copia della documentazione di acquisto (bolle di accompagnamento/ricevute/scontrini fiscali/fatture).
2. La data di inizio trattamento va annotata dall'apicoltore entro le 48 ore successive.
3. Il documento di acquisto si riferisce a fattura/scontrino/ricevuta fiscale che contenga numero e data.

REGISTRAZIONI DEI TRATTAMENTI

(Reg. (UE) 2019/6)

PAG. NUM.

N° REV (1)	PIN REV (1)	Denominazione del medicinale veterinario (2)	Fornitore (nome e indirizzo) (2)	Rif. documento di acquisto (2)	Data inizio trattamento (3)	Ident. apiario trattato (come da BDN) (3)	Ident. alveare trattato *(event. num. alveari)* (3)	Quantità somministrata (3)	Durata del trattamento (3)	Tempi di attesa *(anche se pari a zero)* (3)	N. confezioni residue o q. tà (3)

(1) A cura del medico veterinario. Da compilare qualora il medicinale veterinario sia stato oggetto di prescrizione medico-veterinaria.

(2) A cura dell'allevatore. Da compilare qualora il medicinale veterinario non sia stato oggetto di prescrizione e di fornitura tramite il sistema informativo nazionale della farmacosorveglianza.

(3) A cura dell'allevatore. In caso di prescrizione medico-veterinaria le informazioni relative a: animali trattati, quantità somministrata, durata del trattamento e tempi di attesa devono essere coerenti con le informazioni presenti sulla prescrizione.

Num _____	Num _____	Num _____	Num _____
Num _____	Num _____	Num _____	Num _____
Num _____	Num _____	Num _____	Num _____

I riquadri debitamente numerati possono essere utilizzati per ulteriori annotazioni qualora lo spazio nella pagina precedente sia insufficiente.

Il presente modello è composto di N°_____ pagine progressivamente numerate e vidimate dalla Pagina n°_____ alla pagina n°_____	
Data	L'Ufficio vidimante

SPAZIO RISERVATO ALLA VIDIMAZIONE

SCHEDA 6

REGISTRO DEGLI ALIMENTI SOMMINISTRATI ALLE API

REGISTRAZIONE DI COMPETENZA DELL'ALLEVATORE

REGISTRO DEGLI ALIMENTI SOMMINISTRATI ALLE API

Titolare dell'apiario-Ragione sociale della ditta……..

Sede legale della Ditta……

Detentore……

Codice allevamento IT [_][_][_] [_][_] [_][_][_]

Finalità allevamento: □ *Miele* □ *Propoli* □ *Polline* □ *Pappa reale* □ *Veleno*
□ *Famiglie* □ *Sciami* □ *Regine* □ *Pacchi d'api* □ *Cera*

Firma del titolare/legale rappresentante……

Firma del responsabile della tenuta del registro……...

Data	Sostanza somministrata	Quantità per alveare	N° di alveari trattati	Identificazione degli alveari trattati	Fornitore	Lotto	Motivo integrazione

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO ALIMENTI

- *Nella colonna relativa al N° identificativo degli alveari vanno indicati i numeri identificativi individuali delle singole arnie delle famiglie o sciami sottoposti a somministrazione di alimenti. Indicare il caso in cui sia interessato tutto l'apiario.*

- *Nella colonna fornitore e nella colonna lotto, vanno indicati il nominativo della Ditta fornitrice e del lotto della partita.*

REGISTRO DELLE ANALISI EFFETTUATE

AUTOCONTROLLO – CONTROLLO UFFICIALE – PATOLOGIE REFERTI DI LABORATORIO

REGISTRAZIONE DI COMPETENZA DELL'ALLEVATORE

REGISTRO DELLE ANALISI EFFETTUATE
AUTOCONTROLLO – CONTROLLO UFFICIALE – PATOLOGIE
REFERTI DI LABORATORIO

Titolare dell'apiario - Ragione sociale della ditta……..

Sede legale……

Detentore ……...

Codice allevamento IT [_][_][_] [_][_] [_][_][_]

Finalità allevamento: □ *Miele* □ *Propoli* □ *Polline* □ *Pappa reale* □ *Veleno*
□ *Famiglie* □ *Sciami* □ *Regine* □ *Pacchi d'api* □ *Cera*

Firma del titolare/legale rappresentante……

Firma del responsabile della tenuta del registro……...

N° progressivo	Data del prelievo	Matrice	Tipo accertamento	N° identificativo famiglie/sciami o lotto di prodotto	Ubicazione apiario/Laboratorio di smielatura	Esito	Gestione di eventuali non conformità e/o Patologie

SCHEDA 8

Data e numero di protocollo presso la Usl _____
(Spazio riservato all'ufficio)



Comunicazione di inizio attività annuale

Il sottoscritto_____nato a _____ il _____
residente in _____ prov._____via _____ n° _____
cod.fiscale _____ P.Iva_____ tel _____

Possessore di complessivi n. _____ alveari suddivisi nei seguenti apiari ubicati in

via _____ Codice allevamento n._____

via _____ Codice allevamento n._____

in possesso di laboratorio di smielatura ubicato in _____ prov._____
via _____ n° _____

COMUNICA

che procederà alle operazioni di smielatura e confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare nei propri apiari nei seguenti periodi:
dal _____ al_____
dal _____ al_____
dal _____ al_____

Data e Firma_____

Data e numero di protocollo presso la Usl _____
(Spazio riservato all'ufficio)

"Scheda di rilevamento tecnico – sanitaria dei laboratori di smielatura con procedura semplificata"

Ragione Sociale _____Cod. Az. _____

Rappresentante Legale _____nato a _____il _____

Residente nel Comune di _____Prov._____ Cap._____

Loc./Via _____

C.F./p.IVA_____

Tel._____cell._____ e-mail_____

Ubicazione laboratorio di smielatura presso: □ la propria abitazione □ altro luogo_____

Sito nel Comune di _____

Loc./Via _____Prov _____ Cap_____

Approvvigionamento idrico

- Acquedotto Pubblico □ SI □ NO
- Pozzo privato □ SI □ NO
- Certificazione potabilità dell'acqua □ SI □ NO

Locali autorizzati nei periodi dichiarati

- È presente un locale adibito a laboratorio smielatura stagionalmente □ SI □ NO
- È presente un solo locale esclusivamente dedicato a laboratorio di smielatura □ SI □ NO
- Sono presenti più locali adibiti a laboratorio smielatura, quali[1]: _____ □ SI □ NO
- Il locale utilizzato per la smielatura è anche adibito al confezionamento/deposito del miele confezionato □ SI □ NO
- Sono presenti locali adibiti a confezionamento/deposito quali:_____ □ SI □ NO
- Il locale/i locali è/sono ben areati ed illuminati □ SI □ NO
- Areazione sufficiente □ SI □ NO
  □ Naturale □ Artificiale
- È presente un servizio igienico □ SI □ NO
- Il locale/ i locali è/sono mantenuto/i pulito/i in modo tale da evitare rischi da contaminazione da parte di insetti/animali infestanti □ SI □ NO

[1] Specificare i locali presenti: area disipercolatura, sala smielatura, sala di confezionamento, magazzino deposito, ecc.

- Pareti e pavimenti sono lavabili/disinfettabili □ SI □ NO

- Lavabi n° _____ situati in:_____

  Provvisti di rubinetteria non manuale □ SI □ NO
  Acqua corrente calda e fredda □ SI □ NO
  Erogatore di sapone liquido □ SI □ NO
  Asciugamani a perdere □ SI □ NO

- Le attrezzature presenti (mobili/temporanee/fisse) dedicate alla lavorazione sono di materiale idoneo, sottoposte a regolare manutenzione e protette da animali infestanti □ SI □ NO

- I mobili o altre strutture o materiali presenti sono mantenute pulite, lavabili e disinfettabili □ SI □ NO

- Esistono procedure aziendali/manuali di buone pratiche di igiene/lavorazione □ SI □ NO

- Esistono procedure di pulizia/disinfezione/disinfestazione e sono facilmente comprensibili □ SI □ NO

_____

- Il personale conosce le procedure ed evidenzia addestramento specifico □ SI □ NO

- Sono presenti zanzariere alle finestre o idonei dispositivi atti a prevenire la presenza di animali indesiderati □ SI □ NO

- I prodotti per la pulizia/disinfezione sono conservati lontano dalle aree di lavorazione del miele □ SI □ NO

<u>Documentazione presente</u>

- Registro di carico/scarico □ SI □ NO
- Registro dei trattamenti □ SI □ NO
- Registro degli alimenti somministrati alle api □ SI □ NO
- Registro delle analisi □ SI □ NO
- Altra documentazione _____

- Le procedure aziendali/manuali sono correttamente applicate anche ai fini della rintracciabilità □ SI □ NO
- I prodotti sono correttamente etichettati □ SI □ NO

□ RISCHIO BASSO □ RISCHIO MEDIO □ RISCHIO ALTO

Data _____

Il responsabile del laboratorio di smielatura
(o delegato presente)

_____

I Verbalizzanti

_____

SCHEDA 10

"Scheda di rilevazione tecnico – sanitaria dei laboratori di smielatura"

Ragione Sociale _____
Rappresentante Legale _____ nato a _____ il _____
Residente nel Comune di _____ Prov_____ Cap _____
Loc./ Via _____
C.F. / p.IVA _____
Tel. _____ Cell. _____ e-mail _____

Ubicazione laboratorio di smielatura:
Denominato _____ Sito nel Comune di _____
Loc. / Via _____ Prov _____ Cap _____Tel. _____
Sede legale _____
Aut/DIA/S.C.I.A. prot. _____ del_____
Con procedura Semplificata [] Ordinaria []

Conto Proprio [] Conto Terzi []

Personale Dipendente SI [] NO []

Approvvigionamento Idrico
Acquedotto Pubblico SI [] NO []
Pozzo privato SI [] NO []
Certificazione Potabilità dell'acqua SI [] NO []

Locali
Rispondenti alla piantina planimetrica ed alla relazione tecnico descrittiva
SI [] NO [] NON Verificato []

Area disopercolatura separata SI [] NO []
sala di smielatura SI [] NO []
sala di confezionamento SI [] NO []
magazzino/deposito SI [] NO []
servizi igienici SI [] NO []

pareti lavabili e disinfettabili SI [] NO []
_____
_____

pavimenti lavabili e disinfettabili SI [] NO []
_____
_____

Illuminazione sufficiente SI [] NO []
Naturale SI [] NO []
Artificiale SI [] NO []

Areazione sufficiente	SI	[]	NO	[]
Naturale	SI	[]	NO	[]
Forzata	SI	[]	NO	[]

Lavabi n° _____ situati in: _____

Provvisti di rubinetteria non manuale	SI	[]	NO	[]
Acqua corrente calda e fredda	SI	[]	NO	[]
Erogatore di sapone liquido	SI	[]	NO	[]
Asciugamani a perdere	SI	[]	NO	[]
Attrezzature ed utensili in materiale idoneo	SI	[]	NO	[]

Idonei dispositivi atti ad evitare la presenza di animali indesiderati SI [] NO []

Registro di Carico e Scarico aggiornato	SI	[]	NO	[]
Presenza del piano di autocontrollo	SI	[]	NO	[]
Piano di autocontrollo correttamente applicato	SI	[]	NO	[]
Effettuato campionamento	SI	[]	NO	[]

Note _____

I prodotti sono correttamente etichettati SI [] NO []

Data _____

Il Responsabile del laboratorio di smielatura (o delegato)

_____

Il Verbalizzante

_____

☐ RISCHIO BASSO ☐ RISCHIO MEDIO ☐ RISCHIO ALTO

SCHEDA 11

FAC-SIMILE DELLA RELAZIONE TECNICA SUI REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE

Il sottoscritto ----------nato a ----------il----------
Titolare dell'impresa denominata _____
Legale rappresentante della Ditta/Società_____
In qualità di operatore del settore alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002.

DICHIARA

Che al fine di garantire la sicurezza alimentare sono stati adeguatamente applicati tutti i requisiti previsti dal Regolamento 852/04.
In particolare dichiara :
1)di voler attivare la seguente tipologia di attività*:

a. Produzione primaria (specificare _____);
b. Trasformazione (specificare _____);
c. Commercio ingrosso/dettaglio (specificare _____);
d. Somministrazione (specificare _____);
e. Trasporto (specificare _____);

2) che i locali e gli impianti hanno le seguenti caratteristiche**:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

3)Che l'acqua utilizzata possiede le seguenti caratteristiche :

_____
_____
_____
_____
_____

4) Che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti avvengono secondo le seguenti modalità:

Breve descrizione del ciclo di lavorazione:

* specificare l'attività prevalente descritta in;
** è possibile anche allegare una planimetria dei locali e degli impianti 1:100.

Data _____

In fede
(firma per esteso e leggibile del legale rappresentante)

Istruzione per la compilazione della "relazione tecnica"

Il titolare di impresa alimentare deve far riferimento alle presenti istruzioni per la compilazione della relazione tecnica.

Descrizione strutture ed impianti (ove presenti):

- Devono essere descritti lo schema e le dimensioni dei locali con l'indicazione delle relative destinazioni d'uso, nonché i materiali di rivestimento delle pareti e del pavimento (potrà essere allegata eventualmente anche una planimetria in scala 1/100;
- Deve essere dichiarata la disponibilità di acqua potabile calda e fredda e del sistema di smaltimento dei reflui a norma;
- Deve essere dichiarata la natura e l'idoneità dei sistemi di aerazione presenti, nonché la presenza di adeguati dispositivi per evitare l'ingresso di animali infestanti;
- Deve essere dichiarata la disponibilità di adeguati impianti di stoccaggio/esposizione a temperatura controllata per i prodotti deperibili e la presenza di idonea attrezzatura per il lavaggio degli alimenti (quando necessario) e delle attrezzature e delle mani;
- Deve essere dichiarata la presenza dei servizi igienici non in diretta comunicazione con le aree di produzione/manipolazione degli alimenti e la disponibilità di locali chiusi e/o armadi per riporre i materiali di pulizia;
- Devono essere descritte le attrezzature e gli impianti tecnologici utilizzati nell'impresa.

Descrizione ciclo di produzione:

- Devono essere descritti i prodotti realizzati dalla impresa alimentare specificando eventuali destinazioni a consumatori a rischio;
- Devono essere elencate le materie prime utilizzate, le principali fasi del ciclo produttivo nonché l'organizzazione del medesimo finalizzata ad evitare contaminazioni crociate dei prodotti e delle attrezzature;
- Deve essere indicato il numero complessivo degli addetti e precisata la loro formazione specifica relativa all'attività svolta;
- Deve essere dichiarata l'elaborazione e la tempestiva applicazione di procedure di autocontrollo con il metodo HACCP, di procedure di sanificazione dei locali e delle attrezzature e di difesa dagli animali infestanti, nonché di rintracciabilità ed eventuale ritiro dal commercio (Reg. CE 178/02)..

Nel caso di attività di trasporto alimenti la relazione tecnica potrà essere limitata a:

- descrizione della tipologia dei prodotti trasportati e delle rispettive temperature di trasporto;
- dichiarazione di certificazione ATP (per il trasporto di alimenti deperibili);
- descrizione delle caratteristiche dei vani di carico e dei relativi materiali di rivestimento;
- descrizione delle procedure stabilite per evitare eventuali contaminazioni dirette o indirette dei prodotti trasportati;
- deve essere dichiarata l'elaborazione e l'applicazione di procedure di autocontrollo con il metodo HACCP, le procedure di sanificazione degli automezzi e delle eventuali attrezzature, nonché le procedure di rintracciabilità previste dal Regolamento (CE) n. 178/02.

SCHEDA 12

"Scheda di rilevazione tecnico – sanitaria dei laboratori di smielatura

conto terzi, consortili o a locazione temporanea"

Ragione Sociale _____
Rappresentante Legale _____ nato a _____ il _____
Residente nel Comune di _____ Prov_____ Cap _____
Loc./ Via _____
C.F. / p.IVA _____
Tel. _____ Cell. _____ e-mail _____

Ubicazione laboratorio di smielatura:
Denominato _____ Sito nel Comune di _____
Loc. / Via _____ Prov _____ Cap _____Tel. _____
Sede legale _____
Aut/ S.C.I.A. prot. _____ del_____
Con procedura Semplificata [] Ordinaria []
Conto Proprio [] Conto Terzi, Consortili o a locazione temporanea []

Personale Dipendente SI [] NO []

Approvvigionamento Idrico

Acquedotto Pubblico	SI	[]	NO	[]
Pozzo privato	SI	[]	NO	[]
Certificazione Potabilità dell'acqua	SI	[]	NO	[]

Locali

Rispondenti alla piantina planimetrica ed alla relazione tecnico descrittiva
SI [] NO [] NON Verificato []

Area disopercolatura separata	SI	[]	NO	[]
sala di smielatura	SI	[]	NO	[]
sala di confezionamento	SI	[]	NO	[]
magazzino/deposito	SI	[]	NO	[]
servizi igienici	SI	[]	NO	[]
pareti lavabili e disinfettabili	SI	[]	NO	[]
pavimenti lavabili e disinfettabili	SI	[]	NO	[]
Illuminazione sufficiente	SI	[]	NO	[]
Naturale	SI	[]	NO	[]
Artificiale	SI	[]	NO	[]

Areazione sufficiente	SI	[]	NO	[]
Naturale	SI	[]	NO	[]
Forzata	SI	[]	NO	[]

_____

_____

Lavabi n° _____ situati in: _____

Provvisti di rubinetteria non manuale	SI	[]	NO	[]
Acqua corrente calda e fredda	SI	[]	NO	[]
Erogatore di sapone liquido	SI	[]	NO	[]
Asciugamani a perdere	SI	[]	NO	[]
Attrezzature ed utensili in materiale idoneo	SI	[]	NO	[]

_____

_____

Idonei dispositivi atti ad evitare la presenza di animali indesiderati

SI [] NO []

_____

_____

Registro di Carico e Scarico aggiornato	SI	[]	NO	[]
Presenza del piano di autocontrollo	SI	[]	NO	[]
Piano di autocontrollo correttamente applicato	SI	[]	NO	[]

In caso di laboratori con registrazione Conto Terzi, Consortili o a locazione temporanea:

1. chi usufruisce del laboratorio è in possesso del codice aziendale?	SI	[]	NO	[]
2. il miele invasettato ed immesso in fusti:				
- è etichettato ai fini della tracciabilità?	SI	[]	NO	[]
- è accompagnato da un Documento di Trasporto (DDT)?	SI	[]	NO	[]
3. è presente, a cura del locatore, il "registro del locatore"?	SI	[]	NO	[]
Effettuato campionamento	SI	[]	NO	[]

Note _____

_____

_____

Data _____

Il Responsabile del laboratorio di smielatura (o delegato)

_____

Il Verbalizzante

_____

☐ RISCHIO BASSO ☐ RISCHIO MEDIO ☐ RISCHIO ALTO

ALLEGATO B - Legge Regionale 25 ottobre 2022, n. 17

"Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e l'esercizio dell'apicoltura"

REGIONE LAZIO

Repubblica Italiana

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Disponibile in formato elettronico sul sito: *www.regione.lazio.it*

Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011

Data 27/10/2022
Numero 89
Ordinario

Periodicità bisettimanale

Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA
Direttore del Bollettino: LUIGI FERDINANDO NAZZARO

Regione Lazio

Leggi Regionali

Legge Regionale 25 ottobre 2022, n. 17

DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA, LA VALORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'APICOLTURA

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

p r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione, in armonia con l'articolo 9, comma 1, dello Statuto, riconosce e valorizza l'apicoltura come attività agricola, anche zootecnica, di interesse regionale funzionale, per le sue specificità, alla conservazione degli equilibri dinamici dell'ambiente naturale, degli ecosistemi e dell'agricoltura nonché allo sviluppo del settore agro-zootecnico e delle attività produttive e di filiera.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge, nel rispetto della normativa europea e statale e, in particolare, della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura) e successive modifiche:
   a) promuove e sostiene:
      1) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio apistico regionale e la tutela della sua biodiversità ai sensi della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare) e della legge regionale 1° marzo 2000, n. 15 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario) e successive modifiche, con particolare riferimento all'*Apis mellifera* sottospecie *ligustica* (*Apis mellifera ligustica*) e dei suoi endemismi locali;
      2) la tutela e lo sviluppo degli allevamenti apistici e delle relative produzioni nonché delle attività e delle filiere produttive ad essi associate;
      3) il sostegno all'allevamento apistico e alla pratica del nomadismo sia quale procedura utile a fini quali/quantitativi produttivi, sia quale pratica indispensabile per cercare di fronteggiare la crisi climatica e la contaminazione dell'agro ambiente;
      4) il monitoraggio e la difesa della biodiversità e degli ecosistemi naturali attraverso le api e gli altri insetti pronubi;
      5) l'assistenza e il supporto tecnico agli apicoltori;
      6) l'insediamento e la permanenza di giovani agricoltori nel settore apistico;

7) le azioni per contrastare le malattie e la moria delle api, il fenomeno dello spopolamento degli alveari nonché per tutelare gli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari;
8) la formazione professionale degli addetti del settore e, in particolare, di coloro che intraprendono l'attività di apicoltore nonché l'aggiornamento costante delle azioni necessarie per il contrasto delle patologie apistiche;
9) l'attività tecnico-scientifica finalizzata allo sviluppo e all'adozione di programmi di ricerca e sperimentazione;
10) l'adesione degli apicoltori al metodo biologico;

b) disciplina:
1) le procedure amministrative per l'esercizio dell'attività apistica per l'autoconsumo;
2) le procedure amministrative per l'esercizio dell'attività apistica per finalità commerciali esercitata dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche;
3) le modalità di tutela dell'*Apis mellifera ligustica*;
4) le procedure amministrative per l'esercizio del nomadismo.

3. La Regione, compatibilmente con le vocazioni territoriali, nel rispetto della biodiversità vegetale e della normativa vigente, favorisce l'inserimento e il mantenimento di specie vegetali, anche non autoctone, di particolare interesse apistico, nei piani di rimboschimento e di intervento per la difesa del suolo, di gestione delle aree naturali protette, previa intesa con il relativo ente di gestione, nonché nelle azioni di sviluppo delle colture officinali, sementiere e del verde urbano.
4. La Regione riconosce, altresì, l'apicoltura come attività di interesse didattico, culturale ed educativo.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ferme restando le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della l. 313/2004, ai fini della presente legge si intende per:

a) *apiario in stato di abbandono*, un apiario i cui alveari, in parte o anche singolarmente, si trovano in evidente stato di incuria relativamente alla gestione e all'accudimento delle famiglie di api e con presenza di materiali apistici che determinano fenomeni di saccheggio nonché possibili focolai di malattie e parassitosi; tale definizione è valida anche per le arnie, arniette da impollinazione o altri porta sciami contenenti i nuclei o sciami artificiali;
b) *apiario nomade,* un insieme unitario di alveari la cui ubicazione geografica viene mutata una o più volte nel corso dell'anno, al fine di favorire un incremento qualitativo e quantitativo della produzione dei singoli alveari;
c) *apiario stanziale*, un insieme unitario di alveari la cui ubicazione geografica non viene mutata nell'arco dell'anno;
d) *apicoltore*, persona fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari;
e) *autoconsumo*, una produzione non destinata alla commercializzazione derivante da allevamenti, non operanti il nomadismo, di massimo 10 alveari, se posizionati ad altitudini inferiori ai 400 mt slm, o di massimo 15 alveari, se posizionati ad altitudini superiori ai 400 mt slm, detenuti e gestiti da un nucleo familiare, nel periodo produttivo;
f) *bugno villico,* arnia rustica costituita da un tronco cavo o da una cassetta di legno o di vimini o da altro contenitore;
g) *favo da nido*, la costruzione di cera ad opera delle api da miele entro un apposito telaio nella quale si può avere la covata maschile e femminile e l'accumulo di scorte di miele e/o

di polline o pane delle api; l'insieme di più favi da nido, con la relativa colonia di api e la regina, costituisce l'alveare;

h) *sciame*, famiglia fuoriuscita naturalmente dall'alveare e recuperata dall'apicoltore;

i) *nucleo,* una colonia di api con regina in fase di sviluppo, composta da non più di sei favi, principalmente utilizzata per la rimonta interna dell'allevamento o per la vendita, la cui produzione di miele, polline e pappa reale è destinata prevalentemente al sostentamento della colonia;

l) *nomadismo*, la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;

m) *apicidio*, tecnica che consiste nell'uccisione delle api per estrarre il miele dall'arnia;

n) *forme associate,* le organizzazioni di produttori del settore apistico e le loro unioni, le associazioni di apicoltori, le federazioni, le società, le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale), si intende per:

a) *allevamento*, uno o più apiari, anche collocati in postazioni differenti, appartenenti ad un unico proprietario o detentore;

b) *anagrafe apistica*, il sistema di identificazione e di registrazione degli apicoltori e degli apiari;

c) *Banca Dati Apistica (BDA)*, la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale gestita dal Centro servizi nazionale dell'anagrafe zootecnica (CSN).

3. Ai sensi dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Governo, Regioni e Province autonome relativo a "Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari", sono considerate "produzione primaria" le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura, ivi compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele, gli altri prodotti aziendali e il relativo confezionamento e/o imballaggio, che avvengono all'interno dell'azienda.

Art. 3

(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove i seguenti interventi:

a) progetti per:

1) la ricerca e la sperimentazione finalizzate a migliorare i prodotti dell'alveare e i loro derivati;

2) la conservazione, tutela, gestione, controllo, selezione ed evoluzione genetica di api appartenenti all'*Apis mellifera* sottospecie *ligustica* nonché la salvaguardia e il miglioramento dei relativi *habitat*, anche attraverso la sperimentazione di specifici interventi agroalimentari;

3) la ricerca e il monitoraggio dello stato di conservazione delle api mellifere e dei relativi *habitat*, anche attraverso il rilevamento, l'analisi, l'elaborazione, la gestione, la diffusione e la raccolta dei relativi dati;

4) lo sviluppo dell'impollinazione naturale di colture arboree, arbustive ed erbacee a mezzo delle api mellifere, al fine di:

4.1. incrementare le produzioni agricole;

4.2. sostenere il rapporto continuo tra apicoltori e agricoltori anche mediante specifiche azioni di biomonitoraggio e assistenza tecnica a entrambe le parti;

4.3. valorizzare le reciproche azioni produttive, la tutela dell'*Apis mellifera ligustica*, tutti i pronubi e le coltivazioni agrarie;

4.4. favorire pratiche agrarie sempre più performanti e a impatto zero;

5) la ricerca e la sperimentazione per incrementare la produzione degli alveari, per sviluppare le buone pratiche apistiche e adeguate misure di biosicurezza in apicoltura, finalizzate a prevenire e contrastare le malattie e le parassitosi delle api;

6) il monitoraggio e la difesa della biodiversità e degli ecosistemi naturali e semi naturali attraverso l'impiego dell'ape come "sentinella ecologica" dello stato di salute dell'ambiente, favorendo, in particolare, il controllo ambientale del territorio tramite l'attivazione di stazioni apistiche di biomonitoraggio a favore degli apicoltori, l'uso di arnie *high tech* nonché la promozione e l'avvio di progetti di innovazione e di *start up* orientati alla sostenibilità ambientale e transizione ecologica;

7) l'assistenza tecnica agli apicoltori, con particolare riferimento al benessere delle Api *mellifere*, al miglioramento delle competenze tecniche gestionali e di conduzione dell'impresa apistica, nonché l'assistenza sanitaria e la profilassi delle malattie infettive degli alveari a supporto della figura del medico veterinario, anche in collaborazione con associazioni di produttori, enti pubblici e di ricerca (Università e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana);

8) la promozione, ai fini di un adeguato utilizzo delle risorse nettarifere e pollinifere, della pratica del nomadismo, nel rispetto delle indicazioni per il controllo e la lotta alla diffusione dei parassiti e dei patogeni adottate dalle amministrazioni statali competenti;

9) la valorizzazione e diffusione delle piante arboree, arbustive ed erbacee autoctone di interesse nettarifero e pollinifero;

10) la diffusione della conoscenza e del consumo dei prodotti dell'alveare e dei loro derivati anche attraverso la partecipazione a mostre mercato, l'elaborazione di pubblicazioni o altro materiale divulgativo, l'organizzazione e la realizzazione di convegni e seminari in materia di apicoltura, con la collaborazione, previa intesa, di enti e istituti scientifici, delle associazioni apistiche e delle università nonché delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

11) la formazione e l'aggiornamento professionale degli apicoltori e degli esperti apistici delle associazioni degli apicoltori, per favorire, in particolare, la conoscenza e la diffusione di tecniche innovative e buone pratiche di allevamento; a tale scopo sono, altresì, promosse e sostenute le iniziative volte a raggiungere i più alti *standard* riconosciuti di professionalizzazione di tali operatori;

12) la costituzione di filiere produttive, anche nell'ambito dei distretti di cui alla legge regionale 23 gennaio 2006, n. 1 (Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità) e successive modifiche e alla legge regionale 12 luglio 2019, n. 11 (Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti), per promuovere la produzione, commercializzazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei prodotti degli alveari;

b) misure per sostenere gli apicoltori mediante la concessione di contributi:

1) sui premi per contratti assicurativi sottoscritti, in forma individuale o collettiva, per la copertura dei danni agli alveari causati, in particolare, da morte per malattia o avvelenamento delle Api *mellifere* o da calamità naturali nonché da animali selvatici (orso, cinghiali) o animali da pascolo;

2) per la costruzione o adeguamento igienico-sanitario dei locali destinati alla lavorazione dei prodotti dell'alveare;

3) per l'acquisto di macchinari e attrezzature per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'alveare;

4) per l'acquisto di arnie, melari e telaini, cera d'api e fogli cerei, pacchi d'ape, nuclei o alveari;

5) per l'acquisto e l'allevamento di api regine di *Apis mellifera ligustica* allevate da apicoltori iscritti all'Albo nazionale degli allevatori di api italiane;
6) per la gestione pratica e sanitaria degli "apiari di tutela e conservazione" *in situ* istituiti ai sensi della l.r. 15/2000, nelle diverse aree fitoclimatiche;
7) per la conservazione *in situ/on farm* dell'*Apis mellifera* sottospecie *ligustica*, tutelata dalla l.r. 15/2000, quale risorsa genetica autoctona a rischio di erosione, da parte di detentori;
8) per la conversione degli apiari, mediante la sostituzione delle famiglie o delle api regine alloctone o ibride, con famiglie o api regine di *Apis mellifera ligustica*, certificate, provenienti dagli apiari di tutela della l.r. 15/2000;
9) per l'acquisto di presidi sanitari e per l'alimentazione delle api;
10) per la realizzazione di laboratori consortili ad uso degli apicoltori e al fine di tutelare la qualità del prodotto finale;
11) per la semina e l'impianto di piante mellifere autoctone;
12) per la costituzione e miglioramento di filiere produttive anche mediante l'assistenza tecnica e sanitaria nonché le attività di formazione e divulgazione, al fine di salvaguardare il consumatore, attraverso l'attivazione di sistemi di rintracciabilità dei prodotti dell'apicoltura (miele, polline, pappa reale, propoli, cera);
13) per la gestione e il monitoraggio del nomadismo.

Art. 4
(Piano triennale per l'apicoltura)

1. Nelle more dell'approvazione del Piano agricolo regionale (PAR) di cui all'articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, la Giunta regionale, in conformità al documento programmatico triennale per il settore apistico di cui all'articolo 5 della l. 313/2004 e garantendo il coordinamento con gli interventi previsti dalla programmazione europea di settore, approva con propria deliberazione, sentite la commissione consiliare competente in materia di agricoltura e la Consulta apistica regionale di cui all'articolo 6, il Piano triennale per l'apicoltura, di seguito denominato Piano.
2. Il Piano, per il periodo di riferimento, individua in particolare:
a) gli interventi tra quelli indicati all'articolo 3 che la Giunta regionale, previa verifica di compatibilità con le misure di sostegno previste dagli strumenti di programmazione europea e statale, promuove mediante la concessione di contributi ai soggetti di cui all'articolo 5 e quelli che realizza direttamente, nonché le relative priorità;
b) i criteri e le modalità per la concessione dei contribuiti di cui alla lettera a) nonché le cause di revoca e di recupero delle somme erogate;
c) le risorse per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, tenendo conto anche di eventuali stanziamenti contenuti nei programmi che prevedono il ricorso a risorse europee e/o statali;
d) le condizioni per l'eventuale cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche;
e) i criteri e le modalità per il controllo, l'analisi e il monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 5
(Beneficiari dei contributi)

1. In ragione della tipologia degli interventi, i contributi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), sono concessi:
   a) agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della l. 313/2004 che hanno la sede legale e operativa nel territorio della Regione;
   b) agli enti pubblici o privati di ricerca nel settore dell'apicoltura e dell'agricoltura che operino nel territorio della Regione;
   c) alle associazioni di apicoltori che hanno sede e operino nel territorio della Regione e che esercitano la propria attività di rappresentanza degli interessi degli associati;
   d) agli apicoltori, singoli o associati, e a strutture, pubbliche o private, impegnati nella gestione degli "apiari di tutela e conservazione" istituiti ai sensi della l.r. 15/2000, nelle diverse aree fitoclimatiche, al fine di permettere un'adeguata gestione pratica e sanitaria degli stessi;
   e) agli apicoltori, singoli o associati, e a strutture, pubbliche o private, aderenti alla rete di conservazione e sicurezza di cui all'articolo 4 della l.r. 15/2000, in qualità di detentori dell'*Apis mellifera* sottospecie *ligustica*, tutelata dalla stessa l.r. 15/2000, quale risorsa genetica autoctona a rischio di erosione;
   f) agli apicoltori che intendono convertire i loro apiari mediante la sostituzione delle famiglie o delle api regine alloctone o ibride, con famiglie o api regine di *Apis mellifera* sottospecie *ligustica*, certificate, provenienti dagli apiari di tutela della l.r. 15/2000.

Art. 6
(Consulta apistica regionale)

1. È istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, la Consulta apistica regionale, di seguito denominata Consulta, quale organismo di consulenza in materia di apicoltura.
2. La Consulta è composta:
   a) dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede;
   b) dal Direttore della direzione regionale competente in materia di agricoltura o un suo delegato;
   c) da un rappresentante designato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche
   d) da un rappresentante designato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana (IZSLT) di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 14 (Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana");
   e) da un rappresentante designato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito del personale assegnato ai servizi veterinari;
   f) da cinque rappresentanti designati delle associazioni di apicoltori regionali;
   g) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
   h) da un rappresentante della ricerca accademica universitaria, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza.

3. La Consulta, costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni e comunque continua a svolgere i propri compiti fino al relativo rinnovo; alla scadenza i suoi componenti possono essere di nuovo nominati.
4. La Consulta svolge, in particolare, i seguenti compiti:
   a) esprime parere sul Piano e sul regolamento regionale di cui all'articolo 18 nonché su ogni altro atto derivante dall'attuazione della presente legge e, comunque, in caso di richiesta da parte delle strutture regionali competenti in materia;
   b) formula proposte ed esprime pareri sull'attività di studio, sviluppo e sostegno del settore;
   c) propone iniziative per promuovere l'attività di ricerca scientifica e per favorire la tutela delle api e degli insetti pronubi anche al fine di migliorare le produzioni agricole;
   d) propone iniziative e interventi al fine di perseguire le finalità della presente legge.
5. Le modalità di organizzazione e funzionamento della Consulta sono disciplinate con un apposito regolamento interno.
6. L'istituzione della Consulta non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito; pertanto non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spesa comunque denominati.

Art. 7

(Denunce e comunicazioni relative agli alveari. Divieto di incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della l. 313/2004, chiunque detenga apiari e alveari è tenuto, al fine della profilassi e del controllo sanitario, a farne denuncia al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, anche tramite le associazioni di produttori apistici riconosciute, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale) e del relativo manuale operativo approvato con decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale»).
2. Ai fini della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della l. 313/2004, chiunque intenda intraprendere l'attività di apicoltura nelle forme di cui all'articolo 3 della medesima l. 313/2004 è tenuto agli adempimenti previsti agli articoli 8 e 9, nei termini e secondo le modalità di cui ai medesimi articoli.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l. 313/2004, i trasgressori dell'obbligo di denuncia o comunicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono beneficiare dei contributi previsti per il settore, ivi compresi quelli di cui alla presente legge.

Art. 8

(Attività di apicoltura per autoconsumo)

1. L'attività di apicoltura per autoconsumo è soggetta alla presentazione ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, anche tramite le associazioni di produttori apistici riconosciute, di una comunicazione di inizio attività comprensiva della consistenza e dell'ubicazione degli apiari e della richiesta di assegnazione di un codice identificativo, tramite l'accesso alla BDA, con le modalità e nei termini di cui al decreto ministeriale 11 agosto 2014.
2. Può essere presente un solo apicoltore per ogni nucleo familiare.

Art. 9

(*Attività di apicoltura a fini commerciali*)

1. L'inizio delle attività agricole aziendali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006 di apicoltura a fini commerciali e le relative variazioni, sono subordinate alla presentazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente o, in caso degli accordi di cui all'articolo 8, comma 3, al Sistema autorizzativo per l'agricoltura, della l.r. 1/2020, relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura, di una Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 e 19 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, comprensiva della notifica sanitaria di cui al medesimo articolo 8, comma 17, lettera b), della l.r. 1/2020 e della richiesta di assegnazione del codice identificativo di cui al decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014 nella quale sono indicate le informazioni relative alla collocazione dell'apiario o degli apiari installati e alla loro consistenza in termini di numero di alveari.
2. Qualora, sulla base di quanto previsto dall'articolo 8 della l.r. 1/2020, non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 derivanti, in particolare, dalla necessità di realizzare interventi edilizi e infrastrutturali indispensabili all'esercizio delle attività stesse, l'inizio attività è effettuato con le modalità previste dal medesimo articolo 8 della l.r. 1/2020.
3. L'amministrazione procedente, nei casi di cui al comma 1, trasmette il pertinente provvedimento di inizio attività ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente per territorio i quali effettuano la registrazione nella BDA e provvedono ad attribuire il codice identificativo con le modalità di cui al decreto ministeriale 11 agosto 2014; nei casi di cui al comma 2, la registrazione è effettuata nell'ambito del procedimento autorizzativo, anche con la modalità della conferenza di servizi.
4. Alle attività multifunzionali produttive di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006 relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura, considerate produzione primaria ai sensi dell'Accordo 29 aprile 2010 tra il Governo, Regioni e le province autonome relativo a "Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari", si applicano i requisiti di igiene di cui al predetto regolamento.

Art. 10

(Identificazione degli apiari e aggiornamento della BDA. Cessioni e trasferimenti)

1. Il proprietario o detentore dell'apiario deve apporre su ogni apiario il cartello identificativo conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014. Il proprietario o il detentore dell'apiario è responsabile della relativa identificazione.
2. Gli apicoltori già registrati nella BDA, anche ai fini di autoconsumo, sono tenuti a registrare o ad aggiornare in BDA le informazioni di cui al punto 7 dell'allegato al decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014, ivi comprese quelle relative al censimento annuale, secondo le modalità definite nel medesimo decreto.
3. Ai fini della cessione o del trasferimento, a qualsiasi titolo, di alveari e api l'apicoltore, oltre a effettuare la relativa registrazione in BDA, è tenuto a garantire, secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 18, che le api e l'alveare ceduti non presentino, alla data del rilascio, sintomi di malattie per le quali è prevista l'obbligo di denuncia ai sensi della normativa vigente.

Art. 11

(Tutela dell'Apis mellifera sottospecie ligustica)

1. La Regione tutela l'*Apis mellifera* sottospecie *ligustica (Apis mellifera ligustica)* con azioni volte ad assicurarne la conservazione delle popolazioni locali e il miglioramento genetico nonché la successiva diffusione del materiale selezionato e la riduzione dei fenomeni di erosione genetica. Nel territorio regionale gli apicoltori non possono svolgere attività di selezione, moltiplicazione e allevamento di api regine e materiale apistico vivo di sottospecie diverse dall'*Apis mellifera ligustica*. Non è comunque consentito introdurre api appartenenti a sottospecie diverse dall'*Apis mellifera ligustica.*
2. Per le finalità di cui al comma 1:
    a) gli allevatori che producono e commercializzano materiale apistico vivo dell'*Apis mellifera ligustica*, iscritti all'Albo nazionale degli allevatori di api italiane, possono chiedere alla Giunta regionale l'istituzione di zone di conservazione attorno ai propri apiari destinati all'allevamento, riproduzione e fecondazione del materiale selezionato di ampiezza adeguata secondo le caratteristiche apistiche e orografiche specifiche del territorio, previo documentato progetto di selezione. Tali zone non possono essere costituite in areali d'interesse produttivo nomade;
    b) gli allevatori di api regine dell'*Apis mellifera ligustica*, iscritti all'Albo nazionale degli allevatori di api italiane, possono chiedere alla Giunta regionale l'istituzione di zone di rispetto per la realizzazione e il funzionamento di stazioni collettive di fecondazione di ampiezza adeguata secondo le caratteristiche apistiche e orografiche specifiche del territorio, previo documentato progetto di selezione. Tali zone non possono essere costituite in areali d'interesse produttivo nomade;
    c) l'ARSIAL e l'IZSLT possono chiedere alla Giunta regionale l'istituzione di zone di conservazione *in situ* di *Apis mellifera ligustica*.
3. Nelle zone di cui al comma 2 non è consentito allevare o detenere a qualunque titolo api diverse dall'*Apis mellifera ligustica.*
4. Nel regolamento previsto all'articolo 18 sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione delle zone di conservazione e di rispetto di cui al comma 2 e per i relativi controlli.

Art. 12

(Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo)

1. Sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura o sulle piante spontanee sono vietati trattamenti con prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida per le api e per la restante entomofauna pronuba, nelle seguenti fasi fenologiche e condizioni:
    a) durante il periodo di fioritura delle piante in coltura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali;
    b) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, delle piante erbacee consociate o spontanee che si trovino dentro o ai bordi della coltura, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento, al loro interramento o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e altri pronubi;
    c) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, sulle piante spontanee, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento al loro interramento, o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi.

2. I trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba sono altresì vietati in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero.
3. Nel regolamento di cui all'articolo 18 sono definite le modalità per individuare, intorno ad aree di rilevante interesse apistico, le zone di rispetto nelle quali è vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari potenzialmente dannosi per le api e la restante entomofauna pronuba nonché le modalità di denuncia e accertamento, nel rispetto delle disposizioni statale vigenti in materia, delle morie delle api, incluse di quelle dovute ad avvelenamenti o intossicazioni, e di segnalazione delle situazioni di sospetto avvelenamento delle api o di spopolamento degli alveari.
4. In ogni caso i trattamenti di cui al presente articolo devono essere effettuati sulla base delle informazioni contenute nell'etichetta riportata sul contenitore del prodotto impiegato e tenuto conto di quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui alla direttiva 2009/128/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, e al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) e successive modifiche.

Art. 13
(Attività di ricerca scientifica)

1. Gli apiari detenuti per fini di sperimentazione da parte degli enti di ricerca devono essere dichiarati al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e, salvo attività straordinarie, sono tenuti a relazionare con cadenza periodica le attività. Gli apiari detenuti ai fini di sperimentazione non sono impiegati per i prodotti destinati alla alimentazione umana.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di apiari:
    a) adibiti alla ricerca scientifica osservazionale volta a studiare, tra gli altri aspetti, la fenologia dell'alveare, il comportamento delle colonie, la qualità dell'ambiente attraverso il monitoraggio, la gestione apistica, la nutrizione delle api e la salute degli alveari;
    b) adibiti alla tutela e alla conservazione *in situ* dell'*Apis mellifera ligustica* iscritta nel Registro volontario regionale istituito ai sensi della l.r. 15/2000;
    c) detenuti da apicoltori e partecipanti a tempo determinato a specifiche azioni di ricerca. Detti apiari ritornano in produzione alimentare anche previa apposita azione di sostituzione di favi e cera, se prevista nel programma operativo del progetto di ricerca.

Art. 14
(Formazione e aggiornamento degli apicoltori e degli esperti apistici)

1. Al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio apistico regionale e garantire la professionalità degli operatori del settore, la Regione promuove specifici percorsi formativi per la formazione e l'aggiornamento degli apicoltori e degli esperti apistici delle associazioni degli apicoltori. Agli esperti apistici è deputata l'assistenza tecnica degli allevamenti e il supporto alle attività di vigilanza operato dagli enti preposti.
2. Nel regolamento di cui all'articolo 18 sono definiti i criteri e le modalità per i percorsi formativi di cui al comma 1, nonché per la costituzione dell'elenco regionale degli esperti apistici i quali svolgono assistenza tecnica nel settore e garantiscono la collaborazione e il dialogo tra apicoltori,

istituzioni ed enti di ricerca. L'ARSIAL è l'ente deputato per la formazione e l'aggiornamento degli esperti apistici.

Art. 15

(Ruolo dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana e dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio)

1. Nell'ambito delle attività di ricerca scientifica-sperimentale-veterinaria, di accertamento dello stato sanitario degli animali e della salubrità dei prodotti di origine animale, previste dall'articolo 3 dell'Allegato alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 14 (Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana") e ai sensi della l. 194/2015 e della l.r. 15/2000, l'IZSLT e l'ARSIAL provvedono, attraverso le preposte strutture organizzative e in conformità con quanto stabilito dalle medesime leggi regionali, a svolgere rispettivamente:

a) l'IZSLT, attività di assistenza tecnica, analitica e ricerca in ordine ai progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), riconducibili alle sue competenze, con particolare riferimento alla sperimentazione e attuazione, anche in collaborazione con i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, di specifiche strategie di contrasto alle malattie delle api;
b) l'ARSIAL, attività di tutela, conservazione e valorizzazione dell'*Apis mellifera ligustica* e dei prodotti da essa derivati, svolta in collaborazione con l'IZSLT e apicoltori, in forma singola e associata, aderenti alla rete di conservazione e sicurezza di cui all'articolo 4 della l.r. 15/2000.

Art. 16

(Vigilanza e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, fermo restando la competenza dei soggetti ai quali sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi ai sensi della normativa vigente.
2. Per le finalità di vigilanza e di controllo, i servizi veterinari competenti per territorio e gli altri soggetti possono avvalersi della collaborazione dell'IZSLT, dell'ARSIAL e degli esperti apistici delle associazioni.

Art. 17

(Sanzioni amministrative)

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della l. 313/2004 relativamente all'applicazione delle sanzioni per illeciti di natura tributaria e illeciti di natura ambientale, alle violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da 100,00 a 1000,00 euro per gli apicoltori che non ottemperano agli adempimenti di cui all'articolo 8;
b) da 1000,00 a 6.000,00 euro agli apicoltori che non ottemperano agli adempimenti di cui all'articolo 9;
c) da 100,00 a 400,00 euro agli apicoltori che:

1) lasciano nuclei e/alveari e/o gli apiari in stato di abbandono;
2) contravvengano alle disposizioni in materia di denunce e comunicazioni relative agli alveari;
3) contravvengono alle disposizioni concernenti il rispetto delle distanze minime per gli apiari di cui all'articolo 896 *bis* del codice civile;
4) omettono di denunciare casi di moria o di segnalare situazioni di sospetto avvelenamento delle api o di spopolamento degli alveari;
5) contravvengono alle disposizioni relative alla disciplina igienico-sanitaria;
6) utilizzano bugni villici in luogo delle arnie a favo mobile per allevare le api;

d) da 100,00 a 600,00 euro agli apicoltori che non ottemperano agli adempimenti di cui all'articolo 10;
e) da 1000,00 a 5000,00 euro a coloro che contravvengono alle disposizioni dell'articolo 11, comma 1, e a quelle relative alle zone di conservazione a tutela dell'*Apis mellifera ligustica*;
f) da 250,00 a 1000,00 euro a coloro che contravvengono alle disposizioni relative alle zone di rispetto a tutela dell'*Apis mellifera ligustica*;
g) da 500,00 a 1500,00 euro a coloro che praticano la tecnica dell'apicidio per estrarre il miele dall'arnia;
h) da 100,00 a 400,00 euro a coloro che contravvengono alle disposizioni in materia di impollinazione naturale a mezzo delle api bottinatrici (*Apis mellifera ligustica*);
i) da 400,00 a 2.400,00 euro per ettaro o frazione di ettaro con tetto massimo di 30.000,00 euro a coloro che contravvengono alle limitazioni e ai divieti relativi ai trattamenti fitosanitari dannosi per le api e per la restante entomofauna pronuba.

2. Alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.
3. Gli introiti provenienti dalle sanzioni amministrative previste dal presente articolo possono concorrere alla copertura degli interventi e delle attività relative alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'apicoltura di cui alla presente legge.

Art. 18
(Regolamento regionale di integrazione e attuazione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentite la commissione consiliare competente in materia di agricoltura e la Consulta, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, un regolamento di attuazione e integrazione nel quale sono definiti, in particolare:

a) le modalità di accertamento e di intervento degli apiari in stato di abbandono;
b) le modalità di sviluppo dell'impollinazione naturale a mezzo delle api bottinatrici (*Apis mellifera ligustica*);
c) le modalità per la tutela, valorizzazione e sviluppo, anche mediante la loro mappatura, delle aree geografiche di interesse nettarifero e pollinifero nonché per l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico negli interventi di rimboschimento e ricostituzione vegetale, di sviluppo di colture officinali o d'interesse agro-zootecnico e negli interventi regionali per la difesa del suolo;
d) le modalità per la cessione e il trasferimento delle api di cui all'articolo 10, comma 3;
e) i criteri e le modalità per l'istituzione delle zone di rispetto e di conservazione di cui all'articolo 11, comma 2, e per i relativi controlli;
f) le modalità di cui all'articolo 12, comma 3, per la tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo e non;

g) i criteri e le modalità per i percorsi formativi di cui all'articolo 14 e per i relativi contenuti;
h) i criteri e le modalità per la costituzione dell'elenco regionale degli esperti apistici di cui all'articolo 14;
i) le regole per il nomadismo, i criteri e le modalità per il relativo controllo e monitoraggio, al fine di verificare e contrastare la diffusione di patologie apistiche;
l) le regole per il rispetto delle distanze minime tra apiari;
m) il termine, non ulteriore ai due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento di cui all'articolo 11, comma 1, e le relative modalità.

Art. 19
(Disposizione transitoria)

1. Ai procedimenti disciplinati dalla legge regionale 21 novembre 1988, n. 75 (Norme per l'incremento ed il potenziamento dell'apicoltura laziale), ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla medesima l.r. 75/1988.

Art. 20
(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1 esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, e successive modifiche, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.
3. I contributi di cui al comma 1 soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 21
(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
   a) la legge regionale 21 novembre 1988, n. 75 (Norme per l'incremento ed il potenziamento dell'apicoltura laziale);

b) il comma 15 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo a modifiche alla l.r. 75/1988;
c) il comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a modifiche alla l.r. 75/1988.

Art. 22
(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:
a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti ed alle misure previste per l'attuazione degli interventi;
b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

Art. 23
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dal Piano si provvede mediante l'istituzione del programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titoli 1 "Spese correnti" e 2" Spese in conto capitale", rispettivamente del:
a) "Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione dell'apicoltura-parte corrente", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 30.000,00, per l'anno 2022, e a euro 50.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1;
b) "Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione dell'apicoltura-parte in conto capitale", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.

2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse della nuova programmazione comunitaria della Politica agricola comune (PAC) 2023/2027 e dei relativi Piani strategici nazionali, a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse relative alle leggi regionali, rispettivamente, 1° marzo 2000, n. 15 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario), 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e 12 luglio 2019, n. 11 (Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti) e successive modifiche, iscritte nel programma 01 della missione 16, titolo 1 e 2, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale.

Art. 24
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma lì, 25 ottobre 2022

Il Presidente
Nicola Zingaretti

SOMMARIO

Art. 1 *(Finalità e oggetto)*

Art. 2 *(Definizioni)*

Art. 3 *(Interventi)*

Art. 4 *(Piano triennale per l'apicoltura)*

Art. 5 *(Beneficiari dei contributi)*

Art. 6 *(Consulta apistica regionale)*

Art. 7 *(Denunce e comunicazioni relative agli alveari. Divieto di incentivi)*

Art. 8 *(Attività di apicoltura per autoconsumo)*

Art. 9 *(Attività di apicoltura a fini commerciali)*

Art. 10 *(Identificazione degli apiari e aggiornamento della BDA. Cessioni e trasferimenti)*

Art. 11 *(Tutela dell'Apis mellifera sottospecie ligustica)*

Art. 12 *(Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo)*

Art. 13 *(Attività di ricerca scientifica)*

Art. 14 *(Formazione e aggiornamento degli apicoltori e degli esperti apistici)*

Art. 15 *(Ruolo dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana e dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio)*

Art. 16 *(Vigilanza e controllo)*

Art. 17 *(Sanzioni amministrative)*

Art. 18 *(Regolamento regionale di integrazione e attuazione)*

Art. 19 *(Disposizione transitoria)*

Art. 20 *(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)*

Art. 21 *(Abrogazioni)*

Art. 22 *(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)*

Art. 23 *(Disposizioni finanziarie)*

Art. 24 *(Entrata in vigore)*

ALLEGATO C - Procedure operative ministeriali per la registrazione dei trattamenti a base di medicinali veterinari somministrati alle api" (ai sensi dell'art. 108 del regolamento (UE) 2019/6

Ministero della Salute
Direzione generale della sanità animale
e dei farmaci veterinari
Ufficio 4

Procedure operative per la registrazione dei trattamenti di medicinali veterinari somministrati alle api (apis mellifera)



SOMMARIO

Introduzione 2

Normativa di riferimento 2

Anagrafica 3

Criteri e modalità operative per la conservazione delle registrazioni dei medicinali veterinari somministrati agli animali 3

Rimanenze 4

Farmaco-resistenza 4

Ruoli e responsabilità dell'operatore e del medico veterinario 5

Approvvigionamento del medicinale veterinario 6

Ruolo delle organizzazioni di settore 7

Controlli ufficiali 7

Allegato - Modello per le registrazioni dei trattamenti 8

Introduzione

In assenza di chiare e univoche indicazioni nazionali, il settore apistico ha risentito, nel tempo, di un'applicazione non uniforme delle disposizioni normative inerenti diversi settori, anche per differenti interpretazioni regionali e/o provinciali, così come territoriali.

Ne è un esempio la registrazione dei **medicinali veterinari** somministrati agli **animali produttori di alimenti** e la conservazione di tali registrazioni da parte dei proprietari e dei responsabili [o detentori ai sensi dell'art. 108 del regolamento (UE) 2019/6 o genericamente operatori ai sensi del regolamento (UE) 2016/429] degli animali.

L'interpretazione errata che nel concetto generico di *"titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati e custoditi professionalmente animali* (art. 65 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e s.m.i.) non fossero ricompresi a pieno titolo anche gli apicoltori, oppure che la registrazione dei trattamenti somministrati agli animali destinati alla produzione di alimenti non fosse obbligatoria per quei medicinali veterinari autorizzati con modalità di dispensazione *senza obbligo di prescrizione veterinaria* ha generato una consuetudine nel presente settore e la convinzione che – seppure con situazioni diversificate sul territorio nazionale – esso fosse assoggettato ai soli requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria, di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e s.m.i.

Con l'applicazione del regolamento relativo ai medicinali veterinari, queste ambiguità sono ormai superate. In particolare:

i. l'espressione *"professionalmente"* di cui sopra non è più presente nel nuovo assetto normativo;
ii. l'art. 108 rende esplicito che **l'obbligo di conservazione delle registrazioni dei trattamenti eseguiti su animali destinati alla produzione di alimenti si applica anche per medicinali veterinari non soggetti a prescrizione veterinaria e anche se i tempi di attesa sono pari a zero.**

Tuttavia, relativamente alla lettera i., in coerenza con quanto previsto per le altre specie animali produttrici di alimenti [si veda Addendum al Manuale Operativo - versione 2.0 dell'aprile 2019 disponibile sul sito www.ricettaveterinariaelettronica.it], **i trattamenti eseguiti su animali detenuti in allevamenti familiari** - come definiti nella normativa vigente in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (*indicato come sistema I&R*) - **non sono oggetto di registrazione su modelli vidimati dai servizi veterinari locali, ma** ai sensi del Capo III del Regolamento (CE) 852/2004 e ai fini della verifica delle disposizioni impartite con le note ministeriali di accompagnamento delle linee guida per il controllo dell'infestazione da *Varroa destructor* **sono oggetto di registrazione su supporti personalizzati (non vidimati)**, fermo restando l'obbligo di conservazione delle prove di acquisto del medicinale veterinario.

Normativa di riferimento

Ai fini del presente documento, la normativa di riferimento è rappresentata da:

- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

- Regolamento (UE) 2019/6 Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE;
- Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 e s.m.i.;
- Decreto legislativo recante Identificazione e Registrazione (I&R) e relativo Manuale operativo;
- Decreto del Ministro della salute concernente "Registrazioni in formato elettronico dei trattamenti degli animali destinati alla produzione di alimenti";
- Aethina tumida e Varroa - piano di sorveglianza nazionale e di gestione - anno 2022 Nota prot. N. 0004352-21/02/2022-DGSAF-MDS-P;
- Linee guida per il controllo dell'infestazione da Varroa destructor – 2022 (https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/api/normativa/ministero-salute/2022-02-21-nota-4352-linee-guida-varroatosi.pdf).

Anagrafica

Nel corso della seduta del 15 marzo 2021 del Coordinamento interregionale - Area Prevenzione e Sanità Pubblica (CIP) – il gruppo dei referenti per la sicurezza alimentare e i controlli ufficiali delle Regioni/PA, unitamente al Ministero della salute, hanno concordato un **numero massimo di alveari, pari a 10 per la dichiarazione di allevamento familiare da parte dell'apicoltore**.

Per la definizione di allevamento familiare si faccia riferimento alla norma in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (indicato come sistema I&R) di prossima pubblicazione.

Tale indicazione è stata, inoltre, inserita nel manuale operativo per la gestione del sistema I&R, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo.

Criteri e modalità operative per la conservazione delle registrazioni dei medicinali veterinari somministrati agli animali

In considerazione del nuovo quadro normativo, *i proprietari o, qualora gli animali non siano tenuti dai proprietari, i detentori devono conservare registrazioni sui medicinali che utilizzano e, se applicabile, una copia della prescrizione veterinaria.*

In Italia, il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 ha consentito il completamento del sistema informatico di tracciabilità dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi. **A far data, infatti, dal 28 gennaio 2022, le registrazioni dei trattamenti avvengono esclusivamente in formato elettronico.**

Nel settore apistico, considerata la sua peculiarità e il notevole impatto che l'informatizzazione delle registrazioni dei trattamenti potrebbe avere; stante tuttavia la necessità di tracciare le registrazioni dei trattamenti, analogamente a quanto avviene per tutte le altre specie animali destinate alla produzione di alimenti, si rende necessaria l'applicazione di una deroga all'obbligo di registrare i trattamenti esclusivamente in formato elettronico.

Pertanto, **tutti i trattamenti eseguiti con medicinali veterinari sugli animali devono essere registrati su un documento cartaceo a pagine prenumerate – contenente almeno gli elementi**

minimi presenti nell'Allegato, e vidimato dal servizio veterinario locale territorialmente competente che ha rilasciato il codice aziendale.

Tale obbligo, come già descritto, in coerenza con quanto applicato per le altre specie animali, non è previsto per gli allevamenti familiari, per le quali tuttavia permane l'obbligo di registrazione dei trattamenti, ai sensi del Capo III del Regolamento (CE) 852/2004, nonché di conservazione delle evidenze di acquisto dei medicinali utilizzati, come riportano le note ministeriale di accompagnamento dei protocolli/linee guida per il controllo dell'infestazione da *Varroa destructor*. È auspicabile l'utilizzo del modello allegato – senza la vidimazione da parte dei servizi veterinari.

I tempi per la registrazione dei trattamenti sono indicati in 48 ore, analogamente a quelli previsti per gli altri settori zootecnici.

Le registrazioni devono restare a disposizione delle autorità competenti per le ispezioni e i controlli, per un periodo di almeno cinque anni dall'ultima registrazione, unitamente alle prove di acquisto del medicinale veterinario.

Qualora il medicinale veterinario sia oggetto di una prescrizione - anche quello autorizzato con modalità di dispensazione *senza obbligo di prescrizione veterinaria* - non è necessario conservare quest'ultima né la prova di acquisto, poiché le informazioni risultano già acquisite dal sistema informativo nazionale della farmacosorveglianza (Ricetta Veterinaria Elettronica), compresa appunto la fornitura del medicinale da parte dei soggetti autorizzati.

Si rammenta che, in caso di allevamento autorizzato dai servizi veterinari territorialmente competenti a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari, il medicinale veterinario presente in scorta deve essere sempre oggetto di prescrizione medico-veterinaria.

Rimanenze

Per rimanenze si intende il quantitativo di *medicinale veterinario che rimane al termine delle prescritte terapie effettuate mediante flaconi multidose o confezioni multiple ovvero a seguito di interruzione della terapia prescritta o per sopraggiunta modifica di essa.*

Le rimanenze devono essere riportate nella colonna corrispondente "N. confezioni residue o q.tà".

Fatto salvo il rispetto delle precauzioni per la conservazione del medicinale veterinario, qualora sia superato il periodo di validità dopo l'apertura, le rimanenze non utilizzate devono essere smaltite in conformità alle disposizioni di legge.

Eventuali rimanenze di medicinali veterinari soggetti a prescrizione medico-veterinaria possono essere utilizzate soltanto dietro specifica indicazione di un medico veterinario e nel pieno rispetto degli obblighi di registrazione del trattamento.

Nel registro - nella riga relativa al trattamento eseguito – dovrà essere fatto sempre riferimento al medicinale veterinario utilizzato, presente come rimanenza.

Farmaco-resistenza

Il fenomeno della farmaco-resistenza vede pienamente coinvolto il settore apistico, per la grave minaccia che esso rappresenta per la salute delle api e per la salute pubblica. Vista, infatti, la scarsità

dei medicinali veterinari autorizzati per tale specie, il settore corre un rischio ulteriore per la possibile riduzione dell'arsenale terapeutico per perdita di efficacia.

In Italia, i fenomeni di resistenza alla *Varroa* sono stati segnalati già dagli inizi degli anni '90 e ciò ha portato al progressivo abbandono dell'utilizzo di alcuni medicinali veterinari per diversi anni e al suo ritorno in tempi più recenti. Il fenomeno è stato favorito da un uso non prudente dei medicinali veterinari (ripetute somministrazioni in forma spruzzata), o addirittura non legale di sostanze farmacologicamente attive contenute in agrofarmaci.

Il fenomeno della resistenza deve, invece, essere oggetto di particolare attenzione e il sospetto di un evento avverso, che può essere ad esempio anche qualsiasi constatazione di mancata efficacia in seguito alla somministrazione del medicinale veterinario, conformemente al riassunto delle caratteristiche del prodotto, deve essere attentamente valutato e segnalato per tentare di preservare la sicurezza e l'efficacia del medicinale stesso. Tale concetto, per il settore apistico è quanto mai importante se si considerano anche le movimentazioni degli alveari tra un apiario e l'altro.

Relativamente, infine, a un possibile uso di medicinali veterinari contenenti agenti antimicrobici per il trattamento di patologie per cui, tuttavia, il medicinale veterinario non è comunque in grado di debellare totalmente l'agente patogeno, il loro impiego deve essere opportunamente valutato da parte del medico veterinario e oggetto dei necessari approfondimenti con i servizi veterinari in ragione delle politiche sanitarie collegata alla malattia specifica e del rischio collegato al fenomeno dell'antimicrobico-resistenza.

Ruoli e responsabilità dell'operatore e del medico veterinario

Il regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili, all'art. 10 chiarisce il ruolo e le responsabilità dell'operatore, inteso come *qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari*.

L'operatore del settore apistico, come per gli altri settori, è il responsabile per:

i. la sanità degli animali detenuti;
ii. **l'uso prudente e responsabile dei medicinali veterinari, fatto salvo il ruolo e la responsabilità dei veterinari;**
iii. la riduzione al minimo del rischio di diffusione delle malattie;
iv. le buone prassi di allevamento.

Pertanto, l'operatore deve acquisire conoscenze in materia di sanità animale, compresi i sintomi e le conseguenze delle malattie, e i possibili mezzi di prevenzione, inclusi la biosicurezza, il trattamento e il controllo, come presupposto per una gestione efficiente della sanità animale, indispensabile per assicurare la diagnosi precoce delle malattie degli animali (considerando 45).

È richiesto, anche agli operatori, di cooperare con l'autorità competente e con i medici veterinari nell'applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie.

Al considerando 63, ancora, il regolamento suddetto sottolinea che *i veterinari svolgono un ruolo fondamentale nello studio delle malattie e sono un collegamento importante tra gli operatori e l'autorità competente* (considerando 55) e che *per assicurare una stretta collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli operatori e i veterinari e integrare la sorveglianza effettuata dagli operatori,*

gli stabilimenti dovrebbero […] essere sottoposti a visite di sanità animale (considerando 63); si capisce come il settore dell'apicoltura non può non essere supportato, anche nella scelta del medicinale veterinario idoneo al trattamento di particolari affezioni, dal medico veterinario, anche qualora il medicinale in questione non sia soggetto a prescrizione medico-veterinaria.

Ricordiamo, inoltre, che tra i principi di uso prudente e responsabile dei medicinali veterinari vi è il rispetto delle indicazioni contenute nel foglietto illustrativo in merito a dosaggio, modalità di somministrazione, tempi di somministrazione e durata del trattamento che non devono in alcun modo essere modificate e favorire una gestione "fai da te" del medicinale veterinario.

Per i medicinali veterinari, invece, prescritti in deroga (vale a dire medicinale veterinario autorizzato in altro Stato membro, o medicinale impiegato per specie e/o per indicazioni terapeutiche non previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio, oppure in caso di medicinale umano o medicinale veterinario preparato estemporaneamente in farmacia) è obbligatoria la prescrizione medico-veterinaria e ai sensi dell'art. 115(4) del regolamento (UE) 2019/6 *il veterinario determina il tempo di attesa appropriato valutando caso per caso la situazione* ***specifica dei singoli alveari e, in particolare, il rischio della presenza di residui nel miele o in altri alimenti derivanti dagli alveari destinati al consumo umano***.

Inoltre, tra le altre responsabilità assegnate al medico veterinario dall'art. 11, oltre quelle relative all'adozione di tutte le misure opportune per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione delle malattie, vi è il **ruolo attivo in merito alla sensibilizzazione dell'operatore sulla resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, e sulle relative implicazioni**.

La collaborazione, quindi, tra operatore e medico veterinario consente all'operatore, oltre che di ottemperare alle disposizioni normative, di realizzare un'attenta scelta del medicinale veterinario, al fine di ottimizzarne l'impiego e limitare il rischio del verificarsi di episodi di tossicità e della comparsa di fenomeni di farmaco-resistenza.

Il medico veterinario, può essere, inoltre di incoraggiamento e di supporto nella segnalazione di sospetti eventi avversi (mancata efficacia, reazione non favorevole, incidente ambientale, residui nel prodotto derivato, ecc.), collegati all'uso del medicinale.

Approvvigionamento del medicinale veterinario

Si rammenta che è vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive se non in forma di medicinali veterinari autorizzati.

Analogamente a quanto avviene per gli altri settori, l'approvvigionamento di medicinali veterinari deve avvenire esclusivamente attraverso canali ufficiali autorizzati che, nel caso specifico, sono rappresentati da:

- distributori all'ingrosso, autorizzati alla vendita diretta;
- rivenditori al dettaglio;
- esercizi commerciali per medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfettante per uso esterno per cui non è previsto obbligo di prescrizione medico-veterinaria.

Ruolo delle organizzazioni di settore

Le organizzazioni di settore svolgono una fondamentale funzione di supporto per l'apicoltore, anche in termini di formazione, mediante la presenza, al loro interno, di figure professionali qualificate. Sarebbe auspicabile, altresì, la presenza di un medico veterinario come collegamento importante tra gli operatori e l'autorità competenti, anche in virtù delle visite di sanità animale a cui gli operatori devono essere sottoposti [considerando 55 e 63 e artt. 12 e 25 del regolamento (UE) 2016/429].

Le organizzazioni, inoltre, possono avere un ruolo anche nell'acquisto di medicinali veterinari autorizzati per la lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroosi. Tale ruolo è sostenuto da disposizioni normative [regolamento (UE) 1308/2013] e da programmi nazionali per aiuti nel settore dell'apicoltura sviluppati dall'autorità competente, in collaborazione con le organizzazioni stesse.

Tuttavia, si chiarisce che le organizzazioni fungono soltanto da intermediari per l'acquisto dei medicinali veterinari per conto degli allevatori e in alcun modo possono svolgere un'attività di distribuzione e dispensazione di medicinali veterinari, non rientrando nelle categorie di rivenditori diretti o al dettaglio o di esercizi commerciali.

All'atto della consegna del medicinale veterinario acquistato per l'allevamento specifico, l'organizzazione rilascia copia della documentazione di acquisto (comprensiva del Documento di Trasporto o DDT rilasciato dalla Casa Farmaceutica fornitrice) per consentire all'allevatore di inserire tale informazione nel campo relativo al **Rif. docum. di acquisto**, di cui al modello allegato, e di conservare la prova di acquisto ai sensi delle disposizioni europee e nazionali (anche per gli allevamenti familiari).

Infine, al riguardo, si sottolinea che se opportunamente giustificato (ad es. assegnazione di contributi finanziari annuali per l'acquisto di medicinali veterinari per il controllo della *Varroa destructor*), le organizzazioni possono consegnare all'apicoltore il quantitativo di medicinale veterinario necessario per l'intero ciclo di trattamento che, come da Linee guida, consiste almeno in due interventi l'anno. In tal caso, l'apicoltore deve indicare lo stesso riferimento del documento di acquisto nella riga corrispondere al secondo intervento eseguito.

Controlli ufficiali

In considerazione delle novità introdotte e, per consentirne la piena e corretta applicazione, le autorità competenti sono invitate - in questa fase iniziale - a verificare e supportare il settore anche in ragione del consolidamento ufficiale dell'Anagrafe Apistica. A tal riguardo, è possibile la programmazione e l'esecuzione di un controllo congiunto.

Sono in preparazione le check-list per il controllo ufficiale nel settore dell'apicoltura con l'intento di armonizzare i controlli sul territorio nazionale. Tali check-list sono inevitabilmente collegate a un consolidamento degli aspetti connessi all'identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali – anche per il settore apistico. Pertanto, nelle more dell'emanazione di circolari operative specifiche, i controlli ufficiali per l'anno 2022 devono essere svolti e registrati tramite le check-list informatizzate disponibili nel sistema informativo ClassyFarm – "altre specie".

Si raccomanda, comunque, una stretta collaborazione tra operatori, medici veterinari, organizzazioni di settore e servizio di sanità pubblica veterinaria per consentire un coordinamento territoriale

efficiente utile sia per prevenire e controllare le principali malattie delle api che per mitigare il fenomeno della farmaco-resistenza.

Allegato - Modello per le registrazioni dei trattamenti

ALLEGATO D - Tabella degli acaricidi consentiti in Italia -controllo della varroatosi delle api-

APICOLTURA

TABELLA DEGLI ACARICIDI CONSENTITI IN ITALIA **aggiornata al 21.01.2019**

Medicinale veterinario	**APILIFE VAR®** AIC n.103132015 Chemicals Laif S.p.A. **Striscia per arnia per api**	**APIGUARD®** AIC n.103567018 Vita (Europe) Limited **Gel per uso negli alveari**	**THYMOVAR®** AIC n.103879019 Andermatt BioVet AG **Striscia per alveari**
Principio attivo	**Timolo 8 g, levomentolo 0,39 g, eucalipto olio 1,72 g, canfora racemica 0,39 g/striscia**	**Timolo 12,5 g/vaschetta**	**Timolo 15 g/striscia**
Indicazioni	**Trattamento della varroasi causata da *Varroa destructor* in *APIS MELLIFERA***		
Periodo di trattamento	**Fine estate, dopo il raccolto del miele, quando la covata è diminuita. Intervenire dopo aver tolto i melari. Non utilizzare durante la produzione di miele per evitare di alterarne il gusto.**	**Fine estate, immediatamente dopo la rimozione dei melari e con covata in fase decrescente. Utilizzabile anche in primavera con temperatura non inferiore a 15°C. Non trattare durante il flusso nettarifero per evitare di alterare il sapore del miele.**	**Periodo estivo, subito dopo le smielature. Intervenire dopo aver tolto i melari e chiuso le pareti a maglia. Non trattare durante la produzione di miele (flusso nettarifero).**
Tempo di attesa	**Miele: zero giorni**		
Temperatura esterna	**Temperatura ideale 20-25°C. Non utilizzare quando la temperatura massima giornaliera è superiore a 30°C. Efficacia ridotta sotto 15°C.**	**Non utilizzare oltre i 40°C di temperatura massima diurna. Non utilizzare sotto 15°C o quanto l'attività della colonia è molto bassa.**	**Migliore efficacia a temperatura massima diurna tra 20-25°C. Non usare in caso di temperatura massima giornaliera sup. a 30°C. Sotto 15°C ci si può attendere un'efficacia insufficiente.**
Dosaggio	**1 striscia ogni 7 gg per arnia, ripetere per 4 volte. Trattamento completo: 4 strisce/arnia/1 volta all'anno**	**1 vaschetta/alveare per 2 volte con intervallo di due settimane. Massimo due trattamenti l'anno. Non conservarlo oltre 30°C e proteggerlo dalla luce solare.**	**3 mezze strisce per arnia (1,5) utilizzando le forbici. Rimuovere le strisce esaurite dopo 3-4 settimane e sostituirle con delle nuove, per altrettanto periodo di tempo. Poi rimuoverle.**
Somministrazione	**Posizionare la striscia in uno dei 4 angoli sopra il nido, lontano dalla covata. Richiudere l'arnia e lasciare agire per 7gg. La str. può essere usata anche spezzata in 3-4 pezzi da porre agli angoli dell'arnia, lontano dalla covata. Non utilizzare con altri farmaci acaricidi contemporaneamente. Rimuovere i residui alla fine del trattamento.**	**Porre la vaschetta aperta al centro sopra i favi con il gel rivolto verso l'alto. Assicurarsi che ci sia uno spazio libero di almeno 0,5 cm sopra la vaschetta e il coprifavo. Chiudere l'arnia. Sostituirla dopo 14 gg con altra nuova. Lasciarla in sito sino al suo svuotamento. Rimuoverla alla posa dei melari.**	**Posizionare 3 mezze strisce sui listelli dei telaini a formare un triangolo che circoscriva l'area della covata (distanza consigliata 4 cm dalla covata). Accertarsi che ci sia una distanza minima di 5 mm tra le strisce e il coprifavo. Per un controllo ottimale mantenere adeguate concentrazioni di vapori di timolo per 6-8 settimane consecutive.**
Precauzioni	**Trattare simultaneamente tutte le arnie dello stesso apiario per evitare il saccheggio. Utilizzare in un piano integrato di lotta. Verificare l'efficacia del trattamento.**		
	Sconsigliato l'utilizzo in arnie a cassa multipla. Effettuare i trattamenti in assenza di melario. Non è consigliato trattare le arnie quando fa freddo. Proteggere le strisce dal gelo.	**Non utilizzare quando l'attività della colonia è molto bassa o su famiglie deboli. Riunire le colonie deboli prima del trattamento. Non estrarre i favi trattati dalla camera di covata sino alla primavera successiva. Non congelare.**	**Non utilizzare in caso di temperature medie superiori a 30°C. Non estrarre i favi di covata trattati sino alla primavera successiva. Validità:48 mesi Proteggere le strisce dal gelo.**
Reazioni avverse	**Se la temperatura esterna è superiore a 30°C può aumentare lo stress e mortalità delle api adulte e della covata. Sovradosaggio: fuoriuscita delle api dall'arnia. Possibilità che le api spostino il cibo posto sotto la striscia. Possibile riduzione dell'accettazione del nutrimento.**	**Lieve agitazione della colonia durante il trattamento. A temperatura elevata si può osservare una lieve e transitoria riduzione della covata. Se si verifica rimozione di covata disopercolata in prossimità della vaschetta, rimuovere il prodotto.**	**L'utilizzo in caso di temperature medie superiori ai 30°C può determinare leggera agitazione nella colonia e provocare un moderato aumento della mortalità della covata e delle api. Riduzione dell'accettazione del nutrimento se la nutrizione coincide col trattamento.**
Avvertenze	**Evitare l'inalazione, l'ingestione ed il contatto con la pelle.**	**Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non inalare.**	**Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.**
Distributore per l'Italia	**CHEMICALS LAIF S.p.A. - Vigonza (PD) - Tel. 049 626281 e-mail: info@chemicalslaif.it**	**VITA- ITALIA Verona Tel. 045 8104150 vitaitalia@vitaitalia.191.it**	**QALIAN ITALIA S.r.l. Carpi (M0) Viale del Commercio, 28- 41012 Tel. 059-637350 e-mail: contact@it.qalian.com**
Confezione	**Sacchetto contenente 2 strisce**	**Scatola da 10 vasc. da 50 g**	**Busta contenente 10 strisce**
Ricetta	**La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria. Consigliato conservare il documento di acquisto e registrare il Lotto del prodotto acquistato**		
Apicoltura Biologica	**Sì**		
Costo indicativo compr.IVA 10%	**Sacc. con 2 str. € 2,20 -2,80 costo tratt./alv. € 4,40-5,60**	**Conf.da 10 vasc. € 23,00-28,00 costo tratt./alv. € 4,60-5,60**	**Conf. da 10 strisce € 20,00-22,00 costo tratt./alv. € 6,00-6,60**

a cura di Giuliana Bondi

APICOLTURA

TABELLA DEGLI ACARICIDI CONSENTITI IN ITALIA **aggiornata al 21.01.2019**

Medicinale veterinario	**API-BIOXAL 886mg/g®** A.I.C. n. 104384019 (35g) A.I.C. n. 104384021 (175g) A.I.C. n. 104384033 (350g) Chemicals Laif S.p.A. **Polvere solubile per api**	**API-BIOXAL 62mg/ml®** A.I.C. n. 104384045 Bottiglia da 500ml in HDPE A.I.C. n. 104384058 Contenitore da 5 L in HDPE A.I.C. n. 104384060 Contenitore da 5 L in LDPE Chemicals Laif S.p.A. **Soluzione per alveare**
Principio attivo	**Ac. Ossalico biidrato 886 mg/g**	**Ac. Ossalico biidrato 62,0 mg/ml** (44,2mg di anidro)
Indicazioni	**Trattamento della varroasi causata da *Varroa destructor* in *APIS MELLIFERA***	
Periodo di trattamento	**Utilizzare il medicinale soltanto in periodi in cui vi è una diminuzione o assenza di covata (inverno), oppure in seguito ad un blocco di covata(almeno 25 gg) indotto in modo artificiale (primavera-estate). La presenza di covata può ridurre sensibilmente l'efficacia del prodotto.**	
Tempo di attesa	**Miele: zero giorni**	**Miele: zero giorni** **Non trattare gli alveari con i melari in posizione o durante il flusso di miele**
Temperatura esterna	**Nessuna indicazione**	
Dosaggio, preparazione e somministrazione	**Sciogliere il contenuto di una busta nello corretta quantità di sciroppo.** **Lo sciroppo si ottiene miscelando acqua e saccarosio (comune zucchero da cucina) in parti uguali (1:1).** **<u>Per gocciolamento</u>: 5ml di sciroppo medicato/favo occupato dalle api, in un'unica somministrazione (dose massima 50 ml/alveare), gocciolando con una siringa la soluzione sui favi, trasversalmente alla loro direzione.** **<u>Per sublimazione</u>: utilizzare un apparecchio a resistenza elettrica. Versare 2,3 g di APIBIOXAL nell'apparecchio spento. Introdurre l'apparecchio profondamente attraverso l'apertura di volo, evitando il contatto coi favi. Sigillare per evitare la fuoriuscita delle api e dei fumi. Alimentare l'apparecchio seguendo le istruzioni del produttore per 3 minuti e ripristinare l'apertura di volo non prima di 10 minuti. Dopo ogni utilizzo raffreddare e ripulire l'apparecchio da ogni residuo con acqua potabile.**	**Aprire la confezione indossando maschera protettiva, guanti, occhiali. La soluzione si presenta liquida, limpida, incolore o giallo pallido.** **Somministrazione unica distribuendo il prodotto con una siringa in ogni spazio interfavo, utilizzando 5ml di soluzione per interfavo.** **Dose massima 50 ml, sino a due trattamenti all'anno (inverno e/o primavera/estate).**
Precauzioni	**Utilizzare il prodotto in assenza di melario. Trattare simultaneamente tutti gli alveari di un apiario per evitare re infestazioni. Evitare manipolazioni della colonia nei giorni successivi al trattamento.** **Conservare la polvere nella confezione originale ben chiusa in luogo asciutto, al riparo dalla luce solare diretta. Non congelare e non refrigerare.** **Periodo di validità dopo prima apertura: 3 mesi .** **Preparare di volta in volta la giusta quantità di soluzione occorrente per il trattamento col gocciolato.** **Non ingerire, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, non inalare. Maneggiare il prodotto in polvere (sia durante il trattamento per sublimazione che nelle fasi pre-trattamento) indossando la maschera protettiva tipo FFP2, guanti ed occhiali protettivi.**	**Utilizzare il prodotto in assenza di melario. Trattare simultaneamente tutti gli alveari di un apiario per evitare re infestazioni. Evitare manipolazioni della colonia nei giorni successivi al trattamento.** **Proteggere dalla luce e dalla umidità.** **Non congelare e non refrigerare.** **Periodo di validità prodotto integro:2 anni.** **Periodo di validità dopo prima apertura: 3 mesi.** **Non ingerire, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, non inalare. Maneggiare la soluzione indossando la maschera protettiva tipo FFP2, guanti ed occhiali protettivi. Dopo l'uso lavare le mani e il materiale a contatto col prodotto con acqua e sapone. Non mangiare o bere o fumare durante la manipolazione.**
Reazioni avverse Sovradosaggio	**La colonia può agitarsi durante il trattamento. Nonostante il trattamento, colonie gravemente compromesse potrebbero non riprendersi dai danni provocati dall'infestazione.**	**La colonia può agitarsi durante il trattamento. Nonostante il trattamento, colonie gravemente compromesse potrebbero non riprendersi dai danni provocati dall'infestazione. Dopo il trattamento può essere osservato un**

a cura di Giuliana Bondi

APICOLTURA

	Ogni effetto indesiderato va segnalato al veterinario. Sovradosaggi possono disturbare il successivo sviluppo delle colonie con calo della popolazione adulta degli alveari.	aumento di mortalità delle api adulte. Ogni effetto indesiderato va segnalato al veterinario. Il sovradosaggio può provocare un aumento significativo della mortalità delle api.
Avvertenze	Non usare contemporaneamente con altri farmaci acaricidi. Non miscelare con altri farmaci veterinari. *N.B. L'utilizzo per sublimazione, è meno efficace che per gocciolamento e più pericoloso per l'operatore/veterinario. I microcristalli di ossalico prodotti dalla sublimazione permangono dentro l'arnia anche a distanza di tempo dal trattamento. L'operatore/il veterinario dovranno quindi proteggersi sempre con maschera protettiva tipo FFP2, guanti, occhiali, durante le visite successive per evitare di inalare i microcristalli di acido ossalico dannosi per la mucosa respiratoria. L'inalazione dei microcristalli può avvenire in concomitanza del controllo del fondo dell'arnia.*	Non usare contemporaneamente con altri farmaci acaricidi. Non miscelare con altri farmaci veterinari. Smaltimento conforme alle leggi locali. Non disperdere il prodotto in corsi d'acqua poiché potrebbe essere pericoloso per i pesci o per altri organismi acquatici. Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
Distributore per l'Italia	CHEMICALS LAIF S.p.A. - Viale dell'Artigianato,13 - 35010 Vigonza (PD) 049 - 626281 - info@chemicalslaif.it	
Confezione	Busta da 35 g per 10 alveari da sciogliere in 0,5 litri di sciroppo Busta da 175 g per 50 alveari " " " 2,5 litri " " Busta da 350 g per 100 alveari " " " 5,0 litri " " Il numero di alveari per busta è stato calcolato considerando 10 telaini occupati da api e con il metodo di somministrazione per gocciolamento.	Bottiglia da 500 ml Tanica da 5 L in HDPE Tanica da 5 L in LDPE
Ricetta	La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria. Consigliato conservare il documento di acquisto. Consigliato registrare il n° di Lotto del prodotto acquistato	
Apicoltura Biologica	Sì	
Costo indicativo compr. IVA 10%	Busta 35 g per 10 alveari € 10,00-15,00 costo tratt./alv. € 1,00-1,50 Busta 175 g per 50 alveari € 45,80-48,00 costo tratt./alv. € 0,91-0,96 Busta 350 g per 100 alveari € 74,40-80,00 costo tratt./alv. € 0,74-0,80	Bottiglia da 500 ml € 18,00 – 20,00 costo tratt./alv. € 1,20 -1,00 Tanica da 5 L in LDPE € 95,00 – 98,00 costo tratt./alv. € 0,63 -0,65

In corsivo avvertenze per la salute dell'Operatore/Veterinario a cura della FNOVI

a cura di Giuliana Bondi

APICOLTURA

TABELLA DEGLI ACARICIDI CONSENTITI IN ITALIA **aggiornata al 21.01.2019**

Medicinale veterinario	**0XYBEE®** **per 39,4 mg/ml di dispersione** A.I.C. n. EU/2/17/216/001 Flacone da 375 g di soluzione - Ac. oss. dii.17,5 g - 1Busta da 125 g di saccarosio – LDPE 444 ml di dispersione finale in HDPE A.I.C. n. EU/2/17/216/002 Flacone da 750 g di soluzione - Ac.oss. dii. 35,0 g - 2Buste da 125 g di saccarosio – LDPE 888 ml di dispersione finale in HDPE Dany Bienenwohl GmbH **Polvere e soluzione**	**0XUVAR®** **5,7%, 41,0 mg/ml concentrato** A.I.C. n.105041014 (fl. da 500ml - 275g di soluzione) A.I.C. n.105041026 (fl. da 2000ml -1000g di soluzione) Andermatt Biovet GmbH **Per soluzioni per api**
Principio attivo	**Ac. Ossalico biidrato 39,4 mg/ml di dispersione**	**Ac. Ossalico biidrato 57,4 mg/ml**
Indicazioni	**Trattamento della Varroasi *dell'Apis mellifera* da *Varroa destructor***	
Periodo di trattamento	**In colonie in assenza di covata**	**Novembre – Dicembre, quando le colonie sono prive di covata.** **Il prodotto è attivo sulla varroa in fase foretica.** **L'utilizzo del prodotto in estate, anche a basse dosi, è mal tollerato dalle api.**
Tempo di attesa	**Miele: zero giorni** **Non usare in presenza di melari**	**Miele: zero giorni** **Utilizzare il prodotto in assenza di melario.**
Temperatura esterna	**Almeno 3°C**	**Utilizzare a temperature superiori a 3°C**
Dosaggio, preparazione e somministrazione	**Soluzione limpida e incolore.** **Polvere bianca e cristallina.** **<u>Per dispersione</u>:** **Introdurre la polvere nel flacone riscaldato a bagnomaria:** **1 bustina nel flacone da 375g** **2 bustine nel flacone da 750 g.** **Agitare bene.** **Somministrare 1 sola volta in colonie in assenza di covata.** **Dose: 5-6ml di soluzione finale/favo occupato dalle api. Mai oltre 54ml/alveare.** **La dispersione deve essere utilizzata calda (30-35°C) somministrandola con una siringa graduata sulle api che occupano i favi.** **Trattare contemporaneamente tutti gli alveari di uno stesso apiario per evitare la reinfestazione.**	**<u>Per gocciolamento</u>:** **preparazione della soluzione al 3,5% di ac. ossalico biidrato:** **Flacone da 500 contenente 275g di sol. pronta di ac. ossalico + 275g di saccarosio.** **Flacone da 2000g contenente 1000g di sol.pronta di ac. oss. + 1 kg di saccarosio** **Riscaldare il contenitore con acido ossalico a bagnomaria sino a 30 - 35°C. Aggiungere il saccarosio ed agitare vigorosamente sino a che tutta la polvere non si è sciolta; somministrare immediatamente il prodotto ricostituito e tiepido, su colonie senza covata in autunno inverno, con temperatura esterna tra 5 e 15°C. Somministrare una sola volta, in dose di 5-6 ml (Europa centrale) max 8-10 ml (Europa meridionale)per favo Dadant, popolato di api, utilizzando una siringa graduata:** **25 -50 ml/famiglia su 6 telaini** **40 -80 ml/famiglia su 8 telaini** **50 –100 ml/famiglia su 10 telaini** **Una volta ricostituito il prodotto con zucchero usare immediatamente.** **<u>Per spruzzamento</u>:** **Falcone da 275g+250ml acqua potabile, preparazione utile per 5-10 colonie** **Flacone da 1000g+900ml acqua potabile, preparazione utile per 25-40 colonie.** **Agitare ed utilizzare su colonie senza covata in autunno/inverno o primavera/estate, con temperatura esterna superiore a 8°C.** **Somministrare una sola volta in dose di 6-8 ml/favo Dadant coperto di api.** **Su sciami in glomere: 20-25ml/kg di api.** **Ripetere dopo 2 settimane, nel caso di colonie fortemente infestate (inf. residua oltre il 6% dopo il primo trattamento).** **Utilizzare lo spruzzatore graduato con inclinazione di 45°.** **Una volta ricostituito il prodotto con acqua, usare entro un anno.** **In estate trattare la sera, al rientro delle api.**

a cura di Giuliana Bondi

APICOLTURA

Precauzioni	Evitare di disturbare le colonie nei giorni successivi al trattamento. Ruotare con altri acaricidi per ridurre le potenzialità di sviluppare resistenza degli acari. Non utilizzare simultaneamente ad altri acaricidi. Utilizzare guanti di gomma ed occhiali a protezione di eventuali schizzi. Durante la somministrazione utilizzare una maschera protettiva del tipo FFP2. In caso di contatto lavarsi con abbondante acqua. Non mangiare, bere, fumare durante la somministrazione. Il prodotto è corrosivo. Il prodotto non deve essere disperso nei corsi d'acqua e smaltito secondo normativa. Conservare nell'imballaggio esterno per garantire il riparo dalla luce.	Non disturbare le api dopo il trattamento. Non spruzzare sui telai utilizzati per la produzione di miele nella stessa stagione. Conservare la confezione integra in posizione verticale, al riparo dal sole, dal gelo, da temperature superiori a 30°C. Non utilizzare simultaneamente ad altri acaricidi. Utilizzare guanti di gomma ed occhiali a protezione di eventuali schizzi. Durante lo spruzzamento utilizzare una maschera protettiva del tipo FFP2. In caso di contatto lavarsi con abbondante acqua. Il prodotto è corrosivo. Tenere fuori dalla portata dei bambini
Reazioni avverse Sovradosaggio	Si è osservata una maggiore mortalità delle api.	Sovradosaggi o trattamenti ripetuti durante la stessa stagione possono portare ad un aumento della mortalità, ad un effetto negativo sullo sviluppo della covata ed alla perdita della regina.
Avvertenze		La soluzione di acido ossalico non deve essere utilizzata su colonie con covata, dato che il prodotto non è efficace sulla varroa che è all'interno delle celle opercolate. La soluzione pronta all'uso per gocciolamento deve esser utilizzata immediatamente e non può essere conservata dopo la preparazione. La soluzione diluita in acqua, utile per lo spruzza mento, deve esser utilizzata entro un anno ed entro la data di scadenza del prodotto. Si raccomanda l'alternanza di principi attivi diversi, durante l'anno, per diminuire il rischio di resistenza. Validità: 60 mesi
Distributore per l'Italia	CHEMICALS LAIF S.p.A. - Viale dell'Artigianato,13 - 35010 Vigonza (PD) 049 - 626281 - info@chemicalslaif.it	QALIAN ITALIA S.r.l. - Carpi (MO) Viale del Commercio, 28- 41012 Tel. 059-637350 e-mail: contact@it.qalian.com
Confezione	Periodo di validità prodotto integro: 2 anni. Periodi di validità dopo miscelazione: 1 anno, conservare in frigo (2-8°C) lontano dagli alimenti, agitare prima del riuso.	Si compone di un vaso a bocca larga contenente ac. ossalico sciolto in acqua e un sacchetto di carta contenente polvere di saccarosio. Flacone da 500 ml, contenente 275 g di soluzione, sufficiente per 10-15 famiglie Flacone da 2000 ml contenente 1000 g di soluzione, sufficiente per 40-50 famiglie Validità del prodotto integro 5 anni.
Ricetta	La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria. Consigliato conservare il documento di acquisto. Consigliato registrare il n° di Lotto del prodotto acquistato	
Apicoltura Biologica	Sì	
Costo indicativo compr. IVA 10%	Flacone da 750 g di soluzione €35,00 -37,00 costo tratt./alv. € 1,75-1,85 ind.	500 ml di soluzione € 10,00-12,00 Costo trat./alv. 2,00-0,40 ind. 2000 ml di soluzione € 27,00-30,00 costo tratt./alv. € 1,08- 0,67 ind.

APICOLTURA

TABELLA DEGLI ACARICIDI CONSENTITI IN ITALIA **aggiornata al 21.01.2019** p. 6

Medicinale veterinario	**MAQS 68,2 g®** A.I.C. n.104726017-29-31-43 Nod Europe Ltd. **Strisce per alveare**
Principio attivo	**Acido formico 68,2 g/striscia**
Indicazioni	**Trattamento della varroasi causata da *Varroa destructor* in *APIS MELLIFERA***
Periodo di trattamento	**Il prodotto deve essere usato solo nell'ambito di un programma integrato di controllo della varroa, su nido singolo o doppio di arnie Langstroth standard o equivalenti con almeno 6 telaini del nido, coperti di api (circa 10.000 api). Quando la temperatura diurna è intorno a 25°C.** **Le strisce possono esser utilizzate durante l'importazione nettarifera. Mettere in posa i melari, se si prevede un'importazione nettarifera anticipata, per garantire adeguato spazio alla colonia.**
Tempo di attesa	**Miele: zero giorni** **Non raccogliere il miele durante i 7 giorni di trattamento.** **L'acido formico non è lipofilo pertanto non lascia residui nel favo.**
Temperatura esterna	**Il giorno del trattamento la temperatura esterna diurna massima deve essere compresa tra 10-29.5°C.** **Per garantire un'efficacia sufficiente, il prodotto deve essere usato quando la t° esterna supera i 10°C.**
Dosaggio	**2 strisce per arnia per 7 gg. Attendere almeno 1 mese prima di ripetere l'applicazione.** **Trattare tutte le colonie dell'apiario simultaneamente. Uso all'interno dell'arnia.**
Somministrazione	**Posizionare 2 strisce per arnia (il contenuto di 1 bustina). Estrarre con cautela le due strisce dalla bustina. Sollevare l'involucro in modo che la plastica si stacchi dalle strisce e tagliare l'involucro per l'intera lunghezza della bustina. Separare le strisce con cautela.** **NON RIMUOVERE GLI INVOLUCRI DI CARTA.** **Nel caso di alveari con singolo nido, adagiare le due strisce sopra i montanti dei favi della camera di covata, posizionandole in modo che siano adagiate piatte lungo l'intera lunghezza del corpo dell'arnia a circa 5 cm di distanza l'una dall'altra e con i bordi delle strisce a 10 cm di distanza dal bordo della camera di covata.** **Nel caso di arnie con due camere di covata, collocare le strisce come descritto sopra, sui montanti dei favi della camera di covata inferiore, in modo che le strisce si trovino tra le due camere di covata.** **Effettuare la posa dei melari se necessario, per fornire spazio sufficiente per l'espansione di colonie forti o se si prevede l'importazione nettarifera. E' possibile usare l'escludi-regina.** **Gli ingredienti/eccipienti principali della formulazione sono zucchero e amido alimentare con un involucro di carta biodegradabile/compostabile. Non è necessario rimuovere le strisce dall'arnia dopo l'applicazione. Se le strisce vengono rimosse dall'operatore smaltirle mediante compostaggio.**
Precauzioni	**Monitorare le colonie di api regolarmente, per determinare il livello di infestazione da varroa.** **Non disturbare la colonia per 7 giorni.** **Le colonie necessitano di adeguata ventilazione durante il trattamento: deve essere garantita un'apertura pari all'intera lunghezza dell'arnia per i 7 gg di trattamento (la porticina d'ingresso deve rimanere completamente aperta ed avere altezza minima di 1,3 cm).** **Le colonie devono avere buone scorte alimentari e non devono essere alimentate durante il trattamento** **Non distruggere le celle reali che si potrebbero osservare prima o dopo il trattamento.** **Verificare che nella colonia sia presente la regina un mese dopo il trattamento. Non è raro che dopo il trattamento siano presenti contemporaneamente sia la regina madre che la figlia.** **Per l'operatore: evitare il contatto con la pelle indossando guanti resistenti alle sostanze chimiche (EN374). Avere acqua immediatamente disponibile. In caso di contatto lavare immediatamente la pelle esposta con acqua e rivolgersi ad un medico se l'irritazione persiste. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e rivolgersi ad un medico mostrando l'etichetta. Evitare l'inalazione dei vapori. Aprire la confezione solo all'aperto, nella direzione del vento. In caso di inalazione accidentale spostare l'infortunato all'aria aperta e rivolgersi al medico se l'irritazione persiste. Non mangiare, bere o fumare durante la somministrazione.** **Lavarsi bene le mani con acqua e sapone immediatamente dopo l'applicazione.** **Tenere i bambini a debita distanza durante l'applicazione del prodotto.**
Effetti Indesiderati **Sovradosaggio**	**L'acido formico disturberà le attività della colonia e potrebbe esitare nel rifiuto della regina o comportare un lieve aumento della mortalità delle api adulte e della covata (fasi iniziali del trattamento). Temperature superiori a 29.5°C nei primi 3 giorni di trattamento possono provocare un'eccessiva mortalità della covata e la perdita dell'ape regina. Se tali temperature coincidono con un periodo di scarso raccolto esiste un alto rischio di perdita della regina, sua sostituzione o ritardo nell'ovo-deposizione.** **Il trattamento deve essere rinviato quando la temperatura scende sotto i 10°C o riprende il flusso nettarifero.** **E' previsto che la colonia possa aumentare il numero dei telaini occupati, per ventilare i vapori di prodotto, durante i primi 3 gg di trattamento. Si può osservare la formazione di "barba".** **Il sovradosaggio provoca un'eccessiva perdita di covata e di api adulte, morte della regina, sciamatura.** **Procedure di emergenza: aumentare l'areazione dell'arnia con porticine supplementari dall'alto verso il basso. Verificare la presenza di regina 2 sett. dopo il trattamento.**
Controindicazioni e reazioni avverse	**Non usare contemporaneamente ad altri acaricidi contro la varroasi.** **Non usare a temperatura fuori dell'intervallo tra 10 e 29.5 °C.** **Non usare per il trattamento di colonie più piccole di quelle indicate.** **L'ac. formico può disturbare in un primo momento le attività della colonia. Entro il primo giorno dall'applicazione la regina potrebbe esser rifiutata e potrebbe aumentare la mortalità delle api adulte e**

a cura di Giuliana Bondi

	della covata. Dopo il periodo di trattamento la colonia tornerà alla normalità. **La colonia può morire se trattata a temperatura > di 37 °C.** **Comunicare le reazioni avverse al medico veterinario.**
Avvertenze	**Tenere fuori dalla portata dei bambini.** **Conservare a t° inferiore di 25°C; proteggere dalla luce solare diretta; conservare in luogo asciutto; mantenere la vaschetta di polipropilene ermeticamente chiusa; conservare il prodotto nel contenitore originale ermeticamente chiuso, in un'area ben ventilata, lontano da acido solforico, agenti ossidanti forti (ac. nitrico, perossidi, perclorati, cloriti) e fonti di ignizione.** **Periodo di validità dopo la prima apertura della bustina: usare immediatamente.** **Validità prodotto integro:12 mesi** **Il prodotto è corrosivo: non lasciare che il prodotto venga a contatto con superfici di metallo.**
Distributore per l'Italia	**QALIAN ITALIA S.r.l. - Carpi (MO)** **Viale del Commercio, 28- 41012** **Tel. 059-637350** **e-mail: contact@it.qalian.com**
Confezione	**Confezioni da 4, 6, 10, 20 strips (da 2, 3, 5, 10 dosi unitarie)**
Ricetta	**La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.** **Consigliato conservare il documento di acquisto.** **Consigliato registrare il n° di Lotto del prodotto acquistato**
Apicoltura Biologica	**Sì**
Costo indicativo compr. IVA 10%	**Confezione da 20 strips € 60,00 – 66,00** **costo tratt./alv. € 6,00-6,60**

Attenzione

REAZIONI AVVERSE - Per legge le reazioni avverse prevedono una segnalazione di farmacovigilanza. "Reazione avversa" è anche mancata efficacia. E' bene che ogni reazione avversa che l'apicoltore osservi a seguito della somministrazione di un farmaco, sia segnalata anche al medico veterinario. Le modalità di segnalazione sono indicate nel sito del Ministero della Salute:
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MDV&idAmb=FMV&idSrv=PSK&flag=P

SMALTIMENTO - Tutti i medicinali veterinari non utilizzati, scaduti o i rifiuti derivati da tali medicinali devono esser smaltiti in conformità alle disposizioni di legge.

SCORTA - La detenzione di scorte di farmaci nell'azienda apistica è consentita solo dietro autorizzazione della usl. Ne è responsabile un medico veterinario che la custodisce in idonei locali chiusi ubicati presso l'azienda e tiene apposito registro di carico e scarico da conservarsi per 5 anni dall'ultima registrazione. Qualunque medicinale, anche quello per cui non c'é l'obbligo di prescrizione con ricetta, se approvvigionato per scorta, richiede la RNRTC (Ricetta Non Ripetibile in Triplice Copia).

a cura di Giuliana Bondi

APICOLTURA

TABELLA DEGLI ACARICIDI CONSENTITI IN ITALIA **aggiornata al 21.01.2019**

Medicinale veterinario	**VARTERMINATOR 360mg/g®** A.I.C. n. 104736018 IZO s.r.l. **Tavoletta in gel per api**
Principio attivo	**Acido formico 360 mg/g**
Forma farmaceutica	**Tavoletta in gel trasparente e privo di residui di polvere indisciolta, contenuta in un sacchetto di tessuto non tessuto di colore biancastro**
Indicazioni	**Trattamento delle api (*Apis mellifera)* affette da infestazione da *Varroa destructor***
Tempo di attesa	**Miele: zero giorni**
Temperatura esterna	**È consigliato il trattamento con temperature medie giornaliere comprese tra i 15 °C e i 35 °C.**
Dosaggio	**Applicare due tavolette da 250 g e sostituirle con altre 2 dopo 10 giorni. Il trattamento può essere ripetuto durante l'anno; si sconsigliano trattamenti ravvicinati.**
Metodo di somministrazione	**Aprire l'arnia, rimuovere il film di copertura della vaschetta, rovesciare i due sacchetti contenente il gel sulla parte superiore dei telaini. Richiudere l'arnia con il coprifavo rovesciato al fine di garantire un adeguato volume d'aria tra il gel e il coperchio. Applicare il cassettino del fondo antivarroa per evitare la dispersione dei vapori di acido formico; la porticina d'ingresso deve rimanere completamente aperta per garantire adeguata ventilazione durante il trattamento. Non sottoporre a trattamento alveari deboli (< 10.000 api) e/o in situazioni in cui vi è una compromissione della normale importazione nettarifera.**
Precauzioni	**Non utilizzare forbici o lame per aprire la vaschetta; evitare il contatto diretto della tavoletta di gel con superfici metalliche. Per l'operatore: evitare il contatto con occhi e con la pelle indossando guanti resistenti alle sostanze chimiche (EN374), non guanti di pelle. Avere acqua immediatamente disponibile. In caso di contatto lavare immediatamente la pelle esposta con acqua e rivolgersi ad un medico se l'irritazione persiste. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e rivolgersi ad un medico mostrando l'etichetta. Evitare l'inalazione dei vapori. Aprire la confezione solo all'aperto, nella direzione del vento. In caso di inalazione accidentale spostare l'infortunato all'aria aperta e rivolgersi al medico se l'irritazione persiste. Non mangiare, bere o fumare durante la somministrazione. Lavarsi bene le mani con acqua e sapone immediatamente dopo l'applicazione. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini**
Effetti Indesiderati **Sovradosaggio**	**La colonia può agitarsi durante il trattamento. Tossicità nelle uova che vengono rimosse e sostituite. Si sconsiglia la somministrazione di due cicli completi consecutivi. Ogni effetto indesiderato va segnalato al veterinario.**
Precauzioni per la conservazione	**Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non conservare a t°C> ai 30°C, Conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce, in aree ventilate, lontano da acido solforico, agenti ossidanti, fonti di calore, fonti di ignizione.**
Avvertenze	**Non usare contemporaneamente con altri farmaci acaricidi.**
Produttore	**IZO srl - Via San Zeno, 99/A - 25124 Brescia 030 2420583 – e-mail: izo@izo.it**
Confezione	**Confezione da 2 tavolette da 250 g (1 dose unitaria)**
Ricetta	**Medicinale veterinario non soggetto a prescrizione medico veterinaria. La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie. Consigliato conservare il documento di acquisto. Consigliato registrare il n° di Lotto del prodotto acquistato**
Apicoltura Biologica	**Sì**
Costo indicativo compr. IVA 10%	**Confezione da 2 tavolette € 4,95 costo tratt./alv. € 9,90**

APICOLTURA

TABELLA DEGLI ACARICIDI CONSENTITI IN ITALIA **aggiornata al 21.01.2019**

Medicinale veterinario	**APIFOR60 600mg/g®** A.I.C. n. 104961014 (Fl. da 1000ml) - A.I.C. .n. 104961026 (Tanica da 5000ml) Chemicals Laif S.p.A. **Soluzione acquosa per api**
Principio attivo	**Acido formico 60 g in 100 g di prodotto**
Forma farmaceutica	**Soluzione acquosa** **Liquido trasparente, incolore, volatile, fortemente corrosivo, odore pungente**
Indicazioni	**Trattamento delle api (*Apis mellifera)* affette da infestazione da *Varroa destructor***
Tempo di attesa	**Miele: zero giorni**
Temperatura esterna	**Utilizzare quando la temperatura giornaliera è compresa tra 10 e 30°C**
Dosaggio	**La dose raccomandata va adattata al volume effettivo dell'arnia utilizzata.** **Arnia Dadant:108-132ml senza melario; con melario (vuoto) a fare volume, il dosaggio totale è di 198ml**
Metodo di somministrazione	**Per evaporazione con dosatori idonei collocati nella parte superiore del volume dell'arnia, per un periodo minimo di 10 giorni o comunque sino a completa evaporazione del prodotto.** **Il prodotto è attivo anche sulla varroa sotto opercolo.** **Periodo di validità dopo prima apertura: 90 giorni.**
Precauzioni	**Evitare di disturbare la colonia per un minimo di 10 gg durante il trattamento.** **Ventilare gli alveari adeguatamente, pertanto l'ingresso inferiore deve esser lasciato aperto minimo 10 giorni.** **Trattarli tutti gli alveari di un apiario contemporaneamente per evitare il saccheggio.** **Il prodotto è efficace quando la T° esterna supera i 10°C. Oltre 30°C il trattamento può causare morte della covata e della regina. Non distruggere le celle reali osservate prima e dopo il trattamento e verificare che sia presente la regina un mese dopo il trattamento.** **Monitorare la caduta di varroa.** **Effettuare i trattamenti in assenza di melario.** **Maneggiare il prodotto indossando adeguati dispositivi di protezione (EN 14605), occhiali protettivi (EN 166), visiera, guanti (EN 374), maschera (EN 14387).** **Tenere i bambini fuori dalla portata del prodotto.** **Non mangiare, bere o fumare. Lavarsi sempre le mani con acqua e sapone dopo l'uso.** **Evitare il contatto con superfici metalliche.**
Effetti Indesiderati **Sovradosaggio**	**Disturbo dell'attività della colonia, rifiuto della regina o lieve aumento di mortalità delle api adulte entro un giorno dall'applicazione, mortalità della covata nella fase iniziale.** **In caso di sovradosaggio estrarre l'evaporatore e ridurre la superficie di evaporazione, aumentare la ventilazione creando ingressi supplementari dall'alto verso il basso.** **Verificare la presenza di regina 2 settimane dopo il trattamento**
Precauzioni per la conservazione	**Conservare a temperatura inferiore a 25°C, proteggere dalla luce solare diretta, conservare in luogo asciutto e ben ventilato lontano da ac. solforico,ac. nitrico, perossidi, perclorati, cloriti e fonti di accensione.**
Avvertenze	**Non usare contemporaneamente ad altri acaricidi. Il prodotto non deve essere disperso nei corsi d'acqua e non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.**
Produttore	**CHEMICALS LAIF S.p.A. – Viale dell'Artigianato,13- 53010 Vigonza (PD) - Tel. 049 626281** **e-mail: info@chemicalslaif.it**
Confezione	**Flacone da 1000ml, Tanica da 5000ml – Validità del prodotto integro 24 mesi**
Ricetta	**Medicinale veterinario non soggetto a prescrizione medico veterinaria.** **La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie.** **Consigliato conservare il documento di acquisto.** **Consigliato registrare il n° di Lotto del prodotto acquistato**
Apicoltura Biologica	**Sì**
Costo indicativo compr. IVA 10%	**flacone da 1 Litro € 14,00 - 15,00** **costo tratt./alv. € 2,80 - 3,00** **Flacone da 5 Litri € 60,00 - 65,00 (12 - 13,00 €/L)** **costo tratt./alv. € 2,40 - 2,60**

a cura di Giuliana Bondi

APICOLTURA

TABELLA DEGLI ACARICIDI CONSENTITI IN ITALIA **aggiornata al 21.01.2019**

Medicinale veterinario	**VARROMED 5mg/ml+44mg/ml®** A.I.C. n. 105129 - 011 Bee Vital GmbH **Dispersione per arnie per api mellifere**
Principio attivo	**Acido formico 5mg, Acido ossalico diidrato 44mg /ml**
Indicazioni	**Trattamento della varroasi (*Varroa destructor*) in colonie di api mellifere con e senza covata, in arnie con telai verticali e possibilità di accesso dell'operatore dalla parte superiore dell'arnia**

Periodo di trattamento e frequenza

stagione	n. di applicazioni	soglia	Trattamento ripetuto
primavera	1 o 3	inizio stagione colonia in aumento caduta naturale acari>1/g	con caduta di >10 acari sul fondo nei 6gg successivi al trattamento ripetere fino ad un massimo di 3 volte
autunno	3 fino a 5	fine estate inizio autunno colonia in diminuzione caduta naturale>4/g	3 trattamenti distanti tra loro 6 gg. Con cadute > 90 acari(nuclei), 150 acari (colonie),nei 6 gg successivi al 3° tratt. ripetere fino a 5 trattamenti ogni 6 gg.
inverno (senza covata)	1	inizio periodo senza covata con caduta	NO

Tempo di attesa	**Miele: zero giorni**
Temperatura esterna	**Somministrare nel tardo pomeriggio, sera (con bassa attività di volo). Il buio facilita la distribuzione del prodotto tra le api.**

Dosaggio

N. di api	5000-7000	7000-12.000	12.000-30.000	>30.000
VarroMed (ml)	15 ml	da 15 a 30 ml	da 30 a 45 ml	45 ml

Somministrazione	**Riscaldare preventivamente il prodotto a 25-35°C - Agitare bene prima dell'uso. Rimuovere i ponti di cera tra i telaini. Somministrare il prodotto dentro l'arnia dall'alto, cospargendo le api in ogni spazio d'ape occupato del nido. Utilizzare il contenitore multi dose. Non sollevare i telaini durante la somministrazione e per 7 giorni dopo l'ultimo trattamento. Registrare la caduta degli acari sul fondo sino a 6 giorni successivi a ciascun trattamento. Trattare contemporaneamente tutti gli alveari di un apiario per evitare reinfestazioni. In caso di sovradosaggio accidentale scambiare il corpo dell'alveare e ripulire i telaini dagli eccessi di prodotto, con acqua. Periodo di validità dopo l'apertura della confezione: 30 gg. Tenere il flacone ben chiuso.**
Precauzioni	**Assicurare che le api trattate abbiano accesso sufficiente all'acqua potabile. Evitare di disturbare le arnie nei giorni successivi al trattamento.**
Reazioni avverse	**Non può essere escluso un impatto negativo del prodotto sulle regine o sullo sviluppo della colonia dopo periodi di trattamento più lunghi di 18 mesi. Si consiglia di controllare regolarmente la presenza della regine. Si può verificare una aumentata mortalità delle api operaie, in più di 1 colonia su 10 trattate, in particolare con dosi crescenti e/o trattamenti ripetuti.**
Controindicazioni **Avvertenze**	**Non usare durante l'importazione di miele. Evitare l'uso concomitante con altri acaricidi. Irritante per la pelle e per gli occhi. Utilizzare dispositivi di protezione individuale quali indumenti protettivi, guanti resistenti agli acidi ed occhiali. Non mangiare bere o fumare durante l'uso del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare il prodotto a t° < a 25°C e al riparo dalla luce.**
Distributore per l'Italia	**M. P. ZOOTRADE Srl Via Facca 48, 35013 Cittadella (PD) Tel. 049 9404724 e-mail: sales@beevital.it**
Confezione	**Flacone multi dose graduato da 555 ml Periodo di validità per il prodotto confezionato: 2 anni**
Ricetta	**La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria. Consigliato conservare il documento di acquisto e registrare il n° di Lotto**
Apicoltura Biologica	**SI'**
Costo indicativo compr.IVA 10%	**flacone da 555 ml: € 20,80 -27,20 costo tratt./alv.: € 0,94 -1,23**

a cura di Giuliana Bondi

APICOLTURA

TABELLA DEGLI ACARICIDI CONSENTITI IN ITALIA **aggiornata al 21.01.2019**

Medicinale veterinario	**APIVAR 500 mg®** AIC n.102481013 Véto-Pharma **Strisce per alveare per api**	**APITRAZ 500 mg®** AIC n.104930019 Strisce da 300 mm x 40 mm AIC n.104930021 Strisce da 250 mm x 48 mm Laboratorios CALIER S.A. **Strisce per alveari per api**
Principio attivo	**Amitraz 500 mg (*)**	**Amitraz 500 mg (*)**
Indicazioni	**Trattamento della varroasi causata da *Varroa destructor e Varroa jacobson* in *APIS MELLIFERA***	**Trattamento di parassitosi esterna causata da *Varroa destructor* sensibile all'Amitraz in *APIS MELLIFERA***
Periodo di trattamento	**Disporre le strisce entro le arnie in autunno o primavera a seconda del grado di infestazione. In primavera prima del flusso nettarifero, in autunno dopo la rimozione dei melari.**	**Il prodotto deve esser usato quando la quantità di covata è bassa e quando le api sono ancora attive, cioè prima che formino il glomere.**
Tempo di attesa	**Miele: zero giorni**	
	Si raccomanda di non trattare gli alveari in presenza di melari.	**Non usare durante la raccolta del miele. Non usare prima della fine della stagione di raccolta del miele. Non raccogliere il miele durante le 6 sett. di trattamento.**
Temperatura esterna	**Nessuna indicazione d'uso**	
Dosaggio	**Due strisce per alveare su 10 telaini. Ripetere il trattamento alla fine dell'estate e ad ogni primavera. Trattare contemporaneamente tutte le colonie di un apiario per evitare re infestazioni.**	**Usare due strisce per alveare. Le strisce devono essere rimosse dopo 6 settimane. Non dividere le strisce. Non riutilizzarle**
Somministrazione	**Separare la doppia striscia e disporre ogni striscia tra due telai mobili, a distanza di almeno 2 telai. Lasciare le striscia in loco per 42 gg. Non oltre 56 gg. Le strisce non sono riutilizzabili. Smaltirle secondo le norme di legge.**	**Appendere ogni striscia tra due favi di scorte di miele ove le api mostrano la maggiore attività di passaggio, mantenendo lo spazio d'ape ad entrambe le facciate. Arnie Dadant: tra 3°e4°favo e 7° e 8°. Arnie Layens: tra 5° e 6° favo e 9° e 10°. Tutte le colonie dell'apiario devono esser trattate simultaneamente per evitare il saccheggio.**
Precauzioni	**Non ingerire ed evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Indossare guanti protettivi. Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Non disperdere le strisce o i sacchetti vuoti in corsi d'acqua. Non utilizzare in presenza di sali di rame e di Piperonil butossido.**	**Amitraz è inibitore dell'enzima monoamino-ossidasi. Non inalare. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non disperdere le strisce o i sacchetti vuoti in corsi d'acqua. Gestire il rifiuto nei sistemi di raccolta e smaltimento per medicinali scaduti. Non utilizzare in presenza di sali di rame e di Piperonil butossido.**
Reazioni avverse	**Farmaco-resistenza. Efficacia discontinua. Per reazioni avverse gravi o reazioni non menzionate in etichetta si prega di informare il veterinario.**	**Nelle api sono stati registrati casi di resistenza all'amitraz. In paesi con riconosciuta resistenza all'amitraz, l'uso del prodotto dovrebbe basarsi preferibilmente sui test di sensibilità. Rivolgersi al veterinario per ulteriori informazioni. Non usare in caso di resistenza riconosciuta all'amitraz. Il profilo di sicurezza del prodotto non è stato valutato nelle colonie deboli.**
Avvertenze	**Indossare i guanti ed evitare di bere, mangiare e fumare durante la manipolazione delle strisce. Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Non conservare a t° > di 25°C**	**Indossare dispositivi di protezione (guanti impermeabili). Non mangiare, bere o fumare durante l'uso. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Non conservare a t° > di 25°C**
Distributore per l'Italia	**CHEMICALS LAIF S.p.A. V.le dell'Artigianato,13-35010 Vigonza(PD) Tel. 049 626281 e-mail: info@chemicalslaif.it**	**CALIER ITALIA Srl Via G.Garibaldi, 162 22073 Fino Mornasco (CO) Tel. (+39) 331 9744978 e-mail: info@calier.it**
Confezione	**Confezione da 10 strisce**	**Confezione da 10 strisce per ciascuna tipologia**
Ricetta	**La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria. Consigliato conservare il documento di acquisto e registrare il n° di Lotto**	
Apicoltura Biologica	**No**	
Costo indicativo compr.IVA 10%	**Confezione da 10 strisce € 29,15-33,00 costo tratt./alv. € 5,83 – 6,60**	**Confezione da 10 strisce € 27,00 -33,00; costo tratt./alv. € 5,40-6,60**

(*) principio attivo che può generare farmaco-resistenza nell'acaro

a cura di Giuliana Bondi

APICOLTURA

TABELLA DEGLI ACARICIDI CONSENTITI IN ITALIA **aggiornata al 21.01.2019**

Medicinale veterinario	**APISTAN 800 mg®** AIC n. 103222016 Vita (Europe) Limited **Striscia per alveare per api**	**POLYVAR Yellow 275 mg®** AIC n.104994013 -10 strisce AIC n. 104994025- 100 strisce (non in commercio) Bayer SpA **Striscia per alveare**
Principio attivo	**Tau-fluvalinato 800 mg (*)**	**Flumetrina 275 mg (*)**
Indicazioni	**Trattamento della varroasi causata da *Varroa destructor* in *APIS MELLIFERA***	**Trattamento della varroasi da *Varroa destructor* sensibile alla flumetrina, in *APIS MELLIFERA***
Periodo di trattamento	**Trattare dopo l'ultima smielatura. Se usato per il trattamento estivo in presenza di covata, va considerato che il prodotto è efficace sulla varroa man mano che esce dalla covata nascente.**	**Dopo il flusso nettarifero e la smielatura, in attività di volo delle api. Il prodotto non evapora, agisce per contatto.**
Tempo di attesa	**Miele: zero giorni**	
	Non trattare le api durante la produzione di miele. Nel caso non destinarlo al consumo umano. Non utilizzare la cera del nido prima che siano trascorsi 180 giorni dalla sospensione del trattamento.	**Non utilizzare durante il flusso nettarifero.**
Temperatura esterna	**Trattare in giornate soleggiate con temperatura massima diurna oltre 16-18°C tale per almeno una settimana (colonia in attività).**	**L'attività di volo è un requisito necessario per l'esposizione al principio attivo. In caso di elevate temperature assicurarsi che le strisce non ostacolino la corretta ventilazione dell'alveare, al caso rimuoverle.**
Dosaggio	**2 strisce per alveare poste entro i telaini 3° e 4° e 7° e 8° mantenute non oltre 8 settimane a seconda delle condizioni ambientali e della presenza o meno di covata.**	**2 strisce per alveare standard per 9 settimane consecutive, non oltre 4 mesi, applicate con puntine, graffette, chiodi, etc.**
Somministrazione	**Operare dopo l'ultima smielatura in assenza di melario. Inserire tra i favi. Mantenere le strisce in loco non oltre le 8 settimane. Mantenerle oltre può favorire l'avvio di eventuali processi di resistenza. Non utilizzare contemporaneamente con altri antiparassitari.**	**Applicare le due strisce all'ingresso in modo che le api siano obbligate ad entrare attraverso i fori della striscia. Fare attenzione a far coincidere i fori della striscia con quelli della porta, in modo da permettere la ventilazione dell'alveare e l'espulsione delle api morte. Non tagliare le strisce. Le strisce possono esser applicate in sequenza (--)o perpendicolarmente tra loro (ı¯).**
Precauzioni	**Trattare simultaneamente tutte le arnie dello stesso apiario in assenza di melario e in presenza di quantità minime di covata opercolata. Non utilizzare a scopi alimentari il miele raccolto durante il trattamento. Recuperare gli acari caduti sul fondo antivarroa vaselinato.**	**Non utilizzare durante il flusso nettarifero. Dopo l'apertura della confezione il prodotto va utilizzato immediatamente. Non utilizzarlo dopo la data di scadenza. Non riutilizzare le strisce. Tutte le colonie dell'apiario devono essere trattate contemporaneamente. Il prodotto va utilizzato in un programma antivarroa integrato. Per ridurre il pericolo di resistenza il prodotto non dovrebbe esser usato per anni consecutivi. Si raccomanda scrupolosa rotazione con altri prodotti, ma non con il tau-fluvalinato.**
Reazioni avverse	**Farmaco-resistenza: alternare con altro specifico prodotto. Verificarne l'efficacia.**	**Farmaco-resistenza: verificarne l'efficacia. Non utilizzarlo in caso di comprovata resistenza ai piretroidi.**
Avvertenze	**Indossare i guanti ed evitare di bere, mangiare e fumare durante la manipolazione delle strisce. Non ingerire. Particolare attenzione devono fare gli allergici e gli asmatici nella manipolazione del prodotto. Conservare il prodotto a temperatura inferiore di 40 °C.**	**Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Dopo il posizionamento delle strisce lavarsi le mani con acqua fredda. Non utilizzare contemporaneamente ad altri acaricidi. Le strisce esauste devono esser correttamente smaltite. Strisce e buste vuote possono esser pericolose per pesci ed organismi acquatici. Validità prodotto integro:3 anni.**
Distributore per l'Italia	**VITA- ITALIA Verona Tel. 045 8104150 e-mail: vitaitalia@vitaitalia.191.it**	**BAYER S.p.A. Viale Certosa, 130 -20156 Milano Numero verde: 800 015121 Sito web: www.vetclub.it**
Confezione	**Sacchetto da 10 strisce**	**Scatola con 1 busta con 10 strisce (5 alv.)**
Ricetta	**La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria. Consigliato conservare il documento di acquisto e registrare il n° di Lotto**	
Apicoltura Biologica	**No**	
Costo indicativo compr. IVA 10%	**Sacchetto da10 strisce da 8 g € 25,00 – 28,00 costo tratt./alv. € 5,00- 5,60**	**Scatola con 1 busta da 10 strisce € 35,50 costo tratt./alv. € 7,10**

(*) principio attivo che può generare farmaco-resistenza nell'acaro

a cura di Giuliana Bondi

ALLEGATO E - Allegato I e II Reg. CE n. 852/04

▼C1

ALLEGATO I

PRODUZIONE PRIMARIA

PARTE A: REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE PER LA PRODUZIONE PRIMARIA E LE OPERAZIONI ASSOCIATE

I. *Ambito d'applicazione*

1. Il presente allegato si applica alla produzione primaria e alle seguenti operazioni associate:

a) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;

b) il trasporto di animali vivi, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento;

e

c) in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento.

II. *Requisiti in materia di igiene*

2. Nella misura del possibile, gli operatori del settore alimentare devono assicurare, che i prodotti primari siano protetti da contaminazioni, tenendo conto di tutte le trasformazioni successive cui saranno soggetti i prodotti primari.

3. Fatto salvo l'obbligo generale di cui al punto 2 gli operatori del settore alimentare devono rispettare le pertinenti disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate, comprese:

a) le misure di controllo della contaminazione derivante dall'aria, dal suolo, dall'acqua, dai mangimi, dai fertilizzanti, dai medicinali veterinari, dai prodotti fitosanitari e dai biocidi, nonché il magazzinaggio, la gestione e l'eliminazione dei rifiuti;

e

b) le misure relative alla salute e al benessere degli animali nonché alla salute delle piante che abbiano rilevanza per la salute umana, compresi i programmi per il monitoraggio e il controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici.

4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

a) tenere puliti tutti gli impianti utilizzati per la produzione primaria e le operazioni associate, inclusi quelli utilizzati per immagazzinare e manipolare i mangimi e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettarli in modo adeguato;

b) tenere puliti e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettare in modo adeguato le attrezzature, i contenitori, le gabbie, i veicoli e le imbarcazioni;

c) per quanto possibile, assicurare la pulizia degli animali inviati al macello e, ove necessario, degli animali da produzione;

d) utilizzare acqua potabile o acqua pulita, ove necessario in modo da prevenire la contaminazione;

e) assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari;

f) per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi;

▼C1

g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;

h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;

i) tenere conto dei risultati delle analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da animali o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana;

e

j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.

5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

a) tenere puliti e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettare in modo adeguato le strutture, le attrezzature, i contenitori, le casse di trasporto, i veicoli e le imbarcazioni;

b) assicurare, ove necessario, la produzione, il trasporto e condizioni di magazzinaggio igieniche e la pulizia dei prodotti vegetali;

c) usare acqua potabile o acqua pulita, ove necessario in modo da prevenire la contaminazione;

d) assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari;

e) per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e insetti nocivi;

f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;

g) tenere conto dei risultati delle analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana;

e

h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.

6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.

III. *Tenuta delle registrazioni*

7. Gli operatori del settore alimentare devono tenere e conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli in modo appropriato e per un periodo di tempo adeguato e commisurato alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare e devono mettere a disposizione delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare che ricevono i prodotti le pertinenti informazioni contenute in tali registrazioni a loro richiesta.

8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:

a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;

b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;

c) l'insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale;

▼C1

d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana;

e

e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.

9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare riguardanti:

a) l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocido;

b) l'insorgenza di qualsiasi malattia o infestazione che possa incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine vegetale;

e

c) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.

10. Gli operatori del settore alimentare possono essere assistiti da altre persone, quali i veterinari, gli agronomi e i tecnici agricoli, nella tenuta delle registrazioni.

PARTE B: RACCOMANDAZIONI INERENTI AI MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA

1. I manuali nazionali o comunitari di cui agli articoli da 7 a 9 del presente regolamento dovrebbero contenere orientamenti per una corretta prassi igienica ai fini del controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate.

2. I manuali di corretta prassi igienica dovrebbero contenere informazioni adeguate sui pericoli che possono insorgere nella produzione primaria e nelle operazioni associate e sulle azioni di controllo dei pericoli, comprese le misure pertinenti previste dalla normativa comunitaria e nazionale o dai programmi comunitari e nazionali. Tra tali pericoli e misure figurano ad esempio:

a) il controllo della contaminazione dovuta a micotossine, metalli pesanti e materiale radioattivo;

b) l'uso di acqua, rifiuti organici e prodotti fertilizzanti;

c) l'uso corretto e adeguato di prodotti fitosanitari e biocidi e loro rintracciabilità;

d) l'uso corretto e adeguato di prodotti medicinali veterinari e di additivi dei mangimi e loro rintracciabilità;

e) la preparazione, il magazzinaggio, l'uso e la rintracciabilità dei mangimi;

f) l'adeguata eliminazione di animali morti, rifiuti e strame;

g) le misure protettive volte a evitare l'introduzione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo tramite gli alimenti, nonché l'obbligo di informarne le autorità competenti;

h) le procedure, le prassi e i metodi per garantire che l'alimento sia prodotto, manipolato, imballato, immagazzinato e trasportato in condizioni igieniche adeguate, compresi la pulizia accurata e il controllo degli animali infestanti;

i) le misure concernenti la pulizia degli animali da macello e da produzione;

j) le misure concernenti la tenuta delle registrazioni.

▼C1

ALLEGATO II

REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE APPLICABILI A TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ALLEGATO I)

INTRODUZIONE

I capitoli da V a XII si applicano a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e i rimanenti capitoli dell'allegato si applicano come segue:

— il capitolo I si applica a tutte le strutture destinate agli alimenti, salvo quelle a cui si applica il capitolo III,

— il capitolo II si applica a tutti i locali in cui gli alimenti vengono preparati, trattati o trasformati, salvo i locali adibiti a mensa a cui si applica il capitolo III,

— il capitolo III si applica alle strutture elencate nel titolo del capitolo,

— il capitolo IV si applica a tutti i tipi di trasporto.

CAPITOLO I

Requisiti generali applicabili alle strutture destinate agli alimenti (diversi da quelli indicati nel capitolo III)

1. Le strutture destinate agli alimenti devono essere tenute pulite, sottoposte a manutenzione e tenute in buone condizioni.

2. Lo schema, la progettazione, la costruzione, l'ubicazione e le dimensioni delle strutture destinate agli alimenti devono:

   a) consentire un'adeguata manutenzione, pulizia e/o disinfezione, evitare o ridurre al minimo la contaminazione trasmessa per via aerea e assicurare uno spazio di lavoro tale da consentire lo svolgimento di tutte le operazioni in condizioni d'igiene;

   b) essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia, il contatto con materiali tossici, la penetrazione di particelle negli alimenti e la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle superfici;

   c) consentire una corretta prassi di igiene alimentare, compresa la protezione contro la contaminazione e, in particolare, la lotta contro gli animali infestanti;

   d) ove necessario, disporre di adeguate strutture per la manipolazione e il magazzinaggio a temperatura controllata, con sufficiente capacità per mantenere i prodotti alimentari in condizioni adeguate di temperatura e progettate in modo che la temperatura possa essere controllata e, ove opportuno, registrata.

3. Deve essere disponibile un sufficiente numero di gabinetti, collegati ad un buon sistema di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti.

4. Deve essere disponibile un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e segnalati per lavarsi le mani. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura. Ove necessario, gli impianti per il lavaggio degli alimenti devono essere separati da quelli per il lavaggio delle mani.

5. Si deve assicurare una corretta aerazione meccanica o naturale, evitando il flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di aerazione devono essere tali da consentire un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere pulite o sostituite.

6. Gli impianti sanitari devono disporre di un buon sistema di aerazione, naturale o meccanico.

7. Nei locali destinati agli alimenti deve esserci un'adeguata illuminazione, naturale e/o artificiale.

▼C1

8. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo, nonché progettati e costruiti in modo da evitare il rischio di contaminazione. Qualora i canali di scarico siano totalmente o parzialmente scoperti, essi devono essere progettati in modo da evitare che il flusso proceda da una zona contaminata verso o in un'area pulita, in particolare un'area dove vengano manipolati alimenti che possono presentare un alto rischio per i consumatori finali.

9. Ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio per il personale.

10. I prodotti per la pulizia e la disinfezione non devono essere conservati nelle aree dove vengono manipolati alimenti.

CAPITOLO II

Requisiti specifici applicabili ai locali all'interno dei quali i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa e quelli specificati nel capitolo III)

1. I locali dove gli alimenti sono preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa e quelli specificati nel capitolo III, ma compresi i locali a bordo dei mezzi di trasporto) devono essere progettati e disposti in modo da consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione tra e durante le operazioni. In particolare:

   a) i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente. Ove opportuno, la superficie dei pavimenti deve assicurare un sufficiente drenaggio;

   b) le pareti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e una superficie liscia fino ad un'altezza adeguata per le operazioni, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente;

   c) i soffitti (o, quando non ci sono soffitti, la superficie interna del tetto) e le attrezzature sopraelevate devono essere costruiti e predisposti in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffa indesiderabile e la caduta di particelle;

   d) le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere, se necessario, munite di barriere antinsetti facilmente amovibili per la pulizia; qualora l'apertura di finestre provochi contaminazioni, queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione;

   e) le porte devono avere superfici facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo;

   f) le superfici (comprese quelle delle attrezzature) nelle zone di manipolazione degli alimenti e, in particolare, quelli a contatto con questi ultimi devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo.

▼C1

2. Ove necessario, si devono prevedere opportune attrezzature per la pulizia, la disinfezione e il deposito degli strumenti di lavoro e degli impianti. Tali attrezzature devono essere in materiale resistente alla corrosione e facili da pulire e disporre di un'adeguata erogazione di acqua calda e fredda.

3. Si devono prevedere adeguate attrezzature, ove necessario, per le operazioni di lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio o impianto analogo previsto per il lavaggio degli alimenti deve disporre di un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda, conformemente ai requisiti del capitolo VII, e deve essere mantenuto pulito e, ove necessario, disinfettato.

CAPITOLO III

Requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati), ai locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati e ai distributori automatici

1. Le strutture e i distributori automatici debbono, per quanto ragionevolmente possibile, essere situati, progettati e costruiti, nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare rischi di contaminazione, in particolare da parte di animali e di animali infestanti.

2. In particolare, ove necessario:

   a) devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un'adeguata igiene personale (compresi impianti igienici per lavarsi e asciugarsi le mani, attrezzature igienico-sanitarie e locali adibiti a spogliatoi);

   b) le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo;

   c) si devono prevedere opportune misure per la pulizia e, se necessario, la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;

   d) laddove le operazioni connesse al settore alimentare prevedano il lavaggio degli alimenti, occorre provvedere affinché esso possa essere effettuato in condizioni igieniche adeguate;

   e) deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda;

   f) devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei rifiuti (liquidi o solidi);

   g) devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi;

   h) i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.

CAPITOLO IV

Trasporto

1. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di contaminazione e devono essere, se necessario, progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulizia e disinfezione.

2. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare qualsiasi materiale diverso dai prodotti alimentari se questi ultimi possono risultarne contaminati.

3. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta ai prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari contemporaneamente, si deve provvedere, ove necessario, a separare in maniera efficace i vari prodotti.

▼C1

4. I prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione «esclusivamente per prodotti alimentari».

5. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione.

6. I prodotti alimentari nei veicoli e/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione.

7. Ove necessario, i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per trasportare i prodotti alimentari debbono essere atti a mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e consentire che la temperatura possa essere controllata.

CAPITOLO V

Requisiti applicabili alle attrezzature

1. Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono:

   a) essere efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati. La pulitura e la disinfezione devono avere luogo con una frequenza sufficiente ad evitare ogni rischio di contaminazione;

   b) essere costruiti in materiale tale de rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione;

   c) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, essere costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, siano sempre puliti e, ove necessario, disinfettati;

   d) essere installati in modo da consentire un'adeguata pulizia delle apparecchiature e dell'area circostante.

2. Ove necessario, le apparecchiature devono essere munite di ogni dispositivo di controllo necessario per garantire gli obiettivi del presente regolamento.

3. Qualora, per impedire la corrosione delle apparecchiature e dei contenitori sia necessario utilizzare additivi chimici, ciò deve essere fatto secondo le corrette prassi.

CAPITOLO VI

Rifiuti alimentari

1. I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere rimossi al più presto, per evitare che si accumulino, dai locali in cui si trovano gli alimenti.

2. I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere depositati in contenitori chiudibili, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di contenitori o sistemi di evacuazione utilizzati sono adatti allo scopo. I contenitori devono essere costruiti in modo adeguato, mantenuti in buone condizioni igieniche, essere facilmente pulibili e, se necessario, disinfettabili.

3. Si devono prevedere opportune disposizioni per il deposito e la rimozione dei rifiuti alimentari, dei sottoprodotti non commestibili e di altri scarti. I magazzini di deposito dei rifiuti devono essere progettati e gestiti in modo da poter essere mantenuti costantemente puliti e, ove necessario, al riparo da animali e altri animali infestanti.

▼C1

4. Tutti i rifiuti devono essere eliminati in maniera igienica e rispettosa dell'ambiente conformemente alla normativa comunitaria applicabile in materia e non devono costituire, direttamente o indirettamente, una fonte di contaminazione diretta o indiretta.

CAPITOLO VII

Rifornimento idrico

1. a) Il rifornimento di acqua potabile deve essere sufficiente. L'acqua potabile va usata, ove necessario, per garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati.

▼M1

b) Per i prodotti della pesca interi può essere usata acqua pulita.

Per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi può essere usata acqua di mare pulita; l'acqua pulita può essere usata anche per il lavaggio esterno.

Se si usa acqua pulita è necessario disporre di strutture e procedure adeguate per la sua fornitura, in modo da garantire che tale uso non rappresenti una fonte di contaminazione dei prodotti alimentari.

▼C1

2. Qualora acqua non potabile sia utilizzata ad esempio per la lotta antincendio, la produzione di vapore, la refrigerazione e altri scopi analoghi, essa deve passare in condotte separate debitamente segnalate. Le condotte di acqua non potabile non devono essere raccordate a quelle di acqua potabile, evitando qualsiasi possibilità di riflusso.

3. L'acqua riciclata utilizzata nella trasformazione o come ingrediente non deve presentare rischi di contaminazione e deve rispondere ai requisiti fissati per l'acqua potabile, a meno che l'autorità competente non abbia accertato che la qualità della stessa non è tale da compromettere l'integrità dei prodotti alimentari nella loro forma finita.

4. Il ghiaccio che entra in contatto con gli alimenti o che potrebbe contaminare gli stessi deve essere ottenuto da acqua potabile o, allorché è utilizzato per la refrigerazione di prodotti della pesca interi, da acqua pulita. Esso deve essere fabbricato, manipolato e conservato in modo da evitare ogni possibile contaminazione.

5. Il vapore direttamente a contatto con gli alimenti non deve contenere alcuna sostanza che presenti un pericolo per la salute o possa contaminare gli alimenti.

6. Laddove il trattamento termico venga applicato a prodotti alimentari racchiusi in contenitori ermeticamente sigillati, occorre garantire che l'acqua utilizzata per raffreddare i contenitori dopo il trattamento non costituisca una fonte di contaminazione per i prodotti alimentari.

CAPITOLO VIII

Igiene personale

1. Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di alimenti deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indossare indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi.

2. Nessuna persona affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffra di diarrea deve essere autorizzata a qualsiasi titolo a manipolare alimenti e ad entrare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, qualora esista una probabilità di contaminazione diretta o indiretta degli alimenti. Qualsiasi persona affetta da una delle patologie sopra citate che lavori in un'impresa alimentare e che possa venire a contatto con gli alimenti deve denunciare immediatamente la propria malattia o i propri sintomi, precisando se possibile le cause, al responsabile dell'impresa alimentare.

▼C1

CAPITOLO IX

Requisiti applicabili ai prodotti alimentari

1. Un'impresa alimentare non deve accettare materie prime o ingredienti, diversi dagli animali vivi, o qualsiasi materiale utilizzato nella trasformazione dei prodotti, se risultano contaminati, o si può ragionevolmente presumere che siano contaminati, da parassiti, microrganismi patogeni o tossici, sostanze decomposte o estranee in misura tale che, anche dopo che l'impresa alimentare ha eseguito in maniera igienica le normali operazioni di cernita e/o le procedure preliminari o di trattamento, il prodotto finale risulti inadatto al consumo umano.

2. Le materie prime e tutti gli ingredienti immagazzinati in un'impresa alimentare devono essere opportunamente conservati in modo da evitare un deterioramento nocivo e la contaminazione.

3. In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione gli alimenti devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni.

4. Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero, qualora l'autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni).

5. Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti, in grado di consentire la crescita di microrganismi patogeni o la formazione di tossine non devono essere conservati a temperature che potrebbero comportare rischi per la salute. La catena del freddo non deve essere interrotta. È tuttavia permesso derogare al controllo della temperatura per periodi limitati, qualora ciò sia necessario per motivi di praticità durante la preparazione, il trasporto, l'immagazzinamento, l'esposizione e la fornitura, purché ciò non comporti un rischio per la salute. Gli stabilimenti per la fabbricazione, la manipolazione e il condizionamento di alimenti trasformati devono disporre di locali adeguati, sufficientemente ampi per consentire il magazzinaggio separato delle materie prime e dei prodotti trasformati e di uno spazio refrigerato separato sufficiente.

6. Se i prodotti alimentari devono essere conservati o serviti a bassa temperatura, è necessario raffreddarli il più rapidamente possibile, al termine del trattamento termico, o dell'ultima fase di preparazione se non è applicato un trattamento termico, ad una temperatura che non provochi rischi per la salute.

7. Lo scongelamento dei prodotti alimentari deve essere effettuato in modo tale da ridurre al minimo il rischio di proliferazione di microrganismi patogeni o la formazione di tossine. Nel corso dello scongelamento, gli alimenti devono essere sottoposti a temperature che non comportino rischi per la salute. Qualora il liquido proveniente dal processo di scongelamento possa costituire un rischio per la salute, esso deve essere adeguatamente allontanato. Dopo lo scongelamento, gli alimenti devono essere manipolati in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di proliferazione di microrganismi patogeni o la formazione di tossine.

8. Le sostanze pericolose e/o non commestibili, compresi gli alimenti per animali, devono essere adeguatamente etichettate e immagazzinate in contenitori separati e ben chiusi.

CAPITOLO X

Requisiti applicabili al confezionamento e all'imballaggio di prodotti alimentari

1. I materiali di cui sono composti il confezionamento e l'imballaggio non devono costituire una fonte di contaminazione.

2. I materiali di confezionamento devono essere immagazzinati in modo tale da non essere esposti a un rischio di contaminazione.

▼C1

3. Le operazioni di confezionamento e di imballaggio devono essere effettuate in modo da evitare la contaminazione dei prodotti. Ove opportuno, in particolare in caso di utilizzo di scatole metalliche e di vasi in vetro, è necessario garantire l'integrità del recipiente e la sua pulizia.

4. I confezionamenti e gli imballaggi riutilizzati per i prodotti alimentari devono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare.

CAPITOLO XI

Trattamento termico

I seguenti requisiti si applicano solo agli alimenti immessi sul mercato in contenitori ermeticamente chiusi.

1. Qualsiasi procedimento di trattamento termico per la trasformazione di un prodotto non trasformato o per la trasformazione ulteriore di un prodotto trasformato deve:

   a) innalzare ogni parte del prodotto sottoposto al trattamento a una determinata temperatura per un determinato periodo di tempo;

   b) impedire che il prodotto subisca contaminazioni nel corso del processo.

2. Al fine di garantire che il procedimento usato raggiunga gli obiettivi ricercati, gli operatori del settore alimentare devono controllare regolarmente i principali parametri pertinenti (in particolare la temperatura, la pressione, la sigillatura e le caratteristiche microbiologiche), anche ricorrendo ad apparecchiature automatiche.

3. I procedimenti utilizzati devono essere conformi alle norme riconosciute a livello internazionale (ad esempio, la pastorizzazione, il procedimento UHT o la sterilizzazione).

CAPITOLO XII

Formazione

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare:

1. che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività;

2. che i responsabili dell'elaborazione e della gestione della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del presente regolamento, o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto un'adeguata formazione per l'applicazione dei principi del sistema HACCP;

   e

3. che siano rispettati i requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari.

ALLEGATO F - nota Regione Lazio Reg. uff. n. 0821388 del 13/10/2021 -Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Promozionale della Salute e Prevenzione:
verbale riunione del 5 ottobre 2021 – Apicoltura e produzione del miele

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Servizi Veterinari Asl del Lazio

e p.c. Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana

Trasmissione via PEC con valore di notifica
Ai sensi dell'art. 47 c. 1 d. lgs 82/2005

Oggetto: Apicoltura e produzione del miele - Verbale riunione del 5 ottobre 2021

A seguito dei mutamenti normativi intercorsi dal 2013 ad oggi, si rende necessario riconsiderare i contenuti della DGR 159/2013, ormai superati.

Nelle more della modifica dell'atto suddetto e per condividere procedure operative allineate alla normativa vigente è stata indetta una riunione il 5 ottobre 2021 presso la Asl Roma 2 - Via del Casale de Merode, 8.

Nello specifico, nel corso della riunione sono state concordate con i rappresentanti delle Asl regionali le modalità di registrazione delle attività di apicoltura e relativi laboratori di smielatura ai sensi del Reg. CE n. 852/2004, in funzione della scheda di notifica sanitaria presentata presso i SUAP ai sensi della determinazione 22 settembre 2017 n. G12877.

In primis si è ritenuto importante stabilire che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettere a) e c) del Reg. CE n. 852/2004, gli apicoltori che detengono **fino a 10 alveari** potranno dichiarare in BDN di svolgere la propria attività ai fini dell'**autoconsumo** e potranno fornire occasionalmente dietro richiesta del consumatore finale piccoli quantitativi del miele prodotto. Tale tipologia non necessita di notifica con SCIA.

Inoltre, per le attività **fino a 50 alveari** è consentito l'utilizzo di locali adibiti principalmente ad abitazione privata per svolgere l'attività di smielatura, al fine di salvaguardare il patrimonio apistico regionale, per la maggior parte costituito da questa tipologia di produttori e favorire così le attività imprenditoriali agricole nelle campagne, promuovere le attività agrituristiche e la produzione alimentare del miele laziale. Tale tipologia necessita di notifica con SCIA.

Di seguito si riportano le tipologie di attività individuate che dovranno essere notificate con SCIA presso i SUAP:

1. Apicoltori che smielano presso laboratori conto terzi o consortili o a locazione temporanea, regolarmente registrati ai sensi del Reg. 852/04 e che vendono il proprio prodotto anche

direttamente al consumatore finale: l'apicoltore presenta notifica al SUAP l'avvio dell'attività produttiva in sede fissa, inserendo come sede l'indirizzo dove ha luogo l'attività che svolge, fleggando nel riquadro 1.2 sezione produzione primaria la voce apicoltura e se del caso, vendita diretta di miele. Altresì nel riquadro 1.4 dichiarazioni, alla voce *Altro* dichiarerà *"smielatura presso laboratori conto terzi regolarmente registrati ai sensi del Reg. 852/04"*.

2. Apicoltori che posseggono **fino a 50 alveari** e che effettuano le operazioni di smielatura e/o confezionamento in locali utilizzati principalmente come abitazione privata o ad essi annessi, temporaneamente dedicati alle operazioni di smielatura: l'apicoltore presenta notifica al SUAP l'avvio dell'attività produttiva in sede fissa, inserendo come sede l'indirizzo dove ha luogo l'attività che svolge, fleggando nel riquadro 1.2 sezione produzione primaria la voce apicoltura e se del caso, vendita diretta di miele. Altresì nel riquadro 1.4 dichiarazioni, alla voce *Altro* dichiarerà *"smielatura in locali utilizzati principalmente come abitazione privata o ad essa annessi"* in ragione della temporaneità delle operazioni di smielatura, del rapporto di vendita diretta dall' azienda produttrice al consumatore finale e della cessione di quantitativi non prevalenti della produzione (< 49%) ad altri dettaglianti nell'ambito della Provincia e Province contermini.

3. Apicoltori che smielano presso proprie strutture adibite a laboratori di smielatura in forma permanente, e che smielano e vendono solo il proprio prodotto anche direttamente al consumatore finale: l'apicoltore presenta notifica al SUAP l'avvio dell'attività produttiva in sede fissa, inserendo come sede l'indirizzo dove ha luogo l'attività di smielatura, fleggando nel riquadro 1.2 sezione produzione primaria la voce apicoltura, e se del caso, vendita diretta di miele e nella sezione alimenti di origine animale – registrazione per produzione , trasformazione e confezionamento la voce prodotti dell'apiario – raccolta e lavorazione e se del caso, vendita diretta di miele. Altresì nel riquadro 1.4 dichiarazioni, alla voce *Altro* dichiarerà *"produzione primaria smielatura esclusiva proprio miele – requisiti All. 1 Reg. 852/2004"*.

4. Apicoltori che smielano presso proprie strutture adibite a laboratori di smielatura in forma permanente e che smielano anche miele conto terzi: l'apicoltore presenta notifica al SUAP l'avvio dell'attività produttiva in sede fissa, inserendo come sede l'indirizzo dove ha luogo l'attività di smielatura, fleggando nel riquadro 1.2 sezione produzione primaria la voce apicoltura e se del caso vendita diretta, e nella sezione alimenti di origine animale – registrazione per produzione , trasformazione e confezionamento la voce prodotti dell'apiario – raccolta e lavorazione e se del caso, vendita diretta di miele. Altresì nel riquadro 1.4 dichiarazioni, alla voce *Altro* dichiarerà *"produzione post-primaria smielatura anche conto terzi – requisiti All. 2 Reg. 852/2004"*.

5. Laboratorio di smielatura conto terzi (anche consortile e a locazione temporanea): l'Operatore presenta notifica al SUAP l'avvio dell'attività produttiva in sede fissa, inserendo come sede l'indirizzo dove ha luogo l'attività di smielatura, fleggando nel riquadro 1.2 sezione alimenti di origine animale – registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento la voce

prodotti dell'apiario – raccolta e lavorazione e se del caso, vendita diretta di miele. Altresì nel riquadro 1.4 dichiarazioni, alla voce *Altro* dichiarerà "*produzione post-primaria smielatura conto terzi – requisiti All. 2 Reg. 852/2004*".

Si ricorda che la registrazione degli Operatori suddetti deve essere eseguita nel SIP.

Relativamente alla revisione della DGR 159/2013, il lavoro verrà suddiviso in sottogruppi per specifiche tematiche, prevendendo il coinvolgimento anche dei colleghi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana.

Si allega alla presente l'elenco dei presenti alla riunione.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Alessandra Barca)

RM/rm
Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Rita Marcianò 12.10.2021
rmarciano@regione.lazio.it
cell 039 3351754795
telefono 06-51684255

ALLEGATO G - Buone Pratiche Apistiche

INDICAZIONI SULLE BUONE PRASSI APISTICHE (BPA) DA ADOTTARE:

1. Verificare il corretto orientamento (a sud-est) e posizionamento degli alveari: se possibile non in zone umide, esposte ai venti, in aree che siano soleggiate ed asciutte di inverno.
2. Posizionare l'apiario in aree che possano garantire sufficienti risorse nutrizionali per e api (sufficiente quantità di piante nettarifere e pollinifere).
3. Effettuare una visita clinica approfondita all'inizio della ripresa primaverile ed a cadenza regolare nella stagione produttiva, al fine di diagnosticare tempestivamente le forme cliniche delle patologie apistiche ed evitarne la diffusione in apiario.
4. Effettuare tempestivamente interventi di nutrizione degli alveari se del caso, al fine di evitare squilibri tra api adulte/covata e mantenere in salute la colonia.
5. Non somministrare miele o polline nella nutrizione degli alveari al fine di evitare di somministrare con tali alimenti anche gli agenti responsabili delle malattie pestose, a meno che non si sia certi dello stato sanitario degli alveari (donatore/ricevente).
6. Disinfettare regolarmente le arnie con sporicidi (es. fiamma azzurra, ipoclorito di sodio, sali di ammonio quaternario, acido peracetico, etc.), prima di immettere all'interno nuovi sciami o famiglie.
7. Registrare i trattamenti di messa a sciame realizzati in apiario e gli esiti delle analisi di laboratorio.
8. Avere in apiario solo famiglie sane e forti. Evitando la presenza di famiglie deboli in apiario, diverse dagli sciami sani (questi ultimi saranno provvisti di porticine con riduzioni degli spazi), potremo prevenire fenomeni di saccheggio e la diffusione di malattie.
9. Evitare di avere arnie rotte, con aperture o non ben mantenute, al fine di prevenire i fenomeni di saccheggio.
10. Colorare/disegnare numeri o segni di riconoscimento sui frontalini ed i predellini delle arnie, oppure posizionare gli alveari in modo tale da prevenire i fenomeni di deriva.
11. Sostituire sistematicamente 2-3 telai/alveare/anno, al fine di mantenerne bassa la carica batterica.
12. Non spostare favi tra alveari per bilanciare la forza degli alveari, a meno che non si sia certi dello stato sanitario degli alveari (donante/ricevente).
13. Identificare con l'anno di inserimento i telai da nido immessi nell'alveare.
14. Sostituire le regine al massimo ogni due anni, al fine di avere sempre famiglie vigorose e con un elevato numero di operaie in grado di compensare eventuali squilibri nutrici/covata ed in grado di rimuovere rapidamente la covata ammalata.
15. Non sbilanciare il rapporto numerico api nutrici/covata nel bilanciamento degli alveari o nella realizzazione di sciami artificiali.
16. Provvedere alla gestione tempestiva degli alveari colpiti da patologie apistiche.
17. Utilizzare esclusivamente farmaci autorizzati per la specie di destinazione api ai sensi del Decreto Legislativo 6 aprile 2006 n.193.
18. In caso di alveari ammalati, continuare a monitorarli con attenzione negli anni successivi e mettere in atto un piano di sanificazione, ricorrendo ad analisi di laboratorio per andare a ricercare la positività alle forme cliniche e nelle api nutrici e nei detriti del fondo, anche se l'alveare non presenta segni clinici di malattia.
19. Escludere dalla rimonta le regine di alveari in cui si sono presentate malattie pestose.
20. Effettuare almeno 2 trattamenti antivarroa/anno (uno in blocco naturale di covata, uno estivo a fine produzione).
21. Registrare tutti i trattamenti antivarroa realizzati.
22. Effettuare i trattamenti sempre su tutti gli alveari presenti in apiario.
23. Monitorare l'efficacia dei trattamenti realizzati impiegando fogli adesivi o fogli con vaselina/grasso.
24. Monitorare il livello di infestazione da varroa prima di ogni raccolto (es. primavera).
25. Utilizzare l'escludi regina ed evitare di avere melari con covata in sala smielatura o magazzino.
26. Curare meticolosamente la pulizia dei locali di smielatura ed immagazzinamento.
27. Immagazzinare in idonei locali melari, telaini ed attrezzatura apistica.